

Latinità non latina: lo *ius Latii* come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana

Simone Sisani¹

Recibido: 14 de abril de 2018 / Aceptado: 12 de julio de 2018

Riassunto. Il contributo prende in esame alcuni aspetti particolarmente problematici della *Latinitas* di età tardo-repubblicana ed alto-imperiale: la diffusione in contesti provinciali della colonizzazione di diritto latino, la data di introduzione dello *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, le ragioni giuridiche sottese alla creazione nei decenni finali del I sec. a.C. della nuova categoria del *municipium Latinum*.

Parole chiave: *Carteia*; *conubium*; *ius adipiscendae civitatis per magistratum*; *lex Minicia*; *lex Pompeia*; *municipium Latinum*; *Saguntum*; *Valentia*.

[en] Non Latin *Latinitas*: *Ius Latii* as a Tool for the Integration of Provincial Communities during the Republic

Abstract. This paper deals with some of the most problematic aspects of late Republican and early Imperial *Latinitas*: the diffusion in provincial contexts of the Latin colonization, the date of introduction of the *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, the legal reasons underlying the creation in the last decades of the first century B.C. of the new category of the *municipium Latinum*.

Keywords: *Carteia*; *conubium*; *ius adipiscendae civitatis per magistratum*; *lex Minicia*; *lex Pompeia*; *municipium Latinum*; *Saguntum*; *Valentia*.

Sommario. 1. *Carteia* (171 a.C.) e *Valentia* (138 a.C.): le ultime deduzioni latine. 2. Lo *ius Latii*: una creazione dell'89 a.C. 3. *Latinitas* senza *conubium*: i *municipia Latina* e la *lex Minicia*. 4. Bibliografia.

Cómo citar: Sisani, S. (2018): Latinità non latina: lo *ius Latii* come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana, en *Gerión* 36/2, 331-378.

¹ Università dell'Aquila.
E-mail: simone.sisani@univaq.it

A meno di contrasti insuperabili o di prove chiarissime le parole delle fonti, per quanto diano un senso meno sistematico o meno corrispondente alle idee subiettive dello scrittore, prevarranno sempre ad una teoria inventata da lui (...) la legge e l'antichità debbono interpretarsi come sono o furono e non foggarsi quali ci sembra dovrebbero essere od essere state (L. Landucci).

A Giorgio Luraschi

Le colonie di *Aquileia* (183-181 a.C.)² e di *Luca* (180 a.C.)³ costituiscono, come è noto, le ultime colonie di diritto latino fondate in Italia: con esse si chiude di fatto una pratica che –al di là del precedente rappresentato dalle *priscae coloniae Latinae* anteriori alla dissoluzione della lega latina nel 338 a.C.– aveva preso avvio nel 334 a.C. con la fondazione di *Cales*, seguita nel giro di circa centocinquanta anni da altre ventisette deduzioni di analoga natura giuridica. L'interruzione della pratica è in diretta relazione con il nuovo volto contestualmente assunto dalle colonie di diritto romano, che a partire dalla deduzione di *Mutina*, *Parma* e *Saturnia* nel 183 a.C.⁴ cessano di essere piccoli presidi costieri, assumendo proporzioni e funzioni analoghe a quelle originariamente caratteristiche delle colonie latine.

A distanza di neppure un secolo, la chiave coloniarica latina verrà tuttavia riesumata –e debitamente reinterpretata– in occasione del riassetto amministrativo che interessò tra il 90 e l'89 a.C. la provincia della Gallia Cisalpina, costituita da poco più di un decennio.⁵ In questo contesto, subordinatamente all'estensione nel 90 a.C. della *civitas Romana* alle colonie latine precedentemente dedotte entro i confini provinciali (*Ariminum*, *Placentia*, *Cremona*, *Bononia*, *Aquileia*), venne concesso il diritto latino alle restanti comunità locali. Quest'ultima misura –che possiamo ritenere formalizzata da una *lex Pompeia* (*Strabonis*) rogata verosimilmente sullo scorcio dell'89 a.C.⁶– è richiamata dalla notissima testimonianza di Asconio, contenuta nel commento all'orazione ciceroniana *Contra L. Pisonem* (55 a.C.):

Neque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut †petend<o> magistratus† civitatem Romanam adipiscerentur.⁷

² Liv. 39.55.5-6; 40.34.2-3.

³ Liv. 40.43.1; cf. Vell. 1.15.2. Sui problemi relativi a questa deduzione si veda Bandelli 2009, 198-199.

⁴ Liv. 39.55.7-9.

⁵ Sulla data di costituzione della provincia, circoscrivibile agli anni 104-103 a.C., si veda ora Sisani 2016b.

⁶ Sulla paternità e la data della legge e sull'ambito geografico di applicazione si veda Luraschi 1979, 143-156.

⁷ Ascon. 12 S.: "Né si può sostenere che quella colonia [*Placentia*] sia stata dedotta nello stesso modo in cui molto tempo dopo Cn. Pompeo Strabone, padre di Cn. Pompeo Magno, dedusse le colonie transpadane. Pompeo infatti non le fondò con nuovi coloni, ma concesse ai vecchi abitanti, rimasti in loco, lo *ius Latii*, affinché potessero avere il diritto proprio delle altre colonie latine, vale a dire che essi attraverso la candidatura alle magistrature [*scil.* che tra essi coloro che avessero gerito una regolare magistratura] (?) conseguissero la cittadinanza romana" (trad. Barbati, con modifiche). Per un commento testuale e giuridico al passo si veda da ultimo Barbati 2013. Sulla problematica lezione "*petendi* [codd. PM, *peti* cod. S] *magistratus*" offerta dai codici e variamente emendata dagli editori si veda Luraschi 1983, 271-279 (cf. Luraschi 1986, 51, nota 43): tra le possibili alternative, l'emendamento "*petendo magistratus*" (proposto dal Clark) resta in termini filologici il più economico e restituisce a mio avviso piena comprensibilità allo stesso pensiero di Asconio, interessato non certo ad offrire una illustrazione tecnica della norma giuridica regolante l'ottenimento della *civitas* (riconosciuta ai magistrati solo al termine del mandato), quanto piuttosto a compendiare la trafila prevista in materia dallo *ius Latii*, attraverso un richiamo all'atto –la candidatura alle magistrature ordinarie: quelle cioè conferite annualmente dai *comitia*– che di fatto attivava l'intera procedura.

Da questa testimonianza possono ricavarsi almeno due ordini di informazioni, relative da un lato alla qualità giuridica dei diritti riconosciuti nell'89 a.C. alle *civitates peregrinae* della Cisalpina, dall'altro alla soluzione istituzionale adottata per formalizzare a livello locale tale riconoscimento. Lo *ius Latii*, a detta di Asconio, si identificherebbe con lo *ius* goduto dalle *ceterae Latinae coloniae*, locuzione senz'altro da intendere come una allusione alla colonizzazione latina "tradizionale",⁸ ormai di fatto cancellata dalla generalizzata promozione dell'intero *nomen Latinum* nel 90 a.C.: un diritto che certamente contemplava in primo luogo lo *ius commercii* e lo *ius conubii*⁹ – nonché, con precise limitazioni, lo *ius migrandi*¹⁰ e lo *ius suffragii*¹¹ – ma che per Asconio si identificava essenzialmente, come denuncia la specificazione da egli stesso introdotta, con lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum*. Lo *ius Latii* venne esteso alla Cisalpina attraverso una vera e propria *fictio* giuridica, trasformando le comunità locali in colonie latine, che si distinguevano da quelle tradizionali solo per la mancata deduzione in loco di *novi coloni*: la concessione si tradusse cioè nella semplice promozione giuridica dei *veteres incolae*.

Entrambi gli aspetti sottolineati da Asconio sono confermati, per via indipendente, da ulteriori testimonianze letterarie. Lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* come elemento caratteristico del nuovo *Latium* è espressamente richiamato da Appiano in relazione a *Novum Comum*,¹² la sua centralità – ribadita anche da Strabone (nel caso della transalpina *Nemausus*)¹³ e da Plinio il Giovane (che tuttavia non ne specifica il meccanismo)¹⁴ – ne giustifica il richiamo da parte dei giuristi dell'età imperiale, nel contesto specifico delle modifiche introdotte in materia nei decenni iniziali del II sec. d.C.¹⁵ La veste coloniale assunta dalle comunità cisalpine all'atto

⁸ Cf. Luraschi 1979, 218-220.

⁹ Kremer 2006, 9-30.

¹⁰ Kremer 2006, 30-40.

¹¹ Kremer 2006, 43-45.

¹² App. *BC* 2.98: Πόλιν δὲ Νεόκωμον ὁ Καῖσαρ ἐς Λατίου δίκαιον ἐπὶ τῶν Ἄλπεων ὠκίκει, ὃν ὅσοι κατ' ἔτος ἦρχον, ἐγίνοντο Ῥωμαίων πολῖται· τὸδε γὰρ ἰσχύει τὸ Λάτιον ("Cesare aveva fondato in area alpina la città di *Novum Comum*, di diritto latino, e tra i suoi abitanti coloro che annualmente rivestivano una magistratura diventavano cittadini romani: in questo infatti consiste lo *ius Latii*").

¹³ Str. 4.1.12: Μητρόπολις δὲ τῶν Ἀρηκομισκῶν ἐστὶ Νέμασος (...) ὑπηκόους γὰρ ἔχει κόμας τέτταρας καὶ εἴκοσι τῶν ὁμοειδῶν εὐανδρία διαφερούσας, συντελούσας εἰς αὐτήν, ἐχούσας [codd., ἔχουσιν (?) cod. C, ἔχουσα edd.] καὶ τὸ καλούμενον Λάτιον, ὥστε τοὺς ἀζιωθέντας ἀγορανομίας καὶ ταμείας ἐν Νεμαύσῳ Ῥωμαίους ὑπάρχειν· διὰ δὲ τοῦτο οὐδ' ὑπὸ τοῖς πράγμασι [codd., προστάγμασι edd.] τῶν ἐκ τῆς Ῥώμης στρατηγῶν ἐστὶ τὸ ἔθνος τοῦτο ("Capitale degli Arecomici è *Nemausus* (...) tiene sottoposti ventiquattro *vici* ben popolati da abitanti della stessa etnia, a lei confederati, che godono del cosiddetto *ius Latii*, per cui coloro che rivestono l'edità o la questura a *Nemausus* diventano cittadini romani: per tale ragione questa popolazione non è soggetta ai poteri dei governatori inviati da Roma"). Su questa testimonianza si veda Bats 2007; sul peculiare regime dello *ius Latii* vigente nel comparto arecomico rimando a Sisani 2018, 46-49.

¹⁴ Plin. *Paneg.* 37.3: *Haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur: novi, seu per Latium in civitatem seu beneficio principis venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent, alienissimi habebantur quibus coniunctissimi fuerant*; 39.2: *His quoque, quibus per Latium civitas Romana patuisset, idem indulgit omnibusque inter se cognationum iura commisit simul et pariter et more naturae, quae priores principes a singulis rogari gestiebant non tam praestandi animo quam negandi*. Che l'ottenimento della cittadinanza, nella prospettiva pliniana, fosse vincolato all'esercizio delle magistrature lo si può ricavare da Plin. *Paneg.* 39.5: *Laeti ergo adite honores, capessite civitatem* (...).

¹⁵ Gai. *Inst.* 1.95-96: *Alia causa est eorum, qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt; nam horum in potestate fiunt liberi. Quod ius quibusdam peregrinis civitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatu vel a Cesare. *** aut maius est Latium aut minus. Maius est Latium, cum et hi, qui decuriones leguntur, et ei, qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consequuntur. Minus Latium est, cum hi tantum, qui magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt. Idque conpluribus epistulis principum significatur*; cf. *Fragm. Augustodun.* 1.6-7: *Peregrini aut specialiter petebant ab imperatore civitatem*

della concessione dello *ius Latii* è anch'essa confermata da altre testimonianze, sia in termini generali¹⁶ sia in relazione a singoli centri (*Comum, Verona*).¹⁷

Il quadro appena tratteggiato, ricostruibile sulla base delle esplicite indicazioni contenute nelle fonti antiche, non presenta almeno nelle linee generali particolari difficoltà interpretative. Esso, in ogni caso, non manca di sollevare alcuni cruciali interrogativi, sui quali vorrei concentrare la mia analisi:¹⁸

- 1) si registrano ricorsi alla colonizzazione di diritto latino tra il 180 a.C. (fondazione di *Luca*) e l'89 a.C. (*lex Pompeia*)?
- 2) quando viene introdotto lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, elemento caratteristico del nuovo *Latium*?
- 3) per quali ragioni allo schema istituzionale delle colonie latine fittizie si sostituisce, a partire dall'età triumvirale-augustea, quello dei *municipia Latina*?

1. *Carteia* (171 a.C.) e *Valentia* (138 a.C.): le ultime deduzioni latine

Se *Luca* può essere a buon diritto considerata l'ultima colonia latina dedotta in Italia, la fondazione di *Carteia* nel 171 a.C. sembrerebbe prospettare una pressoché immediata replica della pratica, ora per la prima volta sperimentata in ambito provinciale. Le vicende legate a questa nuova e per più versi peculiare fondazione coloniarica sono dettagliatamente illustrate da Livio:

Et alia novi generis hominum ex Hispania legatio venit. Ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus conubium non esset, natos se memorantes,

*Romanam, aut generali beneficio perveniebant ad civitatem Romanam. Generale beneficium, quod postulabant peregrini, ius Latii dicebatur. Cum ex Latio origo civium Romanorum duceretur, ideo ius Latii dictum est ius civitatis Romanae. Interdum populus Romanus vel imperator defererebat civitati ius Latii. Hoc autem dicebatur ius Latii minoris, ius Latii maioris. Interdum dicebat populus: deferimus illi civitati ius Latii maioris. Si dicebat ius Latii maioris, statim qui in magistratu erant positi vel in honore aliquo, perveniebant ad civitatem Romanam, item decuriones. Si autem dicebat ius Latii minoris, hi soli perveniebant ad civitatem Romanam, qui erant in magistratu vel in aliquo honore positi. Sull' introduzione del *Latium maius* si veda Luraschi 1979, 320-323.*

¹⁶ Suet. *Iul.* 8 (per il 68 a.C.): *Decedens ergo ante tempus colonias Latinas de petenda civitate agitantes adiit, et ad audendum aliquid concitasset, nisi consules conscriptas in Ciliciam legiones paulisper ob id ipsum retinuisent*; Caes. *Civ.* 3.87.4 (per il 48 a.C.): *Hae copiae quas videtis, ex dilectibus horum annorum in citeriore Gallia sunt refectae, et plerique sunt ex coloniis Transpadanis*. Va forse riferita a questo stesso contesto istituzionale anche la più generica allusione, per il 50 a.C., ai *municipia* e alle *coloniae* della Cisalpina in Hirt. *BG* 8.50-51 (cf. Luraschi 1979, 198-199, nota 273).

¹⁷ Str. 5.1.6 (cf. Luraschi 1979, 358-365): *Αὕτη δ' ἦν μὲν κατοικία μετρία, Πομπήϊος δὲ Στράβων ὁ Μάγνου πατὴρ κακῶθεισαν ὑπὸ τῶν ὑπερκειμένων Ῥαιτῶν συνώκισεν* (“[*Comum*] era un insediamento modesto, ma Pompeo Strabone, padre del Magno, la costituì a centro urbano dopo che era stata devastata dai Reti sovrastanti”); Auct. *Paneg. Constantin.* Aug. 8: *Sed enim aerumnosa illa et iam pridem perdita, aetate nostra civili sanguine maculata, Verona maximo hostium exercitu tenebatur, acerrimis ducibus pertinacissimoque praefecto, scilicet ut, quam coloniam Cn. Pompeius aliquando deduxerat, Pompeianus everteret*. Resta incerta l'identificazione della colonia richiamata in forma anonima da Catullo nel carme 17, composto forse nel 59 a.C.: si pensa normalmente a *Verona*, città natale del poeta, ma non è escluso che si tratti piuttosto di *Novum Comum* (cf. in questo senso Luraschi 2007).

¹⁸ Sui temi che tratterò si è ormai venuta accumulando una bibliografia assai vasta: ne darò conto in forma estremamente selettiva, evitando programmaticamente di indulgere nel futile gioco dello smantellare ipotesi altrui al fine di rafforzare le proprie. È piuttosto mia intenzione concentrarmi direttamente sulle fonti documentarie, di cui vorrei proporre una rinnovata lettura, svincolata per quanto possibile dagli *a priori* che la moderna dottrina – a ragione o a torto – ha posto in essere.

supra quattuor milia hominum, orabant ut sibi oppidum in quo habitarent daretur. Senatus decrevit, uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur eorumque, si quos †manumi<si>ssent: eos Carteiam ad Oceanum deduci placere; qui Carteien-sium domi manere vellent, potestatem fieri, uti numero colonorum essent, agro adsignato; Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari.¹⁹

A prescindere dalle incertezze che gravano sulla corretta restituzione testuale del passo –limitatamente all’inciso “*si quos manumisissent*”,²⁰ cui si ricollega la questione relativa all’enigmatica definizione di *colonia libertinorum* assegnata alla deduzione²¹– è a mio avviso evidente dalle parole di Livio che *Carteia* venne dedotta secondo la prassi fino ad allora canonica per le colonie latine: un consistente contingente coloniaro (oltre quattromila *hybridae* nati da *cives* romani e da *peregrinae*) venne insediato per iniziativa del senato in un *oppidum* già esistente (*Carteia*) e contestualmente inquadrato nel diritto latino, in associazione ai *veteres incolae* che avessero scelto di restare in loco, ciascuno dei quali avrebbe ricevuto –al pari, come è chiaro, dei nuovi coloni– un lotto di terra nell’*ager* attribuito alla colonia.

Per quanto concerne il vero e proprio nucleo coloniaro, non vi è alcun motivo per ritenere che gli *hybridae* in questione fossero unicamente i figli nati da donne di *Carteia*: il loro numero, assai elevato, e la natura della richiesta da essi avanzata –“*orabant ut sibi oppidum in quo habitarent daretur*”– induce piuttosto a credere che essi provenissero da diversi luoghi della penisola iberica (non necessariamente dalla sola Ulteriore) e fossero il frutto delle verosimilmente numerose unioni illegittime contratte da legionari romani e da donne locali nel corso di quasi un cinquantennio di diffusa presenza militare sul territorio.²²

La questione sollevava un problema di natura non tanto giuridica, quanto amministrativa. Nonostante le parole di Livio, che parla di *novum genus hominum*, è infatti certo che i figli di tali unioni dovessero, ai sensi dello *ius gentium*, essere considerati a tutti gli effetti *peregrini*, tant’è che non è su questo aspetto che si appuntò la richiesta da essi avanzata al senato. Il problema risiedeva piuttosto nell’apparente impossibilità, per questi soggetti, di essere accolti a pieno titolo nelle comunità di origine delle loro madri:²³ una circostanza che faceva di essi dei veri e propri apolidi, il cui alto numero –nonché il loro essere pur sempre figli di *cives Romani*– rendeva opportuna una pronuncia da parte del senato.²⁴ La soluzione adottata in questo contesto appare pienamente logica, ed anzi in certa misura obbligata: la deduzione di questo gruppo di persone in una colonia latina appositamente creata allo scopo rappresentava un implicito riconoscimento della peculiare origine di tali soggetti, ora di fatto promossi ad una condizione giuridica senza dubbio privilegiata rispetto a quella di semplici *peregrini*, ed offriva nel contempo allo stato romano l’occasione per

¹⁹ Liv. 43.3.1-4.

²⁰ L’unico testimone dei libri 41-45 di Livio reca la lezione “*si quos manumisissent*”, emendata nell’*editio princeps* frobeniana (1531) in “*si quos manumisisset*”. Sulle varie soluzioni proposte dagli studiosi si veda Hernández Fernández 1994, 84-86: a prescindere dalle implicazioni giuridiche, l’emendamento “*manumisissent*” resta a mio avviso il più aderente alla lezione del codice e alla struttura sintattica dell’enunciato.

²¹ Si vedano Humbert 1976, 225-234, e Cels-Saint-Hilaire 1985 (in part. 352-354).

²² Si potrà in particolare pensare a soggetti nati negli anni iniziali del II sec. a.C., all’indomani del consolidamento della presenza militare romana nella penisola (Cadiou 2008a, 29-41).

²³ Sul punto cf. Humbert 1976, 231-233.

²⁴ Cadiou 2008a, 642-644.

consolidare il controllo militare di una base navale importante come quella di *Carteia*, ben collocata anche in rapporto alla viabilità terrestre.

La fondazione, come ho anticipato, dovette avvenire nel solco della tradizione – appare decisivo, in questo senso, il ruolo autoritativo giocato dal senato– tant'è che Livio non sente il bisogno di sottolineare la novità della procedura, al di là della peculiarità insita nella composizione del contingente coloniaro; né vale a smentire il racconto liviano il silenzio di Velleio, il quale tra l'altro, nel momento in cui considera *Carthago Iunonia* la prima colonia dedotta *extra Italiam*,²⁵ pensa senza dubbio alle fondazioni di diritto romano. L'idea che *Carteia* sia una colonia latina in senso proprio è del resto confermata dalla struttura amministrativa locale, ricostruibile essenzialmente sulla base della ricca documentazione numismatica.

Alla zecca di *Carteia*, attiva dal 130 a.C. circa all'età tiberiana, sono attribuibili ventinove emissioni bronzee,²⁶ tutte a legenda latina e di norma identificate dalla sottoscrizione magistratuale; i magistrati noti, tutti con onomastica romana,²⁷ operano singolarmente o a coppie e non sempre esplicitano la carica rivestita. La seriazione cronologica delle emissioni²⁸ consente di isolare una prima fase, compresa entro l'ultimo quarto del II sec. a.C., durante la quale la funzione di magistratura monetale è rivestita da singoli *quaestores*²⁹ (**Fig. 1**): un tratto apparentemente caratteristico proprio delle colonie latine, come documentano le emissioni di *Venusia*, di *Brundisium* e di *Copia*,³⁰ che non vanta di fatto altri paralleli se non nel caso –significativo, come vedremo– della zecca di *Valentia*.³¹

Il parallelo risulta a maggior ragione significativo alla luce dei dati relativi alle fasi successive, che suggeriscono una linea di sviluppo in tutto analoga a quella seguita dalle colonie latine di più antica fondazione. Alle emissioni curate da *quaestores* seguono quelle sottoscritte da *censores*, da *aediles* e da *quattuorviri*.³² Queste ultime, in particolare, documentano già a partire dai decenni iniziali del I sec. a.C. (e fino ad età tiberiana) l'assunzione da parte della comunità di un assetto amministrativo di marca indubbiamente municipale, la cui precocità è confermata dalla più antica attestazione epigrafica relativa ad un magistrato di *Carteia*: quella –databile su base paleografica in età certamente pre-augustea– del *quattuorvir* *C. Curvius Rusticus*,³³ il cui gentilizio ricorre anche in due emissioni monetali locali di cronologia risalente.³⁴

²⁵ Vell. 1.15.4, 2.7.8.

²⁶ Seguo la classificazione di Chaves Tristán 1979 (cf. *CNH Carteia* 1-71), da correggere per quanto riguarda l'emissione XIX: P MION IIIIVIR, di fatto inesistente: si tratta nella realtà di una errata attribuzione di alcuni esemplari dell'emissione HNI 1248-1249: M OCT IIIIVIR, prodotta dalla zecca di *Paestum* (cf. Stannard – Faria 2009). Sulla zecca di *Carteia* si veda, da ultimo, Amela Valverde 2014.

²⁷ Per una analisi dei gentilizi, quasi tutti di origine romano-italica, si veda Hernández Fernández 1994; cf. da ultimo Padilla Monge 2011.

²⁸ La cronologia assoluta delle singole emissioni è determinabile solo in via ipotetica: in termini generali, le emissioni I-X sono databili al 130-100 a.C., le emissioni XI-XIII al 100-85 a.C., le emissioni XIV-XXII all'85-40 a.C., le emissioni XXIII-XXV (=RPC I 111-115) al 40-30 a.C., le emissioni XXVI-XXX (=RPC I 116-123) ad età augusteo-tiberiana.

²⁹ Emissioni II-VI (circa 125-105 a.C.).

³⁰ HNI 718 (*Venusia*), 749 (*Brundisium*), 1935-1939 (*Copia*). Cf. Barreda Pascual 2007.

³¹ Ai casi citati può essere affiancato solo quello, assai più tardo, della zecca di *Emporiae* (RPC I 234-258), le cui emissioni latine si datano a partire dall'età augustea e sono pertinenti alla fase municipale del centro: cf. da ultimo Amela Valverde 2016b. Non sono invece magistrati locali i *quaestores* che sottoscrivono le emissioni di *Urso* (*CNH* Ursone 1-7) e di *Corduba* (*CNH* Corduba 1-4), sulle quali cf. *infra*.

³² *Censores*: emissioni XI-XII; *aediles*: emissioni XIII e XVIII; *quattuorviri*: emissioni XX-XXVII e XXX.

³³ IRPCa 92: *C. Curvius C. f. / Ser(gia) Rustico / IIIIvir(o) iterum / Tertius I(ibertus)*.

³⁴ Emissioni III (circa 120 a.C.) e XVb (circa 80 a.C.).

emiss.	ser.	nominale	legenda (<i>recto</i>)	legenda (<i>verso</i>)
I	A	semisse		CARTEIA
	B	quadrante		CARTEIA
	C	sestante		CARTEIA
II	A	semisse		Q CART
	B	quadrante		Q CART
	C	sestante		CARTEIA
III		semisse	CART	Q Q CVRVI
IV	A	semisse	CARTEIA	Q P IVLI
	B	semisse	CARTEIA	Q P IVLI
V		semisse		Q C NINI CARTEI
VI	A	semisse		Q C CVRMAN CARTEI
	B	semisse		C CVRMAN CAR
VII	A	semisse		L <u>M</u> ARCI CARTEIA
	B	semisse		L <u>M</u> ARC CARTEIA
VIII	A	semisse		Q OPS CARTEIA
	B	semisse		Q OPSIL CARTEIA
IX	A	semisse	(CARTIA)	Q PEDEC(AI)
	B	semisse		Q PEDECAI CARTEIA
	C*	semisse	CARTE	PEDECA
X	A*	semisse		M SEP CAR
	B*	semisse		M SEP KAR
	C*	semisse		M SEPT(V) CAR

Figura 1. La zecca di *Carteia*: emissioni della fase coloniarica latina (circa 130-100 a.C.).

Sebbene Plinio non specifichi lo statuto di *Carteia*, l'avvenuta promozione municipale è assicurata da almeno un frammento epigrafico della piena età imperiale.³⁵ La struttura quattuorvirale e l'iscrizione alla tribù *Sergia* sono elementi che suggeriscono in se stessi l'origine pre-augustea del *municipium*,³⁶ la cui costituzione ha anzi buone probabilità di risalire già ad età pre-cesariana: nonostante la gestione offerta dall'iscrizione tribale dei suoi abitanti, è infatti a mio avviso improbabile che la promozione si debba allo stesso Cesare, in considerazione dell'orientamento pompeiano di *Carteia* durante il *bellum Hispaniense*.³⁷ La documentazione numismatica permette del resto di collocare il passaggio istituzionale piuttosto nei decenni iniziali del I sec. a.C., e mi chiedo a questo punto se esso non debba considerarsi l'esito della stessa *lex Iulia* del 90 a.C., che sancì la municipalizzazione dell'intero *nomen Latinum*, ivi comprese le colonie presenti –come nel

³⁵ *IRPCa* 96 (II sec. d.C.): [- - -]Q[- - -] / [- - -] + ALIQVI + [- - -] / [- - -] in munic[ipio] - - -].

³⁶ Sul quattuorvirato delle comunità privilegiate delle province iberiche rimando a Sisani 2018, 50-60.

³⁷ *Auct. B. Alex.* 32.6-8, 36.1, 37; *App. BC* 2.436; *D.C.* 43.31.3.

caso della Cisalpina– su suolo provinciale:³⁸ una circostanza che, come è chiaro, andrebbe a confermare il carattere propriamente coloniaro della deduzione del 171 a.C.

Alla luce di questo esempio, non sono mancati i tentativi di rintracciare altri casi di colonie di diritto latino dedotte in ambito provinciale anteriormente all'89 a.C. Sebbene non siano infrequenti le allusioni a centri creati in provincia per diretta iniziativa delle autorità romane, è metodologicamente opportuno isolare in via preliminare i casi in cui le fonti parlano esplicitamente di deduzioni coloniali, in quanto tali potenzialmente assimilabili all'intervento attuato nel 171 a.C.

In questo senso, l'unico reale parallelo sembrerebbe rappresentato da *Aquae Sextiae*, centro qualificato come *oppidum Latinum* nell'elencazione pliniana delle comunità della Narbonense³⁹ e che l'autore delle *periochae* liviane dichiara fondato come colonia nel 122 a.C.:

*C. Sextius procos. victa Salluviorum gente coloniam Aquas Sextias condidit, ob aquarum copiam e caldis figidisque fontibus atque a nomine suo ita appellatas.*⁴⁰

Σέξιτιος γοῦν ὁ καταλύσας τοὺς Σάλυας, οὐ πολὺ ἄποθεν τῆς Μασσαλίας κτίσας πόλιν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ὑδάτων τῶν θερμῶν, ὧν τινα μεταβεβληκέναι φασὶν εἰς ψυχρά, ἐνταῦθά τε φρουρὰν κατόκτισε Ῥωμαίων.⁴¹

*His cons. [Cn. Domitius, C. Fannius] C. Sextius oppidum aedificavit, in quo aquae Sextiae, in Galliis.*⁴²

Il parallelo tra la testimonianza liviana e quella straboniana è strettissimo, tanto da far sospettare l'utilizzo da parte di entrambi gli autori della stessa fonte. La circostanza, come è chiaro, spinge a postulare nella *periocha* un uso improprio del termine *colonia*, che traduce quello che per Strabone –come anche per Cassiodoro– parrebbe piuttosto essere un intervento di natura puramente urbanistica,⁴³ accompagnato dalla “deduzione” in loco di un presidio romano nel quale andrà verosimilmente identificato, più che uno stanziamento a carattere propriamente militare, un *conventus* di *negotiatores*, strutturato grazie all'intervento di Sestio Calvino.⁴⁴ Fino ancora agli anni Settanta del I sec. a.C. questa componente sociale parrebbe di fatto costituire, insieme ai coloni di *Narbo Martius*, l'unica presenza romana a carattere stabile nella Gallia Transalpina, come si ricava dal quadro tracciato da Cicerone nella *Pro Fonteio*,⁴⁵ dove indicativamente non compare la minima allusione all'esistenza all'interno della provincia, a questa quota cronologica, di un nucleo coloniaro latino. La promozione di

³⁸ Gell. 4.4.3: *civitas universo Latio lege Iulia data est*. Cf. Luraschi 1978, 332, nota 42, e 1979, 312-313.

³⁹ Plin. *HN* 3.36.

⁴⁰ Liv. *Per.* 61.1.

⁴¹ Str. 4.1.5: “Sestio, il vincitore dei Salluvi, fondata non molto lontano da *Massilia* una città che prende nome da lui stesso e dalle sorgenti di acque calde (alcune delle quali dicono siano diventate fredde), vi stanziò un presidio di Romani”.

⁴² Cassiod. *Chron.* 442.

⁴³ Verso questa interpretazione orienta anche il ricorso, nella *periocha*, al verbo *condere*, rarissimamente utilizzato –mai da Livio– nel senso di (*coloniam*) *deducere*: su questo lessico si veda ora Tarpin 2018.

⁴⁴ Su questo tipo di interventi cf. Sisani 2011, 678-690, e 2017.

⁴⁵ Cf. Christol 1999, 2-9.

Aquae Sextiae a colonia latina dovrà piuttosto risalire, come nel caso delle altre comunità della Narbonense, ad età cesariana:⁴⁶ cronologia verso cui orienta la stessa titolatura ufficiale –*colonia Iulia (Augusta)*⁴⁷– del centro.

Le vicende istituzionali di *Aquae Sextiae* spingono in se stesse alla massima cautela nell'interpretare in chiave coloniarica latina i casi in cui le fonti ricordano la strutturazione di *oppida* provinciali ad opera delle autorità romane. Il sospetto, infatti, è che di norma si tratti piuttosto di interventi di natura “giuridico-urbanistica” i cui esiti sono assimilabili a quelli prodotti dalla pratica della *contributio*,⁴⁸ motivati da esigenze di controllo territoriale e attuati per diretta iniziativa di singoli magistrati, indipendentemente cioè da una preliminare pronuncia senatoria, secondo quella che fino a tutto il II sec. a.C. risulta essere la prassi attesa –come conferma, appunto, l'esempio di *Carteia*– nel caso di fondazioni propriamente coloniali:⁴⁹ questo ricorso, non necessariamente legato a finalità di carattere strettamente militare, è ben illustrato da Strabone in relazione alla strategia applicata da Roma nei territori iberici situati a nord del fiume *Tagus*.⁵⁰

Nell'ambito delle stesse province iberiche,⁵¹ andranno a mio avviso intesi in questa chiave i casi di *Tarraco* (206 a.C.),⁵² della *Turris Lascutana* (190-189 a.C.),⁵³ di *Complega* (178 a.C.),⁵⁴ di *Gracchuris* (178 a.C.)⁵⁵ e di *Iliturgi* (178 a.C.):⁵⁶ tutte comunità peregrine nei riguardi delle quali l'intervento romano, almeno inizialmente, non sembrerebbe aver comportato alcuna particolare forma di promozione.⁵⁷ Mi

⁴⁶ Cf. *infra*.

⁴⁷ *CIL* XII 982, 4414, 4528.

⁴⁸ Su questo vincolo giuridico cf. Laffi 1966, 99-158.

⁴⁹ Su questa prassi si veda Laffi 2001 [1988].

⁵⁰ Str. 3.3.5: Ἐθνη μὲν οὖν περὶ τριάκοντα τὴν χώραν νέμεται τὴν μετὰ τὸν Τάγον καὶ τῶν Ἀρτάβρων (...) οἱ πλείους αὐτῶν, τὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἀφέντες βίον, ἐν ληστηρίοις διετέλουν καὶ συνεχεῖ πολέμῳ πρὸς τε ἀλλήλους καὶ τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς διαβιόνοντες τὸν Τάγον, ἕως ἔπαυσαν αὐτοὺς Ῥωμαῖοι, ταπεινώσαντες καὶ κόμας ποιήσαντες τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς πλείστας, ἑνίας δὲ καὶ συνοικίζοντες βέλτιον (“Circa trenta popoli abitano la regione tra il *Tagus* e gli Artabri (...) per la maggior parte, disdegnando di vivere di agricoltura, si diedero al brigantaggio e cominciarono a muover guerra gli uni contro gli altri e contro i propri vicini, attraversando il *Tagus*, finché non li fermarono i Romani, i quali ridussero a villaggi la maggior parte delle loro città, mentre alcune ne accrebbero concentrando la popolazione”). Il contesto storico al quale allude il geografo è verosimilmente quello delle campagne militari di Bruto Callaico (138-136 a.C.): cf. Str. 3.3.1, 3.4.

⁵¹ Si veda il quadro tracciato da Bandelli 2002, di cui condivido tanto l'impostazione metodologica quanto –eccezion fatta per *Valentia*– le conclusioni. Per una opposta prospettiva cf. ora García Fernández 2009a e 2009b; Espinosa Espinosa 2014 e 2016.

⁵² Plin. *HN* 3.21: *colonia Tarracon, Scipionum opus, sicut Carthago Poenorum*; cf. Isid. *Etym.* 15.1.65: *Terraconam in Hispania Scipiones construxerunt*.

⁵³ *CIL* I² 614 (=ELRH v1): *L. Aimilius L. f. inpeirator decrevit / utei quei Hastensium servei / in Turri Lascutana habitarent / leiberei essent, agrum oppidumqu(e) / quod ea tempestate possedent / item possidere habereque / iousit dum poplus senatusque / Romanus vellet. Act(um) in castris / a(n)te d(i)em XII K(alendas) Februarias*.

⁵⁴ App. *Ib.* 43: (...) τῆς Κομπλέγας κατέσχε καὶ τῶν περιόικων. Τοὺς δὲ ἄπορους συνόκισε, καὶ γῆν αὐτοῖς διεμέτρει (Sempronio Gracco “sottomise la città di *Complega* e quanti erano stanziati nella zona. Vi concentrò i poveri ed assegnò loro le terre”).

⁵⁵ Liv. *Per.* 41.2: *Tib. Sempronius Gracchus procos. Celtiberos victos in deditionem accepit, monumentumque operum suorum Gracchurim oppidum in Hispania constituit*; cf. Fest. 86 L.: *Gracchuris urbs Hiberiae regionis, dicta a Graccho Sempronio, quae antea Ilurcis nominabatur*.

⁵⁶ *CIL* I² 2927 (=CIL II²/7, 32): *Ti. Sempronio Graccho / deductori / populus Iliturgitanus*.

⁵⁷ Ai casi citati può essere affiancato quello, più tardo e senza dubbio peculiare, documentato da App. *Ib.* 100: Πόλιν δ' ἑτέραν τῆς Κολένδης πλησίον ὄκουν μεγάδες Κελτιβήρων, οὓς Μάρκος Μάριος συμμαχίσαντας αὐτῷ κατὰ Λυσιτανῶν, τῆς βουλῆς ἐπιτροπέουσης, ὄκικει πρὸ πάντε ἐναντῶν (“Abitavano un'altra città nei pressi di *Colenda* delle tribù miste di Celtiberi le quali, alleate di Marco Mario durante una guerra contro i Lusitani, erano state lì insediate da lui, con il consenso del senato, cinque anni prima”). L'intervento si distingue dagli altri per le sue

sembrano decisive, in questo senso, le vicende di *Gracchuris*, ricordato da Plinio tra gli *oppida Latinorum veterum* del *conventus Caesaraugustanus*,⁵⁸ la cui elevazione al rango di *municipium Latinum* risale senz'altro ad età augusteo-tiberiana.⁵⁹ Dinamiche analoghe sono prospettabili anche per *Iliturgi*, la cui “deduzione” ad opera di Sempronio Gracco, se intesa in senso propriamente coloniaro, mal si concilia con il poleonimo *Forum Iulium* associato al centro,⁶⁰ che permette di postulare una sua iniziale costituzione come *forum* –verosimilmente contestuale all’attribuzione dello *ius Latii*, e preliminare alla definitiva promozione municipale– in epoca non anteriore all’età cesariana.

Nel caso poi dei centri di *Corduba* (169-168/152-151 a.C.)⁶¹ e di *Palma* e *Pollentia* (122 a.C.),⁶² se è pur vero che le fonti attestano esplicitamente la deduzione in loco di “coloni”, si dovrà piuttosto pensare –analogamente a quanto ipotizzato per *Aquae Sextiae*– all’insediamento all’interno delle comunità indigene di consistenti nuclei di cittadini romani, contestualmente organizzati in *conventus*. Per quanto concerne in particolare *Corduba*,⁶³ il centro ancora negli anni centrali del I sec. a.C. risulta essere un semplice *oppidum* sede di un *conventus civium Romanorum*,⁶⁴ che sembrerebbe detenere il pieno ed esclusivo controllo politico della città e quasi identificarsi con il suo intero corpo civico.⁶⁵

Proprio a realtà di questo tipo sono a mio avviso da riferire le allusioni, nel *corpus Caesarianum*, a milizie reclutate nelle *coloniae* (o tra i *coloni*) della Ulteriore,⁶⁶ dove

finalità –ricompensare gli *auxilia* che avevano affiancato le truppe romane durante la campagna militare del 102-101 a.C. (cf. *MRR* I, 568, 572)– e non è forse casuale che in questa specifica occasione sia espressamente ricordato il ruolo giocato dal senato, il quale in ogni caso parrebbe essersi limitato ad avallare l’iniziativa personale del magistrato. Sul contesto storico di questo episodio si veda da ultimo Sánchez Moreno 2017.

⁵⁸ Plin. *HN* 3.24.

⁵⁹ Come confermano le emissioni monetali locali *RPC* I 429-430: *MVNICIP GRACCVRRIS*, coniate durante il regno di Tiberio.

⁶⁰ Plin. *HN* 3.10.

⁶¹ Str. 3.2.1: Πλείστων δ’ ἦ τε Κόρδουβα ἠῆξεται, Μαρκέλλου κτίσμα, καὶ δόξη καὶ δυνάμει (...) ᾠκησάν τε ἐξ ἀρχῆς Ῥωμαίων τε καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἄνδρες ἐπίλεκτοι· καὶ δὴ καὶ πρώτην ἀποικίαν ταύτην εἰς τοῦσδε τοὺς τόπους ἔστειλαν Ῥωμαῖοι (“Ha avuto una crescita maggiore, sia in fama sia in potenza, *Corduba*, fondazione di Marcello (...) fu abitata in principio da uomini scelti, Romani e indigeni; inoltre, i Romani fecero di essa la prima colonia fondata in questi luoghi”). Su questa testimonianza si veda da ultima García Fernández 2014, per la quale la notizia relativa alla fondazione di Claudio Marcello andrebbe scissa dalla notazione sul primato temporale della colonia, da riferire alla successiva deduzione del 44-43 a.C.

⁶² Str. 3.5.1: Κακούργων δὲ τινῶν ὀλίγων κοινῶνίας συστησαμένων πρὸς τοὺς ἐν τοῖς πελάγεσι ληστής, διεβλήθησαν ἅπαντες, καὶ διέβη Μέτελλος ἐπ’ αὐτοὺς ὁ Βαλιαρικὸς προσαγορευθεὶς, ὅστις καὶ τὰς πόλεις ἔκτισε (...) Εἰσήγαγε δὲ ἐποίκους τρισχιλίους τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας Ῥωμαίων (“Quando alcuni pochi scellerati strinsero alleanza con i pirati del mare, tutti risultarono screditati, e contro di loro [gli abitanti delle isole Gimnesie] si mosse Metello detto Balearico, che tra l’altro fondò le città [di *Palma* e *Pollentia*] (...) Condusse così dall’Iberia tremila coloni romani”); cf. Mela 2.124: *Palma et Pollentia coloniae*. Su questo intervento si vedano Pena 2004 e –con altra prospettiva– Olesti 2010, 1014-1017.

⁶³ Sisani 2011, 688-690.

⁶⁴ *Caes. Civ.* 2.19.3, 21.1-2 (49 a.C.); *Auct. B. Alex.* 57.4-59.2 (48 a.C.).

⁶⁵ Particolarmente esplicita in questo senso la testimonianza di *Caes. Civ.* 2.21.1: *Caesar contione habita Cordubae omnibus generatim gratias agit: civibus Romanis, quod oppidum in sua potestate studuissent habere, Hispanis, quod praesidia expulissent*, che oppone ai *cives Romani* di *Corduba* gli *Hispani* delle altre comunità.

⁶⁶ *Caes. Civ.* 2.19.3: *Simul ipse Cordubae conventus per se portas Varroni clausit, custodias vigiliisque in turribus muroque disposuit, cohortis duas, quae colonicae appellabantur, cum eo casu venissent, tuendi oppidi causa apud se retinuit*; *Auct. B. Alex.* 56.4: *Equitum autem Romanorum dilectum instituit; quos ex omnibus conventibus coloniisque* [codd. β, colonisque codd. σ] *conscriptos transmarina militia perterritos ad sacramenti redemptionem vocabat*; *Auct. B. Hisp.* 7.4: *Aquilas et signa habuit XIII legionum. Sed ex quibus aliquid firmamenti se existimabat habere, duae fuerunt vernaculae* [codd., vernaculae <I> Mommsen] *quae a Trebonio*

il termine, piuttosto che testimoniare un diffuso ricorso in quest'area alla colonizzazione di diritto latino, parrebbe nuovamente alludere ad una presenza istituzionalmente strutturata di *cives Romani* all'interno delle *civitates peregrinae* della provincia. Mi pare in questo senso decisiva la testimonianza relativa al *dilectus* tenuto da Cassio Longino nella tarda estate del 48 a.C.,⁶⁷ limitato ai soli *equites Romani*, co-scritti “*ex omnibus conventibus coloni(i)sque*”: dove il nesso sembra esprimere, in endiadi, la reale consistenza giuridica di tali “colonie”.⁶⁸

Nel caso infine di *Italica* (206 a.C.),⁶⁹ nulla prova che l'intervento promosso da Scipione –la concentrazione in questo centro dei soldati dell'esercito romano feriti durante la battaglia di *Ilipa*– abbia avuto carattere permanente, tanto meno che esso si configuri come una vera e propria deduzione coloniarìa.⁷⁰ A sostegno di una precoce condizione privilegiata del centro si potrebbe invocare l'attestazione locale di un *praetor* –*M. Trahius*, verosimilmente un avo paterno dell'imperatore Traiano⁷¹– noto da una iscrizione musiva databile negli anni a cavallo tra il II e il I sec. a.C.:⁷² e tuttavia non è affatto certo che si tratti di un magistrato locale, a fronte in particolare dell'assenza di reali paralleli in area iberica,⁷³ circostanza quest'ultima che spinge ad identificare nel personaggio piuttosto un governatore della provincia *Uterior*, ossia un magistrato di Roma. L'esistenza di una verosimilmente significativa componente romano-italica all'interno della comunità⁷⁴ non contrasta con la sua eventuale condizione di *civitas peregrina*, la cui promozione parrebbe realizzarsi al più presto in età cesariana, all'atto della trasformazione del centro in *municipium civium Romanorum*.⁷⁵

I centri fin qui richiamati sono gli unici per i quali il sospetto di una possibile condizione coloniarìa latina vanta se non altro qualche minimo appiglio nelle testimonianze letterarie. In altri casi l'ipotesi appare fondata su argomenti ancora più deboli: in particolare, le attestazioni relative a magistrati con titolature e/o onomasti-

transfugerant, una facta ex coloniis quae [codd. β, *ex colonis qui* codd. σ] *fuertunt in his regionibus, quarta fuit Afraniana, ex Africa quam secum adduxerat.* Su queste testimonianze si veda Gabba 1973 [1970]; relativamente alle varianti offerte dai codici del *corpus Caesarianum*, si tenga conto che le famiglie β (codd. TVURW) e σ (codd. SL) costituiscono rami indipendenti della tradizione (Klotz 1927, vi-xvi) e pertanto le loro lezioni, da un punto di vista strettamente filologico, vanno giudicate di pari valore.

⁶⁷ Auct. *B. Alex.* 56.4.

⁶⁸ All'interno dello stesso *corpus Caesarianum*, un analogo uso improprio del termine *colonia* è riscontrabile in Hirt. *BG* 8.24.3, su cui si veda Sisani 2017.

⁶⁹ App. *Ib.* 38: Καὶ αὐτοῖς ὁ Σκιπίων ὀλίγην στρατιὰν ὡς ἐπὶ εἰρήνῃ καταλιπὼν, συνέκτισε τοὺς τραυματίας ἐς πόλιν, ἣν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας Ἰταλικὴν ἐκάλεσε (“Scipione, lasciato ad essi [i governatori delle province iberiche] un piccolo esercito per mantenere la pace, concentrò i soldati feriti in una città, che chiamò *Italica* da *Italia*”).

⁷⁰ Cadiou 2008a, 636-640.

⁷¹ Canto 2010. Il gentilizio –decisamente raro, ma ben attestato nell'ambito delle province iberiche (*CIL* II²/7, 547; *CILA* 2, 225; *CILA* 3, 383; *CILCC* III 1139)– è senza dubbio di origine centro-italica: cf. *CIL* IX 1484 (*ager Ligurum Baebianorum*), *CIL* IX 1529 (*ager Beneventanus*); *CIL* XI 4686 (*Tuder*).

⁷² *CILA* 3, 578 (=ELRH v23): *M. Trahius C. f. praetor AP[- - -] / de stipe idemq(ue) caul[as - - -]*. Cf. Caballos Rufino 1987-1988.

⁷³ Le uniche comunità a risultare rette da *praetores* sono la *civitas foederata* di *Bocchorum* (*CIL* II 3695, del 6 d.C.) e la *colonia civium Romanorum* di *Lepida Celsa* (*RPC* I 261-264, del 44-36 a.C.). Il titolo di *praetor* attestato dalla *tabula Contrebiensis* (*CIL* I² 2951a = *ELRH* c9) sarà invece semplicemente da intendere come *interpretatio* latina della suprema magistratura locale; così anche il *praetor* saguntino di Liv. 21.12.7.

⁷⁴ Una testimonianza precoce di tale presenza è offerta dal caso dell'italicense *C. Marcius*, menzionato da Appiano (*Ib.* 66) in relazione ai fatti del 143 a.C.: cf. García Fernández 2009a, 385-386.

⁷⁵ Il centro, di cui Plinio (*HN* 3.11) non esplicita lo *status*, va senza dubbio contato nel novero dei dieci *municipia civium Romanorum* della *Baetica* (Plin. *HN* 3.7), solo due dei quali –*Regina* e *Gades*– identificabili con certezza: cf. ora Sisani 2018, 50-60.

ca romane, documentati con funzione monetale da emissioni locali di cronologia apparentemente risalente (*ante* 44 a.C.).⁷⁶

L'ambiguità di questa documentazione risiede in primo luogo nella difficoltà di dare ad essa un inquadramento cronologico sicuro: alle proposte di datazione "alta", che vorrebbero far risalire la gran parte di tali emissioni già al II sec. a.C., si oppone infatti il sospetto che in molti casi esse siano piuttosto da collocare ben dentro il I sec. a.C., con tutto ciò che ne consegue sul piano della corretta ricostruzione dei tempi e dei modi degli sviluppi istituzionali delle comunità emittenti. A ciò si aggiunga che, se è pur vero che una formula onomastica di tipo romano denuncia la condizione giuridica privilegiata –romana o latina– del possessore,⁷⁷ un magistrato monetale non va necessariamente identificato con un magistrato municipale. Nel caso ad esempio delle isolate emissioni di *Corduba*⁷⁸ e di *Urso*⁷⁹ sottoscritte da *quaestores*, è forte il sospetto che esse –qualunque sia la loro cronologia– siano il prodotto di zecche militari:⁸⁰ una chiave interpretativa che può essere estesa anche ad altri casi, ed in particolare alle emissioni locali eventualmente collocabili nei concitati anni del *bellum Sertorianum* (82-72 a.C.) o del *bellum Hispaniense* (47-45 a.C.).⁸¹

Questa lettura permetterebbe del resto di spiegare il carattere effimero che caratterizza, a livello numerico e temporale, la gran parte di queste emissioni "latine" di cronologia risalente. L'unica eccezione– tolti i casi di *Valentia* e di *Saguntum*, su cui avremo modo di tornare– è di fatto costituita dalla zecca di *Castulo*, già attiva dalla fine del III sec. a.C., le cui emissioni più recenti (VI-X), senza dubbio distribuite nell'arco di vari decenni, risultano sottoscritte da magistrati con onomastica romana⁸² (Fig. 2).

⁷⁶ *Quaestores*: *Corduba* (LMRS², nr. 77), *Urso* (LMRS², nrr. 288, 1054), *Valentia* (LMRS², nrr. 950-955, 1216). *Aediles*: *Acinippo* (LMRS², nr. 5), *Baelo* (LMRS², nr. 28), *Obulco* (LMRS², nrr. 211-212). Magistrati privi di titolatura ma con onomastica romana: *Baelo* (LMRS², nrr. 25-26), *Brutobriga* (LMRS², nr. 321), *Castulo* (LMRS², nrr. 304-305=1140-1141, 585-598, 1137-1138), *Corduba* (LMRS², nr. 1006), *Lascuta* (LMRS², nrr. 302-303, 1031), *Myrtilis* (LMRS², nrr. 358-359), *Onuba* (LMRS², nrr. 224-226), *Osset* (LMRS², nrr. 230-231), *Saguntum* (LMRS², nrr. 843, 847-848, 1174-1184), *Salacia* (LMRS², nr. 388), *Toletum* (LMRS², nr. 927), *Vesci* (LMRS², nr. 297). Tra questi centri, *Castulo*, *Myrtilis* e *Salacia* sono qualificati da Plinio come *oppida Latina*, *Lascuta* e *Toletum* come *oppida stipendiaria*.

⁷⁷ García Fernández 2011.

⁷⁸ CNH Corduba 1-4: CN IVLI L F Q.

⁷⁹ CNH Ursone 1-5: L AP DEC Q; 6-7: M ARC Q. L'emissione di *Myrtilis* CNH Mirtilis 1-3: L AP DEC è apparentemente sottoscritta dallo stesso magistrato operante a *Urso*.

⁸⁰ Cf. da ultimo Amela Valverde 2012.

⁸¹ Possono essere lette in questa chiave anche alcune testimonianze epigrafiche di cronologia risalente relative a magistrati con onomastica romana. È il caso, in particolare, di tre iscrizioni concernenti la realizzazione di interventi edilizi legati ad apprestamenti difensivi: Saquete – Guerra Millán 2015, da *Metellinum*: [- - - d]u[m] (?) mur(um) et a++[- - -] / [Q.] Caecilius Sex. f. Teirus / Q. Caecilius Q. f. Segoss(us) / aedil(es) f(aciunda) c(traverunt); CIL I² 2275 (=IRILAD² 65), da *Lucentum*: [-] Tadius M. f. / Rufus) praefectus tur(rim) / faciundam) coer(avit); CIL II² 5, 521 (=ELRH v38), da *Sabetum*: L. Lentulo C. Marcello co(n)s(ulibus) / Q. Cassio C. f. Long(ino) tr(ibun) pl(ebis) pro pr(aetore) / Binsnes Vercellonis f. Xvir maxs(umus) / M. Coranus Acrin(i) f. Alps / aedilis portam faciundam) / coer(averunt) [d]e sua pecun(ia). L'iscrizione di *Metellinum* risale quasi certamente agli anni del *bellum Sertorianum* e può essere ragionevolmente posta in relazione con la creazione stessa della piazzaforte ad opera di Q. Cecilio Metello Pio (Cadiou 2008a, 352-353): i due *aediles* –appartenenti a famiglie verosimilmente locali, i cui membri dovettero ottenere la cittadinanza romana *singillatim* dallo stesso proconsole (cf. Cic. *Arch.* 26; *Balb.* 50-51)– sono senza dubbio espressione di una embrionale struttura amministrativa interna al presidio, da leggere in ogni caso in contesto strettamente militare. Nel caso di *Lucentum* –*oppidum Latinum* (Plin. *HN* 3.20) costituito a *municipium* (IRILAD² 62) solo nel corso dell'età augustea– nulla obbliga ad identificare nel personaggio menzionato un magistrato municipale: si tratterà piuttosto di un funzionario straordinario (*praefectus operi faciundo*) nominato in seno al presidio romano di stanza nella città, verosimilmente nel contesto degli scontri tra cesariani e pompeiani. L'iscrizione di *Sabetum*, datata al 49 a.C. e da riferire allo stesso contesto storico, documenta una coppia magistratuale "ibrida" composta da un *peregrinus* e da un *civis Romanus* di origine verosimilmente locale, la cui promozione (*virtutis causa*?) non dice nulla, tuttavia, sullo statuto giuridico della comunità in quest'epoca.

⁸² DCPH Kaštילו 32-46. L'emissione VI è databile al 90-70 a.C., le emissioni VII-X all'80-45 a.C.

emiss.	nr.	nominale	legenda (<i>recto</i>)	legenda (<i>verso</i>)
VI	32	semisse	CN VOC ST F	CN FVL <u>CN F</u> kaštilo
	33	semisse	CN VOC ST F	CN FVL CN kaštilo
	34	semisse	CN VOC ST	
	35	semisse		CN
	36	quadrante	CN VOC ST F	CN FVL <u>CN F</u> kaštilo
VII	37	asse	SACAL IS CER	SO CED CAST
	38	semisse	M VAL	C COR
VIII	39	asse	C AEL M ISC	M FVL
	40	semisse	M PO PILLI M F	P COE STA RE F
	41	quadrante	<u>AP</u> CLO	C <u>AVE</u> A POS
IX	42	asse	L QV <u>L F</u> Q IS C F	M C F
	42*	asse	L CV <u>L F</u> Q IS C F	M C F
	43	semisse	M BA <u>L F</u>	M Q F
	44	semisse	M BA L F	
	45	semisse	M BA <u>P F</u>	
X	46	semisse	M VIRIL M BA	

Figura 2. La zecca di *Castulo*: serie emesse tra il 90 e il 45 a.C. circa.

È difficile fare ipotesi sul contesto istituzionale che può aver prodotto questo tipo di emissioni, la più antica delle quali tra l'altro reca ancora in legenda il poleonimo in lingua iberica e che in ogni caso sembrerebbero tutte da datare nella prima metà del I sec. a.C. Il centro è ricordato da Plinio tra gli *oppida Latii veteris del conventus Carthaginensis*,⁸³ ma si tratta di una promozione giuridica apparentemente non anteriore all'età cesariana: almeno a giudicare dalla denominazione –*Castulonenses qui Caesarii Iuvenales appellantur*– dei suoi abitanti. Con tutte le cautele del caso, non escluderei che la marca latina che caratterizza le emissioni di *Castulo* già a partire dal principio del I sec. a.C. sia in qualche rapporto da un lato con la feroce repressione attuata nei confronti della comunità dall'esercito romano nel 97 a.C.,⁸⁴ dall'altro con la verosimilmente precoce e consistente presenza romano-italica nell'area, impegnata nello sfruttamento delle ricche risorse minerarie locali;⁸⁵ pur restando incerti gli esiti inizialmente prodotti da questi fattori sull'assetto giuridico-amministrativo del centro.

Con altra prospettiva, l'argomento onomastico è stato utilizzato anche per postulare la condizione latina, da epoca anteriore all'89 a.C., del centro di *Ilerda*. La suggestione nasce in questo caso dalle formule onomastiche dei tre cavalieri ilderdenses –(?) *Ota cilius Suisetarten f.*, *Cn. Cornelius Nesille f.*, *P. Fabius Enasagin f.*– menzionati nel decreto di Pompeo Strabone del novembre dell'89 a.C. relativo alla con-

⁸³ Plin. *HN* 3.25.

⁸⁴ Plu. *Sert.* 3.5-10. La città, colpevole di aver congiurato contro le truppe romane lì accampate, venne prontamente occupata da Sertorio –all'epoca tribuno militare del proconsole Didio– che a detta di Plutarco avrebbe ordinato il massacro dell'intera popolazione maschile adulta.

⁸⁵ Str. 3.2.10-11.

cessione *virtutis causa* della cittadinanza romana ai membri della *turma Salluitana*.⁸⁶ I tre cavalieri sono gli unici, nel lungo elenco dei beneficiari, a fregiarsi di una onomastica di tipo romano: una circostanza che ha indotto a vedervi non già dei semplici *peregrini* ma dei *cives Latini*, con ciò che ne consegue in relazione allo statuto di *Ilerda*, senz'altro identificata come una ulteriore colonia latina della penisola iberica, poi promossa –entro l'età augustea– a *municipium civium Romanorum*.⁸⁷

La spiegazione, a mio avviso, è un'altra, ed è suggerita dalla coincidenza tra l'onomastica di due dei tre ilerdensi e quella di alcuni membri del *consilium* di Pompeo Strabone (ll. 4-13), che annovera ben due esponenti della poco diffusa *gens Otacilia* (*M'. Otacilius* della tribù Pollia, *L. Otacilius* della tribù Pupinia) e un esponente della *gens Cornelia* (*Cn. Cornelius* della tribù Palatina), il cui prenome, tra l'altro, è lo stesso utilizzato dall'omonimo cavaliere iberico. Tenendo nel dovuto conto la lacuna che interessa questa sezione dell'iscrizione –al cui interno non farebbe difficoltà restituire la menzione di un *P. Fabius*⁸⁸– e la relativa rarità del gentilizio *Otacilius*, mi sembra che la soluzione si imponga da sola: i tre cavalieri ilerdensi figurano, nel testo del decreto, già con l'onomastica assunta all'atto stesso della concessione della cittadinanza romana, evidentemente calcata su quella di quei membri del *consilium* che dovettero agire, nei loro riguardi, in funzione di *patroni*.

Sgombrato il campo da quelle che rischiano di risultare autentiche forzature nella lettura delle fonti antiche, restano da analizzare gli interventi promossi dalle autorità romane nella penisola iberica durante gli anni 139-138 a.C., ed in particolare le vicende istituzionali del centro di *Valentia*:

Καὶ τὸν διαδεξάμενον αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν Ταύταμον καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ καταπληξάμενος καὶ σπονδὰς οἷας ἐβούλετο θέσθαι παρασκευασάμενος, ἔδωκε χῶραν καὶ πόλιν εἰς κατοίκησιν.⁸⁹

Ὁ δὲ ὄπλα τε αὐτοῦς ἀφείλετο ἅπαντα, καὶ γῆν ἔδωκεν ἰκανήν, ἵνα μὴ λιηστεύοιεν ἐξ ἀπορίας.⁹⁰

*Iunius Brutus cos. in Hispania iis qui sub Viriatho militaverant agros et oppidum dedit, quod vocatum est Valentia.*⁹¹

⁸⁶ *CIL* I² 709, cf. p. 714 (= *CIL* VI 37045). I nomi del primo e del terzo personaggio figurano sul bronzo nelle forme OOTACILIVS·SVISETARTEN·F e P·EABIVS·ENASAGIN·F. In entrambi i casi siamo di fronte a evidenti errori di incisione, il secondo dei quali certamente originato dalla meccanica anticipazione, quale prima lettera del gentilizio, della prima lettera (E) del prenome paterno; nel caso di OOTACILIVS, si ha a mio avviso un errore analogo, che di fatto impedisce di conoscere il prenome del personaggio, all'atto di scrivere il quale l'incisore ha semplicemente anticipato, raddoppiandola, la prima lettera (o) del gentilizio: gli emendamenti di norma proposti –<C> vel <Q> OTACILIVS– non hanno dunque ragion d'essere.

⁸⁷ Il centro è elencato da Plinio (*HN* 3.24) tra gli *oppida civium Romanorum* del *conventus Caesaraugustanus*; l'assetto duovirale e l'iscrizione alla tribù Galeria orientano per una promozione a *municipium* in età post-cesariana.

⁸⁸ Nell'elenco dei cinquantanove membri del *consilium* (cf. Cichorius 1922, 130-185), risultano totalmente o parzialmente perduti in lacuna (ll. 4-7) i nomi dei nrr. 3: [*M. Caecilius* (?) -f. - - -], 4: [*Ser. Sulpi*]cius (?) C. f. *Ani*(ensis), 9: [- - -], 15: L. [- - -], 16: [- - -] f. *Suc*(cusana), 22: [- - -]+++[- - -] M. f. [-]r(- - -).

⁸⁹ D.S. 33.1.4: “E dopo che [Servilio Cepione] ebbe terrorizzato Tautamo –che era succeduto [a Viriatio] come comandante supremo– e il suo esercito e aver firmato una pace secondo i termini che egli stesso aveva voluto, diede [ai Lusitani] un territorio e una città dove abitare”.

⁹⁰ App. *Ib.* 75: “[Servilio Cepione] tolse [ai Lusitani] tutte le armi e diede loro terra sufficiente, affinché non fossero costretti per necessità al brigantaggio”.

⁹¹ Liv. *Per.* 55.4.

(...) ὁ δ' Ἄνας πρὸς νότον ἐπιστρέφει, τὴν μεσοποταμίαν ἀφορίζων, ἣν Κελτικοὶ νέμονται τὸ πλεόν καὶ τῶν Λυσιτανῶν τινες, ἐκ τῆς περαιίας τοῦ Τάγου μετοικισθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων.⁹²

Βρουτοβρία, πόλις μεταξὺ Βαίτιος ποταμοῦ καὶ Τουρδιτανῶν· δηλοῖ δὲ Βρουτούπολιν.⁹³

La fonte liviana –complice, senza dubbio, l'intervento di sintesi operato dall'autore della *periocha*– risulta per più versi problematica. Ad intendere alla lettera questa testimonianza, *Valentia* sarebbe stata fondata nel 138 a.C. da Bruto Callaico per insediarvi i Lusitani che avevano combattuto al comando di Viriato, ma non si vedono francamente le finalità di un simile intervento, tanto più che secondo Diodoro gli stessi soggetti già nel 139 a.C. avevano ricevuto terre –così anche per Appiano– e un *oppidum* da Servilio Cepione: terre e *oppidum* verosimilmente da localizzare non già nella lontana Edetania ma, sulla scorta della testimonianza di Strabone, nell'assai più prossima regione compresa tra i bassi corsi dell'*Anas* e del *Tagus*.⁹⁴

L'intervento di Bruto Callaico si inquadra certo meglio se pensato piuttosto in funzione dei veterani italici della campagna del 140-139 a.C.,⁹⁵ smobilitati subito prima di dare avvio alle nuove operazioni militari contro Lusitani e Callaeci. L'ipotesi resta valida indipendentemente dalle possibili interpretazioni della locuzione “*qui sub Viriatho militaverant*” utilizzata dalla *periocha*, dove il costrutto “*sub Viriatho*” è forse da intendere in senso banalmente temporale (“al tempo di Viriato”). Viceversa, si dovrà postulare che l'epitomatore abbia fuso la notizia della deduzione di *Valentia* con l'azione svolta da Bruto Callaico a completamento del progetto di Servilio Cepione concernente i Lusitani, ed in questo caso l'*oppidum* assegnato a questi ultimi potrebbe eventualmente identificarsi con *Brutobriga* –da localizzare, in base alla testimonianza di Stefano di Bisanzio, nella stessa regione indicata da Strabone– la cui fondazione tuttavia può anche risalire agli anni 137-136 a.C. ed essere piuttosto in relazione con la nuova campagna di pacificazione avviata nel 138 a.C.

Al di là di questi aspetti, resta da determinare la natura giuridica della fondazione di *Valentia*, oscurata anch'essa dalla fisiologica reticenza della *periocha* liviana. In questo senso, il carattere apparentemente personale dell'iniziativa –*Iunius Brutus* (...) *agros et oppidum dedit*– è in marcato contrasto con la scelta di un poleonimo il quale, a differenza del caso di *Brutobriga*, richiama piuttosto il criterio di marca augurale spesso adottato in relazione alle deduzioni di natura propriamente coloniarie. L'ipotesi di identificare in *Valentia* una vera e propria colonia, giocoforza di diritto latino, è del resto sostenuta dalla documentazione numismatica, che permette di istituire uno stretto parallelo tra la struttura istituzionale di questo centro e quella della colonia di *Carteia*.

La zecca locale di *Valentia* (**Fig. 3**) emette tre serie monetali databili tra i decenni finali del II sec. a.C. ed il principio del secolo successivo,⁹⁶ tutte a legenda latina e

⁹² Str. 3.1.6: “(...) mentre l'*Anas* scorre deviando verso sud, delimitando una regione intermedia abitata per la maggior parte dai Celti e da alcuni Lusitani, trapiantati qui dalla riva opposta del *Tagus* ad opera dei Romani”.

⁹³ St. Byz. 187 M: “*Brutobriga*, città tra il fiume *Baetis* e i Turdetani: significa ‘città di Bruto’”.

⁹⁴ Pina Polo 2009, 282-283.

⁹⁵ L'origine romano-italica dei coloni insediati a *Valentia* è del resto suggerita dall'epigrafia del centro: in particolare dai numerosi graffiti ceramici in lingua latina restituiti dall'area urbana (De Hoz García Bellido *et alii* 2013), databili nei decenni immediatamente successivi alla fondazione.

⁹⁶ Ripollès 1988. La prima serie è databile intorno al 130 a.C., le altre a cavallo tra II e I sec. a.C.

serie	nrr.	nominale	legenda (<i>recto</i>)	legenda (<i>verso</i>)
I	1-20	asse	C LVCIEN C MVNI Q	VALENTIA
	21	semisse		VAL
	22	quadrante		
II	23-58	asse	T AH(I) T F L TRINI L F Q	VALENTIA
	59-62	semisse		VAL
	63-66	semisse	T AT L TR	VAL
	67-68	quadrante		
III	69-86	asse	L CORANI C NVMI Q	VALENTIA

Figura 3. La zecca di *Valentia*.

sottoscritte da coppie di *quaestores* con onomastica romana:⁹⁷ un tratto caratteristico –come si è già avuto modo di rilevare– appunto delle colonie latine e della stessa *Carteia*. Rispetto a quest’ultimo centro, la breve vita della zecca di *Valentia* non consente purtroppo di ricostruire gli sviluppi istituzionali del centro, in particolare per quanto concerne una sua eventualmente precoce promozione municipale in virtù della *lex Iulia* del 90 a.C.: circostanza da spiegare alla luce delle particolari vicende storiche della città, base operativa di Sertorio⁹⁸ occupata e distrutta da Pompeo nel 75 a.C.,⁹⁹ ed apparentemente ricostituita come comunità dotata di una propria individualità amministrativa solo al momento della deduzione in loco, in età triumvirale-augustea, di una colonia di veterani.¹⁰⁰

In merito a tali sviluppi,¹⁰¹ è in ogni caso metodologicamente inopportuno, a mio avviso, continuare ad evocare la nota testimonianza epigrafica rappresentata dalla dedica cuprense al console del 60 a.C. *L. Afranius*,¹⁰² sottoscritta dai *conscripti et coloni coloniae Valentinorum*, a fronte dell’eventualità che il centro in questione sia piuttosto da identificare con l’omonima *colonia civium Romanorum* della Gallia Narbonense. Rivestono semmai maggior significato le vicende familiari del tribuno della plebe del 90 a.C. *Q. Varius Severus Hispanus/Sucronensis –propter obscurum ius civitatis Hybrida cognominatus*¹⁰³ – che in virtù del suo *status* giuridico e della sua formula onomastica possiamo ritenere figlio di un cittadino romano residente a *Sucro* e di una donna locale dotata di *conubium*. Il luogo di nascita del personaggio è un forte indizio per identificare nella madre una cittadina della vicina *Valentia*, comunità che in questa prospettiva risulterebbe dunque godere già nei decenni finali

⁹⁷ Sull’onomastica di questi magistrati –tutti di origine italica– cf. Pena 1986.

⁹⁸ Cf. Flor. 2.10.9.

⁹⁹ Sall. *Hist.* 2.98.6 M. (= 2.82.6 McG.); Plu. *Pomp.* 18.5.

¹⁰⁰ Il centro, ascritto alla tribù Galeria, è qualificato come *colonia (civium Romanorum)* in Plin. *HN* 3.20. La deduzione, che dovette incorporare quanto rimaneva degli originari abitanti del centro, portò apparentemente alla nascita di una comunità “doppia”, composta da *Valentini veterani* (*CIL* II²/14, 24-26, dell’inizio del II sec. d.C.) e *Valentini veteres* (menzionati congiuntamente ai primi in iscrizioni del III sec. d.C.: *CIL* II²/14, 14-19, 21-22) e dotata di due *ordines decurionum* (*CIL* II²/14, 26-27).

¹⁰¹ Pena 1989. Per una recente messa a punto della questione si veda Cadiou 2008b.

¹⁰² *CIL* I² 752: *L. Afr[an]io A. f. / co(n)s(uli) / consc[r]ip(ti) et c[ol](oni) / col[oniae] Vale[nt](inorum)*].

¹⁰³ Val. Max. 8.6.4. Cf. Wiseman 1971, 270, nr. 465.

del II sec. a.C. di un diritto come lo *ius conubii* caratteristico, seppure in via non esclusiva, proprio delle colonie latine.

L'ipotesizzato statuto coloniaro di *Valentia* consentirebbe del resto di spiegare alcune peculiarità della sua deduzione, che distinguono il caso da tutti gli altri interventi promossi dalle autorità romane nelle province iberiche. L'*oppidum* – caso unico nell'ambito delle fondazioni romane della penisola – sorge apparentemente *in vacuo*, in una località sub-costiera strategicamente collocata in rapporto alla viabilità sia terrestre che fluviale e marittima:¹⁰⁴ caratteri, questi ultimi, che fanno del centro l'ideale controparte settentrionale di *Carteia*. Questi aspetti permettono di attribuire alla deduzione specifiche finalità di controllo territoriale, pienamente in linea con quelle che informano la colonizzazione latina di tipo tradizionale: finalità cui ben si adatta la stessa marca militare del contingente coloniaro, che fa di *Valentia* una vera e propria colonia di veterani, del tutto priva di precedenti su suolo provinciale – il caso di *Italica*, si è detto, ha altra natura – ma che può richiamare in certo modo l'origine “castrense” degli *hybridae* dedotti a *Carteia*.

2. Lo *ius Latii*: una creazione dell'89 a.C.

A fronte di quanto sono venuto argomentando, mi sembra ragionevole affermare che, al di fuori dei casi di *Carteia* e di *Valentia*, non si registrano altri esempi sicuri del ricorso alla colonizzazione di diritto latino tra il 180 e l'89 a.C. Entrambi i casi, come si è visto, si inquadrano perfettamente nel solco della tradizione, per quanto riguarda non solo la forma e la prassi della deduzione, ma anche le sue finalità: la dislocazione in località strategiche di contingenti coloniali – i figli di legionari e di donne iberiche a *Carteia*, i veterani italici della campagna contro Viriato a *Valentia* – legati direttamente o indirettamente alla presenza militare romana nella penisola e composti in via esclusiva da soggetti che vantavano *de iure* o *de facto* origine romano-italica.

Il fatto che *Carteia* e *Valentia* siano colonie in senso proprio induce a formulare una cruciale puntualizzazione: fino al principio del I sec. a.C., evidentemente, la chiave coloniarica latina non aveva ancora assunto il carattere di strumento funzionale alla promozione giuridica delle comunità locali. In assenza di altri precedenti, si dovrà dunque concludere che tale nuova funzione sia stata sperimentata per la prima volta proprio in relazione alla provincia della Gallia Cisalpina, nel contesto del riassetto giuridico e amministrativo dell'intera penisola attuato negli anni 90-89 a.C. Proprio questo contesto fornisce del resto la migliore giustificazione per l'elaborazione di un strumento giuridico come lo *ius Latii*, la cui funzione era appunto quella di favorire – grazie agli effetti combinati dello *ius adipiscendae civitatis per magistratum* e dello *ius conubii* – la graduale e controllata naturalizzazione delle élites locali.

Nel 90 a.C. il territorio della provincia risultava non solo profondamente romanizzato, ma diffusamente occupato da consistenti nuclei di *cives* romani: all'interno del solo settore a nord del Rubicone, erano presenti – tra *coloniae* (*Dertona*, *Eporedia*, *Mutina*, *Parma*) e *municipia* (*Aquileia*, *Bononia*, *Cremona*, *Placentia*) – ben otto comunità di diritto romano, oltre ai comparti (come quello dell'*ager Ligustinus et Gallicus*) popolati da coloni viritani. In questo specifico contesto territoriale, che fino ad appena un decennio prima costituiva ancora parte integrante dell'Italia, le

¹⁰⁴ Per una sintesi del quadro archeologico e topografico si veda Ribera Lacomba – Jiménez Salvador 2012.

previsioni della *lex Iulia* –che aveva escluso dalla cittadinanza i *socii* provinciali, ad eccezione delle sole comunità di diritto latino– avevano di fatto ingenerato una infelice disparità di trattamento che rendeva impellente l’elaborazione di una soluzione giuridica adeguata: la *lex Pompeia* dell’89 a.C. si configura, in questo senso, come un efficace compromesso, orientato a sanare almeno in via transitoria la questione.

La legge dovette in primo luogo prevedere la promozione a colonie latine fittizie di tutte le *civitates foederatae* cisalpine già strutturate in forma urbana. La concessione dello *ius Latii* parrebbe invece aver avuto una applicazione ancora più ampia, arrivando a coinvolgere anche quelle comunità “minori” le quali –in quanto prive di un assetto istituzionale sufficientemente definito e nel rispetto, forse, di antichi legami di dipendenza¹⁰⁵ vennero *adtributae* a centri dotati di compiuta autonomia amministrativa.¹⁰⁶ È quanto deve ricavarsi dalla lettura congiunta di due passi di Plinio:

*Verso deinde in Italiam pectore Alpium Latini iuris Euganae gentes, quarum oppida XXXIII enumerat Cato. Ex iis Trumplini, venalis cum agris suis populus, dein Camunni conpluresque similes finitimis adtributi municipiis.*¹⁰⁷

*Non alienum videtur hoc loco subicere inscriptionem e tropaeo Alpium, quae talis est: IMP. CAESARI DIVI FILIO AVG. PONT. MAX., IMP. XIII, TR. POT. XVII, S.P.Q.R. QVOD EIVS DVCTV AVSPICIISQVE GENTES ALPINAЕ OMNES QVAE A MARI SVPERO AD INFERVM PERTINEBANT SVB IMPERIVM P.R. SVNT REDACTAE. GENTES ALPINAЕ DEVICTAE: TRVMPILINI, CAMVNNI, VENOS- TES, VENNONETES, ISARCI, BREVNI, GENAVNES, FOCVNATES, VINDELICORVM GENTES QVATTVOR, COSVANETES, RVCINATES, LICATES, CATENATES, AMBISONTES, RVGVSCI, SVANETES, CALVCONES, BRIXENETES, LEPONTI, VBERI, NANTVATES, SEDVNI, VARAGRI, SALASSI, ACITAVONES, MEDVLLI, VCENNI, CATVRIGES, BRIGIANI, SOGIONTI, BRODIONTI, NEMALONI, EDENATES, VESVBIANI, VEAMI- NI, GALLITAE, TRIVLLATI, ECDINI, VERGVNNI, EGVNI, TVRI, NEMATVRI, ORATELLI, NERVSI, VELAVNI, SVETRI. Non sunt adiectae Cottianae civitates XV, quae non fuerant hostiles, item adtributae municipiis lege Pompeia.*¹⁰⁸

Nel novero delle *Euganae gentes* che godevano dello *ius Latii*, l’espressa menzione dei soli *Trumplini* e *Camunni* induce a distinguere sul piano degli sviluppi storico-amministrativi le vicende di queste due comunità –entrambe presenti nell’elencazione del *tropaeum Alpium*– da quelle dei *populi* “*fnitimis adtributi municipiis*”: questi ultimi dovranno nello specifico identificarsi, come assicura lo strettissimo parallelo testuale tra i due passi, con le *civitates* alpine “*adtributae municipiis lege Pompeia*” le quali, al pari delle *Cottianae civitates*, non figuravano tra le *gentes devictae* del *tropaeum Alpium*, evidentemente perché esterne alle aree soggiogate tra il 25 e il 14 a.C.¹⁰⁹ Si potrà pensare a comunità della fascia prealpina –in particolare quella centro-orientale– comprese entro i confini della Gallia Cisalpina fin dall’epoca di istituzione della provincia, la cui promozione giuridica e successiva *adtributio*

¹⁰⁵ Analoghi a quelli ad esempio documentati, per la fine del II sec. a.C., dalla *sententia Minuciorum* (CIL I² 584).

¹⁰⁶ Sulla questione si veda ora Faoro 2015, 173-182.

¹⁰⁷ Plin. *HN* 3.133-134.

¹⁰⁸ Plin. *HN* 3.138. Che la *lex Pompeia* menzionata da Plinio sia da attribuire a Pompeo Strabone e debba quindi identificarsi con la stessa legge che nell’89 a.C. portò all’istituzione delle colonie latine fittizie della Cisalpina resta a mio avviso la soluzione più semplice (*pace* Luraschi 1979, 189-209, che fa risalire il provvedimento pliniano ad età triumvirale-augustea).

¹⁰⁹ Sulla conquista e la strutturazione dei distretti alpini si veda Laffi 2001 [1976].

ai centri vicini poterono realizzarsi, in forma contestuale, già nell'89 a.C.:¹¹⁰ una soluzione estesa –in connessione o meno al riconoscimento dello *ius Latii*– ad ulteriori e più eccentrici settori solo ad opera di Augusto, nel quadro della ristrutturazione amministrativa del confine settentrionale dell'Italia.¹¹¹

Il cardine giuridico delle promozioni *ex lege Pompeia*, come risulta ben chiaro già dalla stessa testimonianza di Asconio, era costituito dalla previsione concernente la concessione della cittadinanza romana a quanti avessero gerito una regolare magistratura,¹¹² nonché –verosimilmente– ai loro figli e nipoti:¹¹³ una disposizione che in regime di *conubium* avrebbe portato negli anni alla progressiva naturalizzazione di fette sempre più ampie della società locale. L'evidente centralità di questa previsione induce a credere che lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* sia una autentica creazione della *lex Pompeia*, in quanto elemento costitutivo e caratterizzante del nuovo 'Gemeinderecht' da essa elaborato, che andava a reinterpretare, aggiornandone tanto le finalità pratiche quanto gli aspetti giuridici, il concetto stesso di *Latinitas*, la cui forma originaria era stata ormai cancellata dalla generalizzata promozione municipale dell'antico *nomen Latinum* nel 90 a.C.

Non sarà senza significato che le altre menzioni esplicite, per l'età repubblicana, di questo peculiare regime giuridico siano tutte relative a contesti storico-istituziona-

¹¹⁰ Nel loro novero possono ad esempio rientrare alcune comunità della *regio X* –i *Farraticani* nel bresciano, gli *Arusnates* e i *Verates* nel veronese, i *Misquilesens* nell'asolano, i *Laebactes* nel bellunese, gli *Scaredrani* nel trentino– che in età imperiale risultano costituire altrettanti *pagi* ormai pienamente integrati nei *territoria* dei centri maggiori, la cui marcata connotazione "etnica" va verosimilmente intesa come il retaggio di una originaria individualità istituzionale: su queste realtà rimando a Sisani 2011, 632-636. Un caso analogo nella *regio XI* –recentemente segnalatomi da Giovanni Mennella– è quello del *pagus Agaminorum* (CIL V 6587), nel novarese.

¹¹¹ Faoro 2015, 182-197. I casi certi –oltre a quello dei *Camunni* e dei *Trumplini*, *adtributi a Brixia*– riguardano gli *Anauni*, i *Sinduni* e i *Tulliasces*, *adtributi a Tridentum* (cf. CIL V 5050), e i *Carni* e i *Catali*, *adtributi a Tergeste* (cf. CIL V 532); per contro, nel caso dei *Benacenses* e dei *Sabini* –comunità stanziate tra la riva occidentale del lago di Garda e la Val Sabbia ed entrambe assenti, a differenza dei *Camunni* e dei *Trumplini*, dall'elenco del *tropaeum Alpium*– nulla esclude che l'*adtributio a Brixia* risalga già all'89 a.C. Relativamente alla condizione giuridica delle comunità *adtributae* in età augustea, non è affatto certo che il regime cui esse vennero sottoposte implicasse automaticamente la concessione dello *ius Latii*: i *Carni* e i *Catali*, ad esempio, furono ammessi al godimento dello *ius adipiscendae civitatis per magistratum* solo al tempo di Antonino Pio, attraverso un meccanismo –la cittadinanza romana è concessa in virtù dell'ingresso nella curia tergestina, previo rivestimento dell'edilità– che tra l'altro non coincide con nessuno dei modelli noti del *Latium* (sul punto si veda Mancini 1990, 373-374).

¹¹² La fonte non fornisce indicazioni sull'esatto funzionamento del meccanismo (cf. Luraschi 1979, 316-325), ma possiamo ritenere che esso non differisse dalla prassi seguita in età imperiale (sulla quale si veda Mancini 1990). Nel caso dei *municipia Latina* di età flavia (cf. *lex Irnitana*, capp. 21 e 25), la cittadinanza era attribuita al termine del mandato unicamente a quanti, tra i membri del locale *ordo decurionum*, avessero gerito una magistratura ordinaria, compresa cioè tra quelle (duovirato, edilità, questura: *lex Irnitana*, capp. 18-20, 26-27) che da statuto dovevano essere conferite annualmente tramite elezione popolare (*lex Irnitana*, capp. 52-60); erano dunque esclusi dal beneficio sia i magistrati ordinari che non fossero anche decurioni, sia i *praefecti* nominati in sostituzione dei *duoviri* (*lex Irnitana*, capp. 24-25), nonché quanti avessero svolto eventuali *munera* di natura straordinaria.

¹¹³ È quanto porta a credere il confronto con il regime dello *ius Latii* vigente in età imperiale, secondo le informazioni ricavabili da un sintetico accenno di Gaio (*Inst.* 1.95: *Alia causa est eorum, qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt: nam horum in potestate fiunt liberi*), dove la menzione dei soli figli va spiegata alla luce dello specifico contesto giuridico –la normativa sullo *status liberorum*– in cui il richiamo è inserito, e dalle leggi municipali flavie (cf. *lex Irnitana*, cap. 21), che tuttavia estendono il privilegio anche a *parentes* e *coniuges*. Per l'età repubblicana, l'unica suggestione in merito è offerta dalle previsioni della *lex repetundarum* del 123/122 a.C. (cf. *infra*), dove il riconoscimento della cittadinanza romana a chi avesse sostenuto con successo una accusa in un processo *de repetundis* (ll. 76-78) è esteso unicamente a figli e nipoti: ed è verosimilmente questo il regime recepito dalla *lex Pompeia* (cf. Luraschi 1979, 325-328).

li successivi all'89 a.C.¹¹⁴ A fronte dell'ambigua affermazione di Asconio, che parrebbe ricomprendere lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* all'interno della somma dei diritti goduti dalle *ceterae Latinae coloniae*, si è invece preteso di collocare l'introduzione già nel corso del II sec. a.C.: un postulato a favore del quale è stata invocata la presunta vigenza dell'istituto nel 123/122 a.C., secondo quanto dovrebbe ricavarsi dalle previsioni della *lex Acilia repetundarum*.¹¹⁵

La legge¹¹⁶ (ll. 76-79 = 82-85) dedica due *capita* ai *premia* riconosciuti ai soggetti non in possesso della cittadinanza romana che avessero sostenuto con successo una accusa in un processo *de repetundis*: il primo *caput* (ll. 76-78 = 82-84) concerne il riconoscimento della *civitas*, il secondo *caput* (ll. 78-79 = 84-85) il riconoscimento dello *ius provocationis* e della *vacatio militiae*, previsione quest'ultima espressamente rivolta a quanti non avessero gerito determinate magistrature in ambito locale (la dittatura, la pretura, l'edilità). Il secondo *caput* è dai più inteso come l'alternativa offerta dalla legge a quanti avessero rifiutato la *mutatio civitatis*, in riferimento specifico al caso in cui l'accusa fosse stata sostenuta da un *Latinus*: in quest'ottica, l'esclusione degli ex magistrati dai suddetti riconoscimenti originerebbe unicamente dal fatto che tali soggetti già godevano della pienezza dei diritti implicati dalla *civitas Romana*, ottenuta in virtù dello *ius adipiscendae civitatis per magistratum*.¹¹⁷

A me pare che il dettato della legge, senza dubbio oscurato dalla grave frammentarietà del documento, si presti a tutt'altra interpretazione. Converrà partire dalla struttura testuale dei due *capita*, che risultano chiaramente costruiti in forma speculare:¹¹⁸

*De ceivitate danda. vac. Sei quis eor[u]m
quei ceivis Romanus non erit ex
hace lege alteri nomen [- c. 50 - ad prae-
tor]em quouis ex hace lege quaestio
erit detolerit et is eo {eo} iudicio hace
lege condemnatus erit, tu[m] eis quei
eius nomen detolerit, quouis eorum
opera maxume is condemnatus erit,
ceivis Romanus iustus esto - - -]*

*De provocation[e] vacation]eque dan-
da. vac. Sei quis eorum quei [- c. 60 - dic-
ta]tor [[vac.]] praetor aedilisve non
fuerint ad praetorem quouis ex hace
lege quaestio erit [detolerit et is eo
iudicio hace lege condemnatus erit,
tum quei eius nomen detolerit,
quouis eorum opera maxume is con-
demnatus erit, ei provocation esto - - -]*

A fronte di questa struttura, si può avanzare l'ipotesi che entrambi i *capita* concernano genericamente i non cittadini responsabili della *nominis delatio*, ai quali in caso di condanna dell'imputato erano riconosciuti *praemia* distinti sulla base del loro "rango": la *civitas* (e la *vacatio militiae*) agli accusatori –nonché ai loro figli e nipoti– che avessero gerito una magistratura in ambito locale,¹¹⁹ lo *ius provocationis*

¹¹⁴ Str. 4.1.12; App. BC 2.98.

¹¹⁵ Luraschi 1979, 301-315. Da ultimo in questo senso Kremer 2006, 113-118.

¹¹⁶ CIL I² 583 (=RS 1).

¹¹⁷ Contro questa lettura si veda, giustamente, già Bradeen 1958-1959, 223-224: anche a seguire l'interpretazione tradizionale, la clausola può al più suggerire che gli ex magistrati delle colonie latine godessero dello *ius provocationis*, non che essi avessero ottenuto la cittadinanza romana.

¹¹⁸ Qui e oltre, trascrivo i due *capita* secondo la redazione incisa alle ll. 76-79, evidenziando in neretto le stringhe di testo leggibili nella reduplicazione di cui alle ll. 82-85.

¹¹⁹ La legge allude nello specifico al *dictator*, al *praetor* e all'*aedilis*: magistrature che la dottrina tradizionale (cf. Luraschi 1979, 305-306, nota 19) giudica caratteristiche, appunto, delle colonie latine. In realtà, il dettato del documento ha valore generico ed è volto semplicemente a richiamare, in forma cumulativa e con terminologia romana, l'insieme dei magistrati locali –superiori (il *dictator* nel caso di magistratura unica, il *praetor* nel caso di magistratura collegiale) ed inferiori (l'*aedilis*)– delle comunità peregrine, latine e non latine.

e la *vacatio militiae* (*munerisque publici in sua cuiusque civitate*) ai non magistrati.¹²⁰ A livello di dettato, proporrei dunque la seguente restituzione del testo, le cui integrazioni si adattano perfettamente all'ampiezza effettiva delle lacune:¹²¹

*De ceivitate danda. vac. Sei quis eor[u]m
 quei ceivis Romanus non erit ex hace
 lege alteri nomen [detolerit, quei eo-
 rum quei dictator praetor aedilisve
 fuerint ad praetor]em quouis ex hace
 lege quaestio erit detolerit, et is eo iudicio
 hace lege condemnatus erit, tu[m] eis
 quei eius nomen detolerit, quouis eorum
 opera maxume is condemnatus erit, ceivis
 Romanus iustus esto - c. 100 - leibereique
 eiei gnateis quei] | ceivis Romanus ex
 hace lege fiet nepotesque [t]u[m] eiei
 filio gnateis ceivis Romanei iustei
 sunt]o [atque in eius tribum quei eo
 iudicio hace lege condemnatus erit
 sufragiu]m ferunt inque ea<m> tribum
 censento militiaeque eis vocatio esto,
 aera stipendiaque o[mnia merita sunt<o>].
 Nei qui magistratus prove magistratu -
 c. 150 - eius h(ac) l(ege)] | nihilum rogato. vac.*

*De provocation[e] vocation]eque
 danda. vac. Sei quis eorum quei [ceivis
 Romanus non erit ex hace lege alteri
 nomen detolerit, quei eorum quei dicta]tor
 praetor aedilisve non fuerint ad
 praetorem quouis ex hace lege quaestio
 erit [detolerit, et is eo iudicio hace
 lege condemnatus erit, tum quei eius
 nomen detolerit, quouis eorum opera
 maxume is condemnatus erit, ei provocatio
 esto - c. 20 - vocatioque militiae
 munerisque poplici in su[a] quouisque
 cei]vitate. vac.*

Così intese, le previsioni della *lex repetundarum* risulterebbero in linea con quelle contenute nella *rogatio de sociis* del 125 a.C., che doveva essa stessa prevedere –secondo quanto si ricava dalla testimonianza di Valerio Massimo¹²²– un “doppio binario” per la

¹²⁰ Coerentemente con questo impianto espositivo, sotto la rubrica *De provocatione vocationeque danda* sono inserite tre ulteriori clausole, concernenti il diritto dei beneficiari di scegliere il tribunale di Roma in caso di controversia (ll. 85-87), la concessione della *vacatio militiae* nel caso in cui l'accusatore fosse un cittadino romano (ll. 87-88), la salvaguardia dei privilegi riconosciuti *ex hac lege* (ll. 88-89): [- - -] *se]i petetur, de ea re eius [optio est]o, utrum velit vel in sua ceivitat[e] vel Romae - - - sed fraude sua inperio inhi]bere liceto. vac. f. vac. Quei cei]vis Romanus ex hace lege alte[r]i nomen detolerit - - -] vac. Quo]i ex h[ace] lege militiae vo]catio erit esseve oportebit - - -]. La stessa sequenza testuale si riscontra nel *fragmentum Tarentinum* (CIL I² 2924 = RS 8), ll. 2-12: [- - -] *quouis]s eorum opera maxume is [condemnatus erit - - - in sua quouisque ceivita]te omnium rerum [- - -] vocatioque militiae mu]nerisve esto atque aera militaria stipendiaque [ei omnia merita sunt - - - in] iudicium, Romae certet, sei Romae velet, ad quem [mag]istratum - - - isque ma]g[istratus] ad quem de ea re aditum erit facito nei in eius [- - -] *sed fraude sua inperio inhi]ber<e> liceto. Quei ceivis [Romanus ex hace lege alteri nomen detolerit - - - ei libe]risque eius nepotibusque eo filio gnatis, quei eorum [- - -] vocatio militiae munerisve esto atque aera] militaria stipendiaque eis omnia merita sunt. [Quo]i ex hace lege militiae vocatio erit esseve oportebit - - -] munus faciat neve inperato neve advorsum provocationem [- - -] *ducito neve facito quo invitus eat nisei tumultus Galici [Italicive causa].* Sulla natura di questa legge –senza dubbio una *lex repetundarum*, forse da identificare con la stessa *lex Acilia* del 123/122 a.C. – si veda in particolare Ferrary 1979, 108-111.***

¹²¹ Sulla ricomposizione dei frammenti della *tabula Bembina* si veda ora Sisani 2015, 14-44.

¹²² Cf. Val. Max. 9.5.1: *Atque ut superbia quoque et inpotentia in conspicuo ponatur, M. Fulvius Flaccus consul M. Plautii Hypsaei collega, cum perniciosissimas rei publicae leges introduceret de civitate danda et de provocatione ad populum eorum qui civitatem mutare ¶noluissent [codd. ALG, voluissent codd. dett.], aegre compulsus est ut in curiam veniret: deinde partim monenti, partim oranti senatui ut incepto desisteret, responsum non dedit. Tyrannici spiritus consul haberetur, si adversus unum senatorem hoc modo se gessisset, quo Flaccus in to-*

promozione giuridica dei non cittadini, basato anche in questo caso sulla contrapposizione tra *civitas* e *provocatio*. La concessione dello *ius provocationis*, solitamente intesa come l'alternativa offerta a quanti avessero rifiutato la *mutatio civitatis*,¹²³ doveva piuttosto configurarsi in termini di compensazione, nel quadro di un progetto che forse non contemplava –al pari della *rogatio de sociis* del 122 a.C.¹²⁴– una estensione generalizzata e indiscriminata della cittadinanza romana, eventualmente riservata alle sole *élites* alleate.

Lo *ius Latii*, elaborato nell'89 a.C. come strumento giuridico per la promozione delle comunità provinciali attraverso la loro trasformazione in colonie latine fittizie, conosce dunque una prima sperimentazione in relazione alla Gallia Cisalpina. Nei decenni successivi, tale soluzione giuridico-amministrativa verrà nuovamente sfruttata su larga scala da Cesare, al quale si deve –oltre alla (ri)fondazione della colonia cisalpina, di diritto latino, di *Novum Comum* (59 a.C.)¹²⁵– l'estensione dello *ius Latii* alle *civitates peregrinae* della Gallia Transalpina (49-46 a.C.) e della Sicilia (46-45 a.C.).

La presenza diffusa di comunità di diritto latino nella Narbonense è fotografata dagli elenchi pliniani, che attestano l'esistenza –a fianco delle sette *coloniae* (*civium Romanorum*) della provincia e della *civitas foederata* di *Massilia*– di trentacinque *oppida Latina*;¹²⁶ nel loro novero andranno ascritti anche i centri di *Forum Iulii* e *Vienna*, fino alla deduzione in loco (rispettivamente, nel 30 a.C. circa e sotto Caligola) di due colonie di diritto romano,¹²⁷ nonché le *civitates Auscorum* e *Convenarum*,¹²⁸ comunità entrambe ricadenti nel territorio della provincia fino alla ridefinizione au-

tius amplissimi ordinis contemnenda maiestate versatus est. Appiano (*BC* 1.86, 152), in termini più generici, parla di concessione della *civitas* a tutti gli alleati (οἱ σύμμαχοι ἄπαντες).

¹²³ Gabba 1973 [1954], 196-199. Questa ipotesi è chiaramente orientata dalla lezione “*de civitate danda et de provocatione ad populum eorum qui civitatem mutare noluisse*”, che vanta il consenso dei codici primari: ma in questa forma la frase, mancante di ogni indicazione relativa ai beneficiari della *datio civitatis*, risulta assai male articolata, tanto da spingere alcuni editori ad emendare il testo trådito in “*de civitate <Italiae> danda*”. Sarei piuttosto dell' avviso di rivalutare la lezione “*voluisse*” offerta dai codici recenziori, intendendo la chiosa di Valerio Massimo come una allusione polemica alla eccessiva e perniciosa liberalità del console, che nella prospettiva dei suoi oppositori avrebbe voluto concedere la *civitas* (e lo *ius provocationis*) a chiunque lo avesse desiderato. La proposta, in ogni caso, doveva essere indirizzata a singoli individui, non a intere comunità (cf. Badian 1970-1971, 391-393).

¹²⁴ App. *BC* 1.99 (cf. Plu. *CG* 5.2, 8.3, 9.5; Vell. 2.6.2). La proposta riservava l'estensione della cittadinanza romana ai soli *Latini*, mentre ai restanti *socii* era concesso unicamente lo *ius suffragii*: cf. Meister 1976.

¹²⁵ Luraschi 1979, 401-506.

¹²⁶ Plin. *HN* 3.32-35 (in ora): *Illiberis* (?), *Ruscino*, *Agatha* (?), *Maritima Avaticorum* (?), *Antipolis*; 3.36-37 (in mediterraneo): *Aquae Sextiae Salluviorum*, *Avennio Cavarum*, *Apta Iulia Vulgentium*, *Alebaeae Reiorum Apollinarium*, *Alba Helvorum*, *Augusta Tricastinorum*, *Anatilia*, *Aerea*, *Bormani*, *Comani*, *Cabellio*, *Carcasum Volcarum Tectosagum*, *Cessero*, *Carbantorate Meminorum*, *Caenicenses*, *Cambolectri Atlantici*, *Forum Voconi*, *Glanum*, *Libii*, *Lutevani Foroneronienses*, *Nemausus Arecomicorum*, *Piscinae*, *Ruteni*, *Samnagenses*, *Tolosani Tectosagum*, *Tasgoduni*, *Tarusconienses*, *Umbriani*, *Vocontii*, *Dinia*. I centri di *Agatha* e di *Maritima* sono in verità qualificati da Plinio semplicemente come *oppida*, senza alcuna specificazione giuridica; relativamente a *Illiberis*, la notizia pliniana (3.32: *oppida Illiberis, magna quondam urbis tenue vestigium, Ruscino Latinorum*) è ugualmente ambigua, anche a fronte della testimonianza di Pomponio Mela (2.84: *colonia Ruscino, vicus Eliberrae, magna quondam urbis et magnarum opum tenue vestigium*), che qualifica il centro come semplice *vicus*. Nel caso di *Dinia*, citata da Plinio non all'interno ma a chiusura dell'elenco alfabetico degli *oppida Latina* dell'entroterra (3.37: *Adieci formulae Galba Imperator ex Inalpinis Avaticos atque Bodionticos, quorum oppidum Dinia*), non vi è ragione di credere che il centro non rientrasse in origine entro i confini della Narbonense: la notizia pliniana dà solo conto del trasferimento sotto la sua giurisdizione, nel 68 d.C., dei cantoni alpini degli *Avantici* e dei *Bodiontici* (cf. Morabito 2010, 111-112).

¹²⁷ Come tali sono menzionate da Plinio (*HN* 3.35-36). *Forum Iulii* risulta in ogni caso già esistente nel 43 a.C. (Cic. *Fam.* 10.15.3, 17.1), pur restando incerta la sua condizione giuridica, latina o romana. Nel caso di *Vienna*, l'originario *status* di comunità latina è denunciato dal suo assetto magistratuale, inizialmente di marca quattuorvirale (cf. Gascou 1997, 120-122).

¹²⁸ Str. 4.2.2: Δεδώκασι δὲ Λάτιον Ῥωμαῖοι καὶ τῶν Ἀκουιτανῶν τισι, καθάπερ Αὐσκίοις καὶ Κονουένας (“I Romani hanno concesso lo *ius Latii* anche ad alcuni degli Aquitani, come agli Ausci e ai Conveni”).

gustea del confine con l'Aquitania.¹²⁹ La promozione, come per la Cisalpina, comportò la trasformazione delle comunità beneficiarie in colonie latine fittizie,¹³⁰ come traspare dall'attribuzione ufficiale del titolo di *colonia*, direttamente documentato per almeno quattordici di questi centri.¹³¹

La cronologia pre-augustea della promozione, indiziata dalla stessa ricorrenza dell'epiteto *Iulia* nelle titolature coloniali di questi centri,¹³² è in alcuni casi confermata dalla documentazione epigrafica e numismatica.¹³³ La circostanza consente di collegare l'avvio della strutturazione istituzionale delle neo-promosse comunità latine alle deduzioni coloniali curate nella Narbonense, tra il 46 e il 45 a.C., da Tiberio Claudio Nerone, di cui ci informa Suetonio.¹³⁴ L'intervento potrebbe non essere stato limitato alle sole colonie di diritto romano (*Narbo* e *Arelate*), come suggerisce una ulteriore notizia trasmessa dal biografo,¹³⁵ allusiva ai peculiari legami tra *Nemausus* e l'imperatore Tiberio forse derivanti dai rapporti clientelari allacciati dal padre du-

¹²⁹ Str. 4.1.1: 'Ο δὲ Σεβαστὸς Καῖσαρ τετραχὴ διελὼν τοὺς μὲν Κέλτας τῆς Ναρθωνίτιδος ἐπαρχίας ἀπέφηνεν, Ἀκυιτανοὺς δ' οὐσπερ κάκεινος, προσέθηκε δὲ τετταρεσκαίδεκα ἔθνη τῶν μεταξὺ τοῦ Γαροῦνα καὶ τοῦ Λεῖγῆρος ποταμοῦ νεμομένων ("Cesare Augusto invece, divisa la Gallia in quattro parti, assegnò i Celti alla provincia Narbonsense, mentre rispettò la divisione già stabilita [da Cesare] per gli Aquitani, ai quali tuttavia ha aggiunto quattordici popoli stanziati tra i fiumi *Garumna* e *Liger*"); cf. 4.2.1: Ἐξῆς δὲ περὶ τῶν Ἀκουιτανῶν λεκτέον καὶ τῶν προσωρισμένων αὐτοῖς ἔθνῶν τετταρεσκαίδεκα Γαλατικῶν τῶν μεταξὺ τοῦ Γαροῦνα κατοικούντων καὶ τοῦ Λεῖγῆρος ("Si dovrà ora parlare degli Aquitani e dei quattordici popoli celtici loro annessi che vivono tra *Garumna* e *Liger*"). Nella sezione dedicata al popolamento di questa regione –Str. 4.2.2: Τὰ δὲ μεταξὺ τοῦ Γαροῦνα καὶ τοῦ Λεῖγῆρος ἔθνη τὰ προσκεῖμενα τοῖς Ἀκουιτανοῖς ἔστιν (...) ("I popoli tra *Garumna* e *Liger* annessi agli Aquitani sono (gli Elvi, i Vellavi, gli Arverni, i Lemovici, i Petrocori, i Nitiobrigi, i Cadurci, i Biturigi Cubi, i Santoni, i Pictoni, i Ruteni, i Gabali)– il geografo ricorda i nomi di dodici *ethne* di stirpe celtica, a fronte del totale dichiarato di quattordici popoli annessi all'Aquitania da Augusto: i restanti due popoli dovranno giocoforza coincidere con gli Ausci e i Conveni, menzionati in chiusura della stessa sezione quali comunità aquitane insignite dello *ius Latii*.

¹³⁰ La definizione pliniana di *oppida Latina* non identifica una specifica categoria di centri, non qualificabili come *coloniae* o *municipia*, ma è solo volta ad abbracciare l'insieme delle comunità provinciali beneficiarie dello *ius Latii*, indipendentemente dall'assetto statutario –di marca coloniale o municipale– da esse rivestito: cf. García Fernández 2001, 104-124.

¹³¹ Gascou 1991; Kremer 2006, 237-244. Le attestazioni epigrafiche e numismatiche documentano il titolo di *colonia* per *Alebaeae/Reii Apollinares*, *Aquae Sextiae* (cf. Ptol. 2.10.8 M.), *Apta Iulia*, *Avennio* (cf. Ptol. 2.10.8 M.), *Cabellio* (cf. Ptol. 2.10.8 M.), *Carbantorate*, *Carcasum*, *Dinia*, *Glanum*, *Lugdunum Convenarum* (cf. Ptol. 2.7.13 M.), *Nemausus* (cf. Ptol. 2.10.6 M.), *Ruscino* (cf. Mela 2.84), *Tolosa* (cf. Ptol. 2.10.6 M.) e *Vienna*; a questi casi vanno forse aggiunti quelli di *Maritima* (*colonia* per Ptol. 2.10.5 M.: ma cf. Gascou 2002) e di *Forum Neronis/Luteva* (nell'ipotesi che la titolatura di *colonia Claudia Luteva* trasmessa da *CIL* XII 4247 discenda dalla costituzione dell'*oppidum Latinum* ad opera di Tiberio Claudio Nerone, e non indichi invece una successiva promozione del centro a *colonia civium Romanorum* in età claudia o neroniana). Almeno nel caso di *Aquae Sextiae* e *Avennio*, resta comunque il dubbio se il titolo non alluda piuttosto alla successiva promozione dei due centri a *coloniae civium Romanorum*, indiziata dall'adozione di assetti magistratuali di marca duovirale (cf. Gascou 1997, 101-105).

¹³² Christol – Heijmans 1992. La titolatura di *colonia Iulia* è attestata per *Aquae Sextiae*, *Apta Iulia*, *Carcasum*, *Carbantorate*, *Ruscino*, *Vienna*; allude ad una originaria promozione pre-augustea anche la titolatura "ampliata" di *colonia Iulia Augusta*, attestata –oltre che per la stessa *Aquae Sextiae*– per *Avennio* e per *Reii Apollinares*. A questi casi può essere affiancato anche quello di *Vasio*, capoluogo della *civitas Vocontiorum*, i cui abitanti parrebbero fregiarsi (cf. *CIL* XII 1357) del titolo di *Iulenses*.

¹³³ Il titolo di *colonia* è già documentato intorno al 40 a.C. per *Cabellio* (*RPC* I 529), *Dinia* (*CIL* XII 6037a), *Glanum* (*CIL* XII 4379), *Nemausus* (*RPC* I 519-521) e *Vienna* (*RPC* I 517; *RPCSuppl* I 517a).

¹³⁴ Suet. *Tib.* 4.1: *Pater Tiberi, Nero, quaestor C. Caesaris Alexandrino bello classi praepositus, plurimum ad victoriam contulit. Quare et pontifex in locum Scipionis substitutus et ad deducendas in Galliam colonias, in quibus Narbo et Arelate erant, missus est.* Sulla cronologia del mandato cf. *MRR* II, 300.

¹³⁵ Suet. *Tib.* 13.1: *Equi quoque et armorum solitas exercitationes omisit redegitque se deposito patrio habitu ad pallium et crepidas atque in tali statu biennio fere permansit, contemptior in dies et invidior; adeo ut imagines eius et statuas Nemausenses subverterint (...).* Cf. Christol – Goudineau 1987.

rante l'espletamento del suo incarico. A questo personaggio è del resto possibile attribuire con certezza quanto meno la costituzione di un *oppidum Latinum*: quello di *Luteva*, come denuncia il poleonimo *Forum Neronis* che Plinio associa al centro.¹³⁶ Il caso potrebbe per altro non essere isolato, a giudicare dall'attestazione, negli elenchi delle *civitates* narbonensi compilati da Tolomeo, di un ulteriore centro con lo stesso nome situato nell'*ager Meminorum*,¹³⁷ apparentemente da identificare con *Carbantorate*.

Una precoce strutturazione è postulabile anche per altri due *fora* transalpini, *Forum Iulii* (poi *colonia Octavianorum*, di diritto romano) e *Forum Voconi*, entrambi già esistenti nel maggio del 43 a.C.¹³⁸ ed almeno il secondo dei quali –teste Plinio– certamente di condizione latina. Al 44-43 a.C. risale infine la nascita degli *oppida Latina* di *Cabellio* e di *Antipolis*, che nelle prime emissioni monetali locali si fregiano del titolo di (*colonia*) *Lepida*,¹³⁹ evidentemente allusivo alla loro costituzione ad opera dell'allora governatore della provincia Marco Emilio Lepido.¹⁴⁰

A fronte di queste indicazioni cronologiche, l'estensione dello *ius Latii* alle comunità della provincia andrà verosimilmente inquadrata nel contesto del riassetto territoriale e amministrativo messo in atto da Cesare all'indomani della capitolazione di *Massilia* nell'ottobre del 49 a.C.¹⁴¹ Se la sua compiuta applicazione poté richiedere una serie di interventi mirati,¹⁴² protrattisi fino almeno al 43 a.C., l'unitarietà del progetto e la paternità cesariana restano a mio avviso indubbie: è quanto suggerisce l'assoluta uniformità manifestata dalla struttura istituzionale degli *oppida Latina* della Narbonense, che condividono –oltre alla marca coloniale– sia l'attribuzione ad una stessa tribù (la Voltinia)¹⁴³ sia l'adozione di assetti magistratuali omogenei, di marca quattuorvirale.¹⁴⁴

Nel caso della Sicilia,¹⁴⁵ il provvedimento –che la testimonianza di Cicerone induce a ritenere varato da Cesare non molto tempo prima della morte, e al quale verosimilmente allude anche l'ambigua notizia diodorea concernente l'estensione della

¹³⁶ Plin. *HN*. 3.37: *Lutevani qui et Foroneronienses*.

¹³⁷ Ptol. 2.10.8 M.: Ὑφ' οὗς Μήμιοι καὶ πόλις αὐτῶν Φόρος Νέρωνος.

¹³⁸ Cf. Cic. *Fam.* 10.15.3, 17.1.

¹³⁹ *RPC* I 527-528: CABE LEPI; *RPC* I 531-532: ANTHI AEPII.

¹⁴⁰ *MRR* II, 326, 341-342.

¹⁴¹ A ciò allude, a mio avviso, una interessante notazione di Strabone relativa ad *Antipolis* –Str. 4.1.9: (...) ἢ δ' Ἀντίπολις τῶν Ἰταλιωτίδων ἐξετάζεται, κριθεῖσα πρὸς τοῦς Μασσαλιώτας καὶ ἐλευθερωθεῖσα τῶν παρ' ἐκείνων προσταγμάτων (“*Antipolis* è considerata una città italica, a seguito di un provvedimento preso contro i Massalioti che la ha resa indipendente dalla loro giurisdizione”)– la cui percepita “italicità” discende forse proprio dal godimento dello *ius Latii*.

¹⁴² Christol 1999, 9-27.

¹⁴³ Sulle tribù della Narbonense si veda da ultimo Bérard 2010.

¹⁴⁴ Cf. ora Sisani 2018, 46-50.

¹⁴⁵ Cic. *Att.* 14.12.1: *Scis quam diligam Siculos et quam illam clientelam honestam iudicem. Multa illis Caesar neque me invito, etsi Latinitas erat non ferenda. Verum tamen. Ecce autem Antonius accepta grandi pecunia fixit legem a dictatore comitis latam, qua Siculi cives Romani; cuius rei vivo illo mentio nulla.* Sulla questione si veda ora Soraci 2018. Che il provvedimento cesariano abbia trovato effettiva applicazione è suggerito dall'adozione del calendario romano e dalla menzione di *duoviri* (δύο ἄνδρες) nella serie più recente dei rendiconti finanziari epigrafici di *Tauromenium* (Fantasia 1999, nrr. 10-11), da datare –come implica il riferimento al mese *Quinctilis* (non ancora rinominato *Iulius*)– anteriormente al 44 a.C.: cf. Sartori 1993 [1954]. Si noti, tra l'altro, che i *duoviri* menzionati in questo documento –Ἀριστομένης Ἀριστοκράτεος e Θεόκριτος Ὀλύμπιος, verosimilmente da identificare con gli omonimi magistrati che compongono l'ultima coppia registrata nella lista epigrafica degli στρατηγοί (*JG* XIV 421): cf. Battistoni 2011, 181-182– hanno formule onomastiche ancora di tipo greco: un tratto pienamente coerente con la loro eventuale condizione giuridica di *cives Latini*.

civitas all'intera isola¹⁴⁶– ebbe nei fatti vita brevissima, venendo prontamente soppiantato dalla concessione della cittadinanza romana a tutte le comunità della provincia, promossa da Antonio nell'aprile del 44 a.C. e quindi cassata, al più tardi, entro il marzo dell'anno successivo.¹⁴⁷ Della misura cesariana resta unicamente il riflesso costituito dalla condizione latina dei centri di *Centuripae*, *Netum* e *Segesta*,¹⁴⁸ ad essi (ri)attribuita al momento del riassetto amministrativo della provincia attuato subito dopo il 36 a.C.¹⁴⁹ Non esistono elementi per determinare se in questa fase tali comunità abbiano statuto coloniale o municipale: il titolo di *municipium* è direttamente attestato per *Segesta*,¹⁵⁰ ma la testimonianza –come nel caso di *Henna*¹⁵¹ e di *Agrigentum*¹⁵²– è forse da riferire ai concitati anni del “governo” di Sesto Pompeo (43-36 a.C.), durante i quali le comunità siceliote parrebbero avere abusivamente perpetuato l'ulteriore promozione antoniana a *municipia civium Romanorum*.¹⁵³

Le iniziative cesariane mostrano una stretta, significativa aderenza al precedente rappresentato dalla *lex Pompeia*, non solo nella chiave amministrativa prescelta –quella appunto della colonizzazione fittizia– ma nella stessa strategia di applicazione: come nel caso della Cisalpina, anche i provvedimenti relativi alle comunità transalpine e siceliote si configurano come misure di portata generale, volte cioè non tanto alla promozione di singoli centri ma al globale riassetto giuridico-istituzionale di intere province. Al di fuori di queste iniziative, l'unico altro caso virtualmente certo, durante l'età repubblicana, di concessione dello *ius Latii* concerne la comunità iberica di *Saguntum*, città alleata di Roma fin dagli anni precedenti allo scoppio della seconda guerra punica, che dovette conoscere una iniziale promozione a colonia latina fittizia ad opera di Pompeo Magno.

¹⁴⁶ D.S. 13.35.3: Πολλὰ γοῦν τῶν κατὰ τὴν νῆσον πόλεων χρώμεναι διετέλεσαν τοῖς τούτου νόμοις, μέχρι ὅτου πάντες οἱ Σικελιώται τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ἤξιώθησαν (“Molte città dell'isola mantennero in vita la sua legislazione [di Diocle], fino al tempo in cui tutti i Sicelioti non ottennero la cittadinanza romana”); 16.70.6: (...) καὶ τὸ λοιπὸν διετέλεσαν οἱ Συρακόσιοι τοὺς ἑνιαυτοὺς ἐπιγράφοντες τούτοις τοῖς ἄρχουσι μέχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν γραφομένων καὶ τῆς κατὰ τὴν πολιτείαν ἀλλαγῆς: τῶν γὰρ Ῥωμαίων μεταδόντων τοῖς Σικελιώταις τῆς πολιτείας ἢ τῶν ἀμφιπόλων ἀρχὴ ἐταπεινώθη (“e da allora in poi i Siracusani registrarono gli anni con questi magistrati [gli *amphipoloi*], fino all'epoca di composizione di queste storie e al cambiamento della forma di governo: quando infatti i Romani resero i Sicelioti partecipi della cittadinanza, la carica di *amphipolos* perse prestigio”). La menzione del provvedimento in Diodoro risulterebbe coerente con la prospettiva “cesariana” dell'opera, il cui termine cronologico finale doveva porsi, nelle intenzioni dell'autore, proprio al 46-45 a.C. (D.S. 1.5.1): cf. Rubincam 1998.

Cic. *Phil.* 12.12, 13.5.

¹⁴⁷ Qualificati come (*oppida*) *Latinae condicionis* in Plin. *HN* 3.91.

¹⁴⁸ Verosimilmente nel 22-21 a.C. (cf. D.C. 54.6.1, 7.1). Sulla questione si veda da ultimo Vera 1996, 31-48, con l'ipotesi che la fonte utilizzata da Plinio nella descrizione della Sicilia sia da identificare in una “*formula provinciae*” redatta dopo il 36 a.C. ed aggiornata al più tardi al 14-12 a.C., quando il quadro amministrativo dell'isola doveva contemplare unicamente *civitates stipendiariae*, ad eccezione di cinque *coloniae* (*Tauromenium*, *Catina*, *Syracusae*, *Thermae*, *Tyndaris*), tre *oppida Latinae condicionis* (*Centuripae*, *Netum*, *Segesta*) e due *oppida civium Romanorum* (*Messana*, *Lipara*).

¹⁴⁹ *AE* 1945, 64: *C. Iulio C. f. Lon[go] / duumviro / municipium h(onoris) [c(ausa) p(osuit)]*; si tratta apparentemente dello stesso magistrato che sottoscrive l'emissione monetale *RPC* I 649: *C IVLIVS C F LONGVS II VIR EX D D*, databile agli anni 44-36 a.C. (cf. Willemur 2015).

¹⁵⁰ *RPC* I 661-664, a legenda *MVN HENNAE*.

¹⁵¹ *IG* XIV 954, ll. 5-6: [- - τῷ δὲ μουσι/κτιῶ τῶν Ἀκραγαντί[ων - - -].

¹⁵² Nel corso dell'età imperiale documentano statuto municipale i centri di *Agrigentum* (*AE* 1966, 168; già in età augustea –tra il 2 a.C. e il 14 d.C.– il centro risulta retto da *duoviri*: cf. *RPC* I 660 e *SEG* XLVI 1252), *Cossyra* (*ICos* 1: 19-20 d.C.), *Gaulos* (*CIL* X 7502, 7506-7508), *Halaesa* (*CIL* X 7458: tra il 2 a.C. e il 14 d.C.; sempre ad età augustea risalgono le emissioni monetali *RPC* I 628-633, sottoscritte da *duoviri*), *Haluntium* (*CIL* X 7463-7464: tra il 2 a.C. e il 14 d.C.; *IG* XIV 367), *Lilybaeum* (*CIL* X 7223), *Melita* (*CIL* X 7495): in tutti i casi, è impossibile determinare se si tratti di *municipia Latina* o *civium Romanorum*.

Negli elenchi pliniani, il centro figura tra gli *oppida civium Romanorum* del *conventus Tarraconensis*:¹⁵⁴ notizia che dà conto dell'ormai avvenuta costituzione a *municipium*, in età triumvirale-augustea.¹⁵⁵ L'esistenza di una precedente fase coloniarica –necessariamente latina, a fronte dei successivi sviluppi istituzionali del centro– è assicurata dalle emissioni monetali locali del tipo Roma/prora sottoscritte da coppie di magistrati che si qualificano come *aediles coloniae* (*Saguntinorum*).¹⁵⁶ A livello cronologico, tali emissioni sono genericamente inquadrabili nei decenni centrali del I sec. a.C., secondo quanto suggerisce l'adozione di uno standard ponderale (asse di circa 17 gr) superiore a quello (asse di circa 14 gr) delle prime emissioni municipali. Sulla base di questo stesso criterio, le emissioni dichiaratamente coloniali devono essere considerate più recenti delle prime serie locali con il tipo Roma/prora (asse di circa 20 gr):¹⁵⁷ le serie iniziali comprendono assi e quadranti a legenda iberica¹⁵⁸ e a legenda bilingue,¹⁵⁹ seguite dalle emissioni sottoscritte da coppie di magistrati privi di titolatura ma con onomastica romana;¹⁶⁰ apparentemente coeva a queste ultime è una isolata emissione con onomastica iberica¹⁶¹ (**Fig. 4**).

La precoce adozione di tipi monetali chiaramente derivati dalla zecca di Roma è senza dubbio un segnale significativo: basti riflettere sulla assoluta eccezionalità, nell'ambito delle emissioni di area iberica, del tipo della prora, adottato oltre che a *Saguntum* unicamente dalla zecca di *Carteia*, già a partire dalla fase coloniarica latina.¹⁶² Non è improbabile che l'adozione del nuovo tipo da parte della zecca saguntina risalga agli anni del *bellum Sertorianum*,¹⁶³ durante i quali il centro appare saldamente schierato –a partire al più tardi dal 76 a.C.– sul fronte governativo: una fedeltà che valse ad alcuni esponenti della classe dirigente locale l'ottenimento della cittadinanza romana per diretta iniziativa di Cecilio Metello e di Pompeo, avallata dalla *lex Gellia Cornelia* del 72 a.C.¹⁶⁴

¹⁵⁴ Plin. *HN* 3.20.

¹⁵⁵ *Saguntum* è ancora una *civitas foederata* nel 56 a.C. (Cic. *Balb.* 23); il *municipium*, ascritto alla tribù Galeria, risulta già costituito nel 4/3 a.C. (come si ricava da *CIL* II²/14, 305: *Augusto / pontifici max(imo) imp(eratori) / XIII co(n)s(uli) XII trib(unicia) / potest(ate) XV municip(es) / Saguntini*). La promozione –come suggerisce la stessa ascrizione tribale– dovrà verosimilmente risalire ad età post-cesariana, dato l'orientamento pompeiano del centro durante il *bellum Hispaniense* (Auct. *B. Hisp.* 10.1; cf. Nic.Dam. *Vit. Caes.* 27). Al principio della fase municipale risalgono le emissioni monetali locali a legenda *M SAG* (*RPC* I 200 = *AS* 408-411), apparentemente da datare tra il 40 e il 20 a.C.; successive ad esse sono le emissioni sottoscritte da *duoviri* (*RPC* I 201-203 = *AS* 416-511) e *aediles* (*RPC* I 204 = *AS* 512-517), coniate durante il regno di Tiberio.

¹⁵⁶ *RPCSuppl* I 199a-c (= *AS* 388-397); *RPCSuppl* I 199d (= *AS* 407). Cf. Ripollès – Velaza 2002; da ultimo, Amela Valverde 2011.

¹⁵⁷ Le emissioni del tipo Roma/prora possono essere distribuite in tre fasi, databili orientativamente *ante* 72 a.C. (fase III), 72-30 a.C. (fase IV), età augusteo-tiberiana (fase V): cf. Ripollès 2002, 288-297.

¹⁵⁸ *AS* 270-283, 333-363.

¹⁵⁹ *AS* 284-316, 382.

¹⁶⁰ *AS* 317-332, 364-381, 387, 398-404.

¹⁶¹ *AS* 383-386.

¹⁶² Il tipo compare inizialmente nell'emissione V (circa 110 a.C.) e perdura –in alternanza ad altri tipi, in particolare quello del delfino– fino all'emissione XVII (circa 70 a.C.).

¹⁶³ L'unico elemento di cronologia assoluta è dato dal rinvenimento di alcuni esemplari delle prime emissioni saguntine del tipo Roma/prora in contesti archeologici apparentemente chiusi nel corso del *bellum Sertorianum* (Ripollès 2002, 288-289): la circostanza consente di datare ad epoca anteriore al 72 a.C. quanto meno gli assi (*AS* 270-283) e i quadranti (*AS* 333-363) a legenda iberica, gli assi anonimi a legenda bilingue (*AS* 284-316) e i quadranti a legenda *C A P V* (*AS* 364-378).

¹⁶⁴ Cic. *Balb.* 50-51. Sulla legge, varata *ex post* allo scopo di assicurare validità giuridica alle concessioni effettuate dai proconsoli durante gli anni del conflitto, si veda Periñán Gómez 2014.

fase	nrr.	nominale	legenda (<i>recto</i>)	legenda (<i>verso</i>)
III	270-271	asse		arse
	272-283	asse	ikońbeles balkakaltur	arse
	333-362	quadrante		aiubas
		sestante		a
	363	quadrante		kai
	284-316	asse	SAGVNTINV	arse
		asse	SAGVNT	arse
	364-378	quadrante		P V C A arse
		quadrante		C A P V arse
		quadrante		C A E P V A arse
	317	asse	Q VALERI M <u>AE</u>	arse
	318	asse	SAGVNTINV	[M] Q C S arse
	379-381	quadrante		C S M Q a
	319-330	asse	SAGVNTINV	L B M P arse
	331-332	asse	SAGVNTINV	M P arse
382	quadrante		SAGVNT	
	sestante	SAG	VNT	
IV	383-386	asse	biulakoś balkaltur	SAGV arse
	387	asse	Q POPIL M ACIL	SAGV arse
	398-401	quadrante		<u>M A M B</u>
	402-404	quadrante		M Q
	405-406	quadrante		M
	388	asse	L AEM [-] BAE AED COL	SAGV
	389-390	asse	M AEMILI M FABI AED	SAGV
	391-395	asse	CN BAEBI GLAB L CALPVRN AED C S	SAGV
	396-397	asse	CN BAEBI L CALPVR AED COL	SAGV
V	407	asse	M POP RV [-] BAEB GLOB [A]E[D COL]	SAGV
	408-409	asse	M SAG L SEMPR VETTO	L FABI POST
	410-411	asse	S M L SEMPR VETTO	L FABI POST

Figura 4. La zecca di *Saguntum*: emissioni del tipo Roma/prora.

In questo contesto andrà a mio avviso inquadrata la stessa costituzione di *Saguntum* a colonia latina fittizia, atta a strutturare la concessione ai suoi abitanti dello *ius Latii*. Relativamente alla data della promozione, è chiaro che le emissioni monetali sottoscritte da *aediles coloniae* forniscono unicamente un *terminus ante quem*, per altro non puntualmente determinabile; per contro, nulla può ricavarsi dalla testimonianza di Cicerone, che ancora nel 56 a.C. attribuisce a *Saguntum* la qualifica di *civitas foederata*, dal momento che tale definizione –come vedremo– non è affatto in contrasto con l’eventuale statuto coloniaro latino del centro. In fin dei conti, risulta

pienamente sostenibile l'ipotesi di datare la promozione già agli anni 72-71 a.C.,¹⁶⁵ nel contesto delle misure promosse da Pompeo alla chiusura del *bellum Sertorianum*, che dovettero contemplare anche interventi mirati a ridefinire l'assetto di intere comunità.¹⁶⁶

A questi stessi anni risale infatti la fondazione di *Pompelo*¹⁶⁷ e –al di là dei Pirenei– di *Lugdunum Convenarum*,¹⁶⁸ nonché forse la stessa *contributio* di *Oscsa* e *Calagurris*.¹⁶⁹ È pur vero che nessuno di questi interventi parrebbe aver comportato alcuna forma di promozione giuridica delle comunità interessate: i *Pomponenses* ancora in età augustea sono un *populus stipendiarius*,¹⁷⁰ mentre nel caso della *civitas Convenarum* l'attribuzione dello *ius Latii* sembrerebbe doversi datare in età cesariana, contestualmente alla strutturazione degli altri *oppida Latina* transalpini.¹⁷¹ E tuttavia, nel caso di *Saguntum*, la trasformazione in colonia latina potrebbe essere stata orientata non solo dalla volontà di premiare il centro per la sua fedeltà durante il *bellum Sertorianum*, ma anche da specifiche esigenze di amministrazione del territorio affacciato sul *sinus Sucronensis*.

Si è già accennato alle peculiari vicende del contermino centro di *Valentia*, distrutto nel 75 a.C. e la cui autonomia amministrativa parrebbe di fatto essere stata cancellata,

¹⁶⁵ Cf., da altra prospettiva, García Fernández 2015.

¹⁶⁶ È quanto si ricava, in termini generali, dalla testimonianza di Caes. Civ. 1.61.2-3: *His paene effectis magnum in timorem Afranius Petreiusque perveniunt, ne omnino frumento pabuloque intercluderentur, quod multum Caesar equitatu valebat. Itaque constituunt ipsi locis excedere et in Celtiberiam bellum transferre. Huic consilio subfragabatur etiam illa res, quod ex duobus contrariis generibus quae superiore bello cum Sertorio steterant civitates, victae nomen atque imperium absentis <Pompei> timebant, quae in amicitia manserant, magnis adfectae beneficiis eum diligebant, Caesaris autem erat in barbaris nomen obscurius.* Sulle fondazioni pompeiane si vedano Amela Valverde 2000 e Olesti 2010.

¹⁶⁷ Str. 3.4.10: Ὑπέρκειται δὲ τῆς Ἰακκητανίας πρὸς ἄρκτον τὸ τῶν Οὐασκόνων ἔθνος, ἐν ᾧ πόλις Πομπέλων, ὡς ἂν Πομπηόπολις (“Più all'interno rispetto alla Iaccetania, in direzione nord, è stanziato il popolo dei Vasconi, presso il quale si trova la città di *Pompelo*, cioè ‘città di Pompeo’”).

¹⁶⁸ Hieron. *adv. Vig.* 4: *Nimirum respondet generi suo, ut qui de latronum et Convenarum natus est semine, quos Cn. Pompeius, edomita Hispania et ad triumphum redire festinans, de Pyrenaei iugis deposuit et in unum oppidum congregavit, unde et Convenarum urbs nomen accepit; Isid. Etym. 9.2.108: Hi [i Vaccei] Pyrenaei iugis peramplam montis habitant solitudinem. Idem et Vascones (...) quos Gneus Pompeius, edomita Hispania et ad triumphum venire festinans, de Pyrenaei iugis deposuit et in unum oppidum congregavit. Unde et Convenarum urbs nomen accepit; cf. Plin. HN 4.108: in oppidum contributi Convenae.* A questo intervento parrebbe alludere già Caes. Civ. 3.19.1-2: *Inter bina castra Pompei atque Caesaris unum flumen tantum intererat Apsus, crebraque inter se conloquia milites habebant, neque ullum interim telum per pactiones loquentium traiciebatur. Mittit Vatinius legatum ad ripam ipsam fluminis, qui ea quae maxime ad pacem pertinere viderentur ageret, et crebro magna voce pronuntiaret, liceretne civibus ad cives legatos mittere, quod etiam fugitivis ab saltu Pyrenaeo praedonibusque licuisset, praesertim cum id agerent, ne cives cum civibus armis decertarent.*

¹⁶⁹ Caes. Civ. 1.60.1: *Interim Oscenses et Calagurritani, qui erant ꝑcum [codd., del. edd., tum Kindscher] Oscensibus contributi, mittunt ad eum legatos seseque imperata facturos pollicentur.* Continuo a ritenere –con Laffi 1966, 117-119, e nonostante le perplessità ultimamente avanzate da Andreu Pintado – Jordán Lorenzo 2007, 240– che il testo documenti una fase di fusione amministrativa di *Oscsa* e *Calagurris*: non vedo infatti quale altra ragione possa giustificare la notazione cesariana, evidentemente orientata dalla volontà di spiegare la motivazione giuridica per l'invio di *legati* che agivano in rappresentanza di entrambi i centri. Se questo è il caso, a fronte del profondo coinvolgimento dell'area nel *bellum Sertorianum* (Artica Rubio 2009) e a prescindere dall'identificazione della *Calagurris* in questione con la *Nasica* o la *Fibularia*, è più che probabile che l'intervento di *contributio* si inserisca nel processo di pacificazione messo in atto dal governo romano dopo la conclusione del conflitto.

¹⁷⁰ Plin. HN 3.24.

¹⁷¹ Ne sono indizio sia l'ascrizione della comunità alla tribù Voltinia, sia l'assetto magistratuale locale di marca quattuorvirale (*ILTG* 76, 78): entrambi caratteri comuni alle colonie latine fittizie della Narbonense.

fino alla deduzione della colonia triumvirale-augustea.¹⁷² Non si hanno purtroppo informazioni relative al destino inizialmente subito dagli abitanti superstiti, di cui resta incerto lo stesso *status* giuridico, se quello di *cives Romani* –nell’ipotesi che, al pari di *Carteia*, la colonia latina dedotta nel 138 a.C. sia stata trasformata in *municipium* in virtù della *lex Iulia* del 90 a.C.– o di *Latini*: nel qual caso si potrebbe pensare che sulla mancata (o eventualmente revocata) promozione abbia pesato proprio l’appoggio dato dalla città a Sertorio.¹⁷³ Certo è che, in questo contesto territoriale, la scelta di istituire già nel 72/71 a.C. una nuova comunità di diritto latino a ridosso di *Valentia* appare pienamente logica, finendo per ricostituire in termini istituzionali, tramite il semplice spostamento a *Saguntum* del baricentro amministrativo dell’area, lo *status quo ante*.

Al di là delle ipotesi relative all’epoca e alle ragioni della sua costituzione, la colonia latina fittizia di *Saguntum* è certamente una realtà storica, della quale è opportuno rimarcare l’apparente eccezionalità nell’ambito delle province iberiche,¹⁷⁴ dove le fonti documentarie non registrano ulteriori esempi di attribuzione dello *ius Latii* alle comunità locali anteriormente all’età triumvirale-augustea. La circostanza non ha impedito di postulare una più estesa applicazione della prassi, segnatamente in relazione agli *oppida Latinorum veterum* identificati negli elenchi pliniani da *cognomina* “cesariani”,¹⁷⁵ che ne denunciavano la creazione ad opera dello stesso Cesare.¹⁷⁶

L’ipotesi –anche a fronte dell’ambiguità di tutte queste titolature, che potrebbero piuttosto risalire ad età triumvirale, se non augustea– è a mio avviso tutt’altro che pacifica, ed anzi si scontra con un argomento che ritengo dirimente: lo statuto certamente municipale rivestito durante l’età imperiale da almeno alcuni di questi centri,¹⁷⁷ nessuno dei quali in ogni caso documenta veste coloniarica. A meno di non intendere questi casi come l’esito di una sopravvenuta promozione a *municipia civium Romanorum*, l’eventuale condizione originaria di *municipia Latina* spinge a datare la concessione dello *ius Latii* a tali comunità in età post-cesariana:¹⁷⁸ ipotesi che per altro trova conferma nella stessa frequenza, in questo gruppo, di centri ascritti alla

¹⁷² Il centro non risulta ad esempio menzionato da Strabone, che pure illustra con dovizia di dettagli –tratti da una fonte certamente posteriore al 71 a.C., dal momento che si fa menzione dei trofei di Pompeo– il percorso della via tracciata tra i Pirenei e *Gades* (Str. 3.4.9): le uniche città ricordate dal geografo all’altezza del *sinus Sucronensis* sono *Saguntum* e *Saetabis*. Per contro, la menzione di *Valentia* in Pomponio Mela (2.92) deriva da una fonte che descrive la situazione della penisola iberica già degli anni 19-12 a.C. (cf. Silberman 1988, xl-xli).

¹⁷³ Il caso potrebbe richiamare l’*ademptio civitatis* dei *Volaterrani* e degli *Arretini*, apparentemente retrocessi da Silla, a causa dell’orientamento mariano delle due comunità, nella condizione giuridica di *Latini*: cf. Luraschi 1979, 281-299, e da ultimo Firpo 2009, 91-103.

¹⁷⁴ Nel caso di *Carthago Nova*, se è pure possibile che la deduzione coloniarica debba essere retrodatata agli anni Cinquanta del I sec. a.C. (Abascal Palazón 2002), nulla prova che essa sia stata inizialmente fondata come colonia latina e non già come colonia romana: su questa deduzione si veda da ultimo Amela Valverde 2014-2015.

¹⁷⁵ *Baetica* (Plin. *HN* 3.7-17): *Artigi Iulienses*, *Carisa Aurelia*, *Iiturgi Forum Iulium*, *Lacimurga Constantia Iulia*, *Lucurgentum Iulii Genius*, *Nertobriga Concordia Iulia*, *Oset Iulia Constantia*, *Segida Restituta Iulia*, *Seria Fama Iulia*, *Sexi Firmum Iulium*, *Ugultunia Contributa Iulia*, *Urgia Castrum Iulium Caesaris Salutiariensis*. *Hispania Citerior* (Plin. *HN* 3.18-29): *Castulo Caesariorum Iuvenalium*, *Ceretani Iuliani*, *Teari Iulienses*. *Lusitania* (Plin. *HN* 4.113-118): *Ebora Liberalitas Iulia*, *Myrtilis Iulia* (cf. Ptol. 2.5.4 M.).

¹⁷⁶ Henderson 1942; González Fernández 1984.

¹⁷⁷ *Castulo* (*CILA* 6, 91; 99; 104; *IRPL* 88), *Ebora* (*IRCP* 241, 373a-b), *Myrtilis* (*IRCP* 9, 96), *Nertobriga* (*HEp* 7, 1997, 71), *Oset* (*CILA* 3, 586-587), *Ugultunia* (*CIL* II 1025).

¹⁷⁸ Cronologia verso cui orientano, in alcuni casi, le emissioni monetali locali riferibili alla fase stessa della promozione, che consentono di circoscrivere all’età triumvirale (forse già intorno al 40 a.C.) e all’età augustea, rispettivamente, l’attribuzione dello *ius Latii* a *Sexi* (*RPCSuppl* I 123: F I SEXS) e a *Ebora* (*RPC* I 50-51: LIBERALITATIS IVLIAE EBOR). Una promozione in età triumvirale è postulabile anche per *Carisa*, il cui poleonimo figura già nella forma completa di *cognomen* –*Aurelia Cariss(a)*– nel catasto di *Ilici* (*IRILAD*² 12 = *ELRH* c1).

tribù Galeria,¹⁷⁹ secondo il ricorso più atteso nel caso di promozioni risalenti ad età triumvirale-augustea. Per salvare la paternità cesariana di tali promozioni occorrerebbe per contro postulare una successiva trasformazione delle originarie colonie latine fittizie in *municipia Latina*:¹⁸⁰ ma non si intendono francamente le ragioni e le finalità di una simile modifica di *status*, del tutto priva di paralleli ed anzi in aperto contrasto con le scelte adottate ad esempio nel caso degli *oppida Latina* della Narbonense, che conservano statuto coloniaro anche durante l'età imperiale.

In termini più generali, la stessa attribuzione a Cesare di un esteso piano di promozione giuridica delle comunità iberiche risulta difficilmente conciliabile con la politica attuata in quest'area dal dittatore,¹⁸¹ in particolare dopo la conclusione del *bellum Hispaniense*. Nel 45 a.C., a prestar fede alla puntuale illustrazione di Cassio Dione,¹⁸² Cesare dovette procedere almeno nella Ulteriore ad una dura repressione nei confronti delle numerose comunità che avevano dato appoggio ai figli di Pompeo, tradottasi in confische territoriali, aumento dei tributi e deduzioni coloniali a beneficio dei veterani: le uniche promozioni riguardarono quanti gli erano rimasti fedeli, i quali si videro ricompensati con l'assegnazione di terre e in alcuni casi con la concessione della cittadinanza romana.¹⁸³ Tali promozioni dovettero quasi certamente riguardare singoli individui, piuttosto che intere comunità.¹⁸⁴ Sono indicative, in questo senso, le vicende istituzionali di *Ulia* e di *Obulco*, tra le pochissime comunità cesariane della Ulteriore,¹⁸⁵ la cui elevazione a *municipia* –verosimilmente di diritto latino– parrebbe realizzarsi solo nel corso dell'età augustea.¹⁸⁶

¹⁷⁹ *Carisa, Castulo, Ebora, Ilturgi, Myrtilis, Nertobriga, Osset, Segida, Seria, Sexi, Ugultunia, Urgia*: si tratta, di fatto, della totalità dei centri con *cognomina* "cesariani" di cui è nota l'ascrizione tribale.

¹⁸⁰ È questa la prospettiva da cui muovono, in chiave generale, García Fernández (2009a; 2009b) ed Espinosa Espinosa (2014; 2016).

¹⁸¹ Brunt 1987, 584-588.

¹⁸² D.C. 43.39.4-5: Καὶ μετὰ τοῦτο καὶ τὴν Μοῦνδαν καὶ τὰ ἄλλα, τὰ μὲν ἀκούσια σὺν πολλῶ φόνῳ, τὰ δὲ καὶ ἐθελούσια παρέλαβεν καὶ ἡργυρολόγησεν, ὥστε μὴδὲ τῶν τοῦ Ἡρακλέους ἀναθημάτων τῶν ἐν τοῖς Γαδείροις ἀνακειμένων φείσασθαι, χώρας τὲ τινῶν ἀπετέμετο, καὶ ἑτέροις τῶν φόρον προσεπηύξησε. Ταῦτα μὲν τοὺς ἀντιπολεμήσαντάς οἱ ἔδρασε, τοῖς δὲ εὐνοϊάν τινα αὐτοῦ σχοῦσιν ἔδωκε μὲν καὶ χωρία καὶ ἀτέλειαν, πολιτεῖαν τὲ τισι, καὶ ἄλλοις ἀποικίαις τῶν Ῥωμαίων νομίζεσθαι, οὐ μὴν καὶ προῖκα αὐτὰ ἐχαρίσατο ("Dopo di ciò [Cesare] occupò *Munda* e le altre città, alcune contro la loro volontà con grande strage, altre con il loro consenso; ad esse impose il pagamento di riscatti, tanto che non risparmiò neppure gli ex-voto di Eracle che si trovavano a *Gades*, e ad alcune confiscò porzioni di territorio, ad altre impose aumenti di tributi. In questo modo si comportò con coloro che lo avevano combattuto; a quelli invece che lo avevano accolto favorevolmente diede terre ed esenzione dai tributi, e ad alcuni anche la cittadinanza, ad altri concesse il diritto di considerarsi coloni di Roma, ma anche questa concessione non avvenne gratuitamente"). La testimonianza dello storico è in linea con quanto implicato dal discorso tenuto da Cesare a *Hispalis* al termine della campagna di *Munda* (Auct. B. *Hisp.* 42).

¹⁸³ Su questi interventi si veda da ultimo Amela Valverde 2016a.

¹⁸⁴ Nel caso ad esempio di *Emporiae*, la testimonianza liviana –Liv. 34.9.1-3: *Iam tunc Emporiae duo oppida erant muro divisa. Uno Graeci habebant, a Phocaea unde et Massilienses oriundi, alterum Hispani (...)* Tertium genus Romani coloni ab divo Caesare post devictos Pompei liberos adiecti. *Nunc in corpus unum confusi omnes, Hispanis prius, postremo et Graecis in civitatem Romanam adscitis*– permette di istituire una chiara distinzione cronologica tra l'installazione di coloni romani nel 45-44 a.C. e la successiva promozione delle due comunità locali, realizzatasi al più presto nel corso dell'età triumvirale e preliminare alla riunificazione amministrativa del centro, ora costituito a *municipium civium Romanorum* (Plin. *HN* 3.22; *RPC* I 234): su queste vicende si vedano da ultimi Pena 1992 e Amela Valverde 2015.

¹⁸⁵ *Ulia*: Auct. B. *Hisp.* 3.1-3; D.C. 43.31.4. *Obulco*: Str. 3.4.9.

¹⁸⁶ È quanto suggeriscono l'ascrizione alla tribù Galeria e l'assetto magistratuale di marca duovirale, comuni a entrambe le comunità. Nel caso di *Ulia*, la cui fedeltà valse al centro l'appellativo di *Fidentia* (Plin. *HN* 3.10), un *terminus post quem* per la promozione –già realizzatasi entro il 4 d.C. (come si ricava da *CIL* II²/5, 495, relativa ad un *praefectus pro duoviro C. Caesaris*)– è forse offerto dal catasto di *Ilici* (*IRILAD*² 12 = *ELRH* c1), dove il poleonimo figura, a differenza di quello di *Aurelia Carissa*, ancora privo di *cognomen*.

Per contro, le attitudini senza dubbio più miti manifestate da Cesare alla conclusione della campagna del 49 a.C. non sembra abbiano dato luogo a significativi riassetti amministrativi in ambito locale. Il solo caso certo è –come è noto– quello di *Gades*,¹⁸⁷ la cui promozione si tradusse per altro nella costituzione del centro non già a *oppidum Latinum* ma a *municipium civium Romanorum*.¹⁸⁸

Nulla dunque porta a credere che in età cesariana si sia proceduto ad una sistematica attribuzione dello *ius Latii* alle comunità iberiche: un processo il quale –tolto il precedente pompeiano di *Saguntum*– dovette di fatto prendere avvio al più presto nel corso dell’età triumvirale. La paternità augustea dei cinquantuno *oppida* iberici che Plinio dichiara *Latio antiquitus donata*¹⁸⁹ contribuirebbe per altro a giustificare il giudizio espresso al principio dell’età tiberiana da Strabone in relazione ai Turdetani:

Οἱ μέντοι Τουρθητανοί, καὶ μάλιστα οἱ περὶ τὸν Βαίτιν, τελῶς εἰς τὸν Ῥωμαίων μεταβέβληται τρόπον, οὐδὲ τῆς διαλέκτου τῆς σφετέρως ἔτι μεμνημένοι. Λατῖνοι τε οἱ πλεῖστοι γέγονασιν, καὶ ἐποίκουσιν εἰλήφασιν Ῥωμαίους, ὥστε μικρὸν ἀπέχουσι τοῦ πάντες εἶναι Ῥωμαῖοι. Αἱ τε νῦν συναρκισμέναι πόλεις, ἧ τε ἐν τοῖς Κελτικοῖς Παζαναγούστα καὶ ἡ ἐν τοῖς Τουρδούλοις Αὐγούστα Ἡμερίτα καὶ ἡ περὶ Κελτίβηρας Καισαρανούστα καὶ ἄλλαι ἔναι κατοικίαι τὴν μεταβολὴν τῶν λεχθειῶν πολιτειῶν ἐμφανίζουσι. Καὶ δὴ τῶν Ἰβήρων ὅσοι ταύτης εἰσὶ τῆς ἰδέας, στολᾶται λέγονται· ἐν δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ οἱ Κελτίβηρες οἱ πάντων νομισθέντες ποτὲ θηριωδέστατοι.¹⁹⁰

Il geografo registra puntualmente la grande diffusione dello *ius Latii* tra le comunità della Betica, dove infatti gli elenchi pliniani attestano l’esistenza di ben ventotto *oppida Latina*, dodici dei quali identificati da *cognomina* “cesariani”. La loro even-

¹⁸⁷ Liv. *Per.* 110.2; D.C. 41.24.1.

¹⁸⁸ In questo stesso contesto è forse da collocare anche la nascita dei *municipia civium Romanorum* di *Italica* e di *Carmo*: comunità entrambe fedeli a Cesare nel 49 a.C. (Caes. *BC* 2.19.4 e 20.6; per *Carmo* cf., in relazione ai fatti del 48 a.C., Auct. *B. Alex.* 57.2-3 e 64.1), almeno la prima delle quali parrebbe aver mantenuto lo stesso atteggiamento anche nel 45 a.C. (cf. Auct. *B. Hisp.* 25.4). Nel caso di *Italica* –a prescindere dalle suggestioni offerte dalla menzione, già nel 48 a.C., di *municipes Italicenses* (Auct. *B. Alex.* 52.4)– la paternità cesariana della promozione è in particolare denunciata dalla ascrizione del centro alla tribù Sergia; per quanto riguarda *Carmo*, la cronologia pre-augustea del *municipium* è suggerita dall’assetto magistratuale, di marca quattuorvirale. Sui due casi –e su quelli, problematici, di *Asido* e di *Ceret*– torno in Sisani 2018, 50-60.

¹⁸⁹ Plin. *HN* 3.7 (*Baetica*): (*oppida*) *Latio antiquitus donata XXIX*; 3.18 (*Hispania Citerior*): (*oppida*) *Latinorum veterum XVIII*; 3.77 (*insulae*): (*oppida*) *Latina Guium et Tucis*; 4.117 (*Lusitania*): (*oppida*) *Latii antiqui III*. Per quanto riguarda il numero degli *oppida Latina* della *Baetica*, i codici presentano diverse lezioni: *XXU.X* (cod. A), *XXIIX* (codd. DFR'Ead), *XXII* (cod. R²), *XXIX* (cod. I), emendate dal Detlefsen in *XXVII*. Sarei piuttosto dell’avviso di accogliere la lezione *XXIIX* (= *XXVIII*) presente nella maggior parte dei codici, alla quale possono essere agevolmente ricondotte tutte le altre rese. Nel calcolo finale, presuppongo come è chiaro che i due *oppida Latina* delle Baleari non siano conteggiati da Plinio tra i diciotto dichiarati per l’*Hispania Citerior*, come pare doversi ricavare da Plin. *HN* 3.18: *Nunc universa provincia dividitur in conventus VII (...) Accedunt insulae, quarum mentio seposita. Civitates provincia ipsa praeter contributas aliis CCXCIII continet*; cf. 3.25: *Carthaginem conveniunt populi LXV exceptis insularum incolis*. Sul tema mi riservo di tornare in un prossimo contributo.

¹⁹⁰ Str. 3.2.15: “I Turdetani, in particolare quelli stanziati lungo il *Baetis*, hanno completamente modellato i propri costumi su quelli dei Romani, tanto da non ricordare più la propria lingua. Per la maggior parte sono diventati Latini, e hanno accolto coloni romani, cosicché per poco non sono diventati tutti Romani. Le città di recente costituzione –*Pax Augusta* tra i Celti, *Augusta Emerita* tra i Turduli, *Caesaraugusta* presso i Celtiberi, e altre colonie ancora– mostrano chiaramente il cambiamento dei costumi politici adottati. E quelli tra gli Iberi che hanno scelto tale stile di vita, li chiamano *stolati*: tra questi ci sono anche i Celtiberi, un tempo considerati i più selvaggi di tutti”. Su questo passo si veda la dettagliata analisi di Canto 2001.

tuale attribuzione a Cesare appare tuttavia in contrasto con la prospettiva cronologica di Strabone, che attraverso il collegamento con le deduzioni coloniali –*Pax (Iulia) Augusta, Augusta Emerita, Caesaraugusta*– dell’ultimo quarto del I sec. a.C. parrebbe implicitamente proiettare tale rivoluzione amministrativa proprio in età augustea. L’ampio ricorso da parte di Augusto alla chiave latina nella promozione giuridica delle comunità locali è del resto esplicitamente attestato, in termini più generali, da Suetonio:

*Urbium quasdam, foederatas sed ad exitium licentia praecipites, libertate privavit, alias aut aere alieno laborantis levavit aut terrae motu subversas denuo condidit aut merita erga populum Romanum adlegantes Latinitate vel civitate donavit.*¹⁹¹

Non si vede dove altro, se non appunto nelle province iberiche, Augusto possa aver esercitato questo ricorso su scala tale da giustificare la pur generica menzione da parte del biografo. Tolto il caso delle comunità narbonensi, già promosse in età cesariana,¹⁹² l’unico altro settore per il quale Plinio registra una significativa diffusione dello *ius Latii* è quello dei distretti alpini,¹⁹³ dove tuttavia la promozione risale quasi certamente ad età post-augustea.¹⁹⁴ Relativamente agli *oppida Latina* delle

¹⁹¹ Suet. *Aug.* 47.

¹⁹² Nella Narbonense l’unico *oppidum Latinum* strutturato *ex novo* nel corso dell’età augustea parrebbe essere, a giudicare dal poleonimo, quello di *Augusta Tricastinorum*: ma l’urbanizzazione del *caput gentis* non deve necessariamente coincidere, in termini cronologici, con l’attribuzione dello *ius Latii* ai *Tricastini*, da datare in età cesariana (si veda in merito, a partire dai dati contenuti nel catasto B di Orange, Christol 2006). Allo stesso modo, nel caso di *Lucus Augusti*, l’intervento augusteo dovette comportare unicamente la creazione di un nuovo centro di aggregazione –a connotazione eminentemente sacrale– nell’ambito della *civitas Vocontiorum*, il cui polo propriamente amministrativo è da identificare in *Vasio* (cf. Mela 2.75 e Ptol. 2.10.8 M.). Resta incerto a quando risalga la promozione della *civitas Auscorum*, certamente posteriore al 56 a.C. (cf. Caes. *Gal.* 3.27) ma già realizzata entro l’età augusteo-tiberiana (Str. 4.2.2): la capitale del distretto si fregia, a partire almeno da una certa epoca, del titolo di *Augusta* (Ptol. 2.7.11 M.), ignorato tuttavia sia da Pomponio Mela (3.20: *Eliumberrum*) sia dagli *itineraria* (*itin.* Ant. 462.6: *Climberrum*; *tab. Peut.* 2.30: *Eliberre*; *itin.* Hier. 550.8: *civitas Auscius*). Negli altri casi Augusto si limiterà a confermare lo *status quo ante*, in particolare per quanto riguarda la natura colonaria degli *oppida* precedentemente istituiti: a ciò allude la nuova titolatura –*colonia (Iulia) Augusta*– assunta in questo contesto da alcune comunità (*Alba, Aquae Sextiae, Avennio, Nemausus, Reii Apollinares*).

¹⁹³ Plin. *HN* 3.135: *Sunt praeterea Latii donati incolae, ut Octodurenses et finitimi Ceutrones, Cottianae civitates et Turi Liguribus orti, Bagienni Ligures et qui Montani vocantur Capillatorumque plura genera ad confinium Ligustici maris*; cf. 3.47: *Alpes populi Inalpini multis nominibus, sed maxime Capillati oppido Vediantiorum civitatis Cemenelo*. Plinio riunisce in un unico blocco le comunità latine delle *Alpes Graiae et Poeninae* (*Octodurenses, Ceutrones, Cottiae (Cottianae civitates) et Maritimae (Turi, Bagienni Ligures, Bagienni Montani, Capillati)*). Sul popolamento di questi distretti cf. Str. 4.6.6.

¹⁹⁴ Laffi 2001 [1976]; Weber 1991; Kremer 2006, 181-185. Almeno le comunità delle *Alpes Maritimae* ottennero lo *ius Latii* solo nel 63 d.C. (Tac. *Ann.* 15.32: *Eodem anno Caesar nationes Alpium maritimarum in ius Latii transtulit*): unicamente nel caso di *Cemenelum* –la sola comunità del distretto a risultare ascritta alla tribù Claudia– si può prospettare una più precoce promozione, sotto Claudio (cf. Morabito 2010, 102-104). Sempre a Nerone si deve forse la generalizzata promozione delle comunità delle *Alpes Cottiae*, come suggerisce la loro ascrizione alla tribù Quirina: la misura poté essere varata contestualmente alla *redactio in formam provinciae* del distretto nel 66 d.C. Nel caso delle *Alpes Graiae et Poeninae*, la promozione potrebbe invece risalire a Claudio, a giudicare dai poleonimi assunti dai capoluoghi degli *Octodurenses* e dei *Ceutrones*: *Forum Claudii (Augusti) Vallensium Octodurus* e *Forum Claudii Ceutronum Axima*. Resta incerto a quando risalga la promozione dei *Camunni* e dei *Trumplini* (Plin. *HN* 3.133-134), in ogni caso successiva al loro assoggettamento nel 16 a.C.: la misura va forse attribuita ad età neroniana o ad età flavia (cf. Gregori 2012, 111-119). Per quanto riguarda infine gli *oppida (Latina?)* del Norico (Plin. *HN* 3.146), cinque (*Virunum, Celeia, Teurnia, Aguntum, Iuvaum*) si datano al regno di Claudio, uno (*Solva*) a quello dei Flavi.

province africane, quelli della Mauretania –*Arsennaria* e *Tipasa*, forse *Icosium*¹⁹⁵– risalgono con certezza o probabilità ad età claudia o vespasiana; solo per *Uzalis*,¹⁹⁶ nella Proconsolare, è prospettabile una promozione precoce, eventualmente di età triumvirale o augustea. Nel caso infine della Sicilia, lo *ius Latii* nuovamente riconosciuto a *Centuripae*, *Netum* e *Segesta*¹⁹⁷ dopo il 36 a.C. si configura, di fatto, nei termini di semplice riconferma di una condizione giuridica già sancita da Cesare.

A fronte di questo quadro, mi sembra ragionevole concludere che nelle province iberiche la diffusa attribuzione dello *ius Latii* alle comunità locali, che sotto Vespasiano acquisirà carattere globale, è sì un fenomeno precoce rispetto ad altre aree ma parrebbe prendere avvio solo nel corso dei decenni finali del I sec. a.C. Il bisogno avvertito da Plinio di registrare, in relazione a queste sole province, l'*antiquitas* degli *oppida Latina* ivi presenti non discende da presunte peculiarità storico-istituzionali della *Latinitas* goduta da questi centri:¹⁹⁸ esso tradisce piuttosto la volontà dell'autore –già procuratore imperiale nella Tarraconense tra il 72 e il 74 d.C.,¹⁹⁹ che ben conosceva la rivoluzione giuridica prodotta nell'*universa Hispania* dall'editto promulgato da Vespasiano nei primissimi anni del suo regno²⁰⁰– di rimarcare il carattere di vero e proprio precedente rappresentato dalla politica promossa in questi stessi territori già da Augusto, e nel contempo di segnalare ai suoi lettori il mancato aggiornamento delle fonti ufficiali (i “digesti provinciali” augustei) da lui utilizzate.²⁰¹

3. *Latinitas senza conubium: i municipia Latina e la lex Minicia*

La politica augustea segna non solo la rinnovata diffusione su larga scala dello *ius Latii*, ma anche una vera e propria riforma dell'istituto, sperimentata proprio in relazione alla promozione giuridica delle comunità iberiche. Fino a Cesare, il nuovo *Latium* aveva sempre assunto –così in area cisalpina, transalpina e iberica (*Saguntum*): il caso siceliota resta, come si è detto, *sub iudice*– connotati colonari, in piena

¹⁹⁵ Plin. *HN* 5.19: *Arsennaria Latinorum*; 5.20: *Caesarea (...) a divo Claudio coloniae iure donata, eiusdem iussu deductis veteranis Oppidum Novum et Latio dato Tipasa, itemque a Vespasiano imperatore eodem munere donatum Icosium*. Nel caso di *Icosium*, la notizia pliniana –piuttosto che documentare l'attribuzione dello *ius Latii*– è forse da leggere in parallelo alla precedente menzione dello *ius coloniae* concesso da Claudio a *Caesarea*, e dunque da intendere come un riferimento alla promozione del centro a *colonia civium Romanorum* (cf. *CIL* VIII 20853). Su tutti questi casi si veda Gascou 1982, 156-161.

¹⁹⁶ Plin. *HN* 5.29: *oppidum Latinum unum Uzalitanum*. Cf. Gascou 1982, 142.

¹⁹⁷ Plin. *HN* 3.91.

¹⁹⁸ Come proposto da García Fernández (2009a; 2009b) e da Espinosa Espinosa (2014; 2016), per i quali i centri identificati negli elenchi pliniani come *oppida Latinorum veterum* coinciderebbero tutti con originarie colonie latine pre-augustee: e tuttavia, a seguire questa prospettiva, si giungerebbe alla paradossale conclusione che nelle province iberiche –tolto eventualmente il caso di *Guium* e *Tucis*, le uniche comunità classificate da Plinio (*HN* 3.77) semplicemente come *oppida Latina*– Augusto non avrebbe effettuato alcuna nuova concessione dello *ius Latii*, limitandosi a convertire in *municipia Latina* le colonie latine di più antica promozione.

¹⁹⁹ Syme 1979 [1968].

²⁰⁰ Cf. Plin. *HN* 3.30: *Universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit*.

²⁰¹ Sulla natura di questi documenti si veda Nicolet 1989, 207-225. Nell'illustrazione pliniana delle province iberiche, gli interventi volti ad aggiornare i dati istituzionali tratti dalle fonti augustee sono di fatto rarissimi: per quanto riguarda gli elenchi ragionati di comunità cf. Plin. *HN* 3.14: *Contributa Iulia Ugultuniae, cum qua et Curiga nunc est*; 3.18: *Nunc universa provincia [l'Hispania Citerior] dividitur in conventus VII*; 4.110: *Amanum portus, ubi nunc Flaviobrica colonia*; per quanto riguarda i *commentarii* di Agrippa cf. Plin. *HN* 3.17: *Baeticae longitudo nunc a Castulonis oppidi fine (...)*.

aderenza ai principi introdotti dalla *lex Pompeia*, elaborata in un contesto storico in cui il diritto latino era evidentemente ancora percepito come una condizione inscindibile dalla pratica della colonizzazione, reale o fittizia che fosse. Con Augusto, gli *oppida Latio donata* di nuova costituzione assumono invece veste municipale:²⁰² una struttura istituzionale, quella del *municipium Latinum*,²⁰³ che conosce la sua prima applicazione appunto nelle province iberiche e alla quale parrebbero adeguarsi tutte le attribuzioni dello *ius Latii* susseguitesesi nel corso dell'età imperiale.²⁰⁴

Non è facile –a fronte dell'assoluto silenzio delle fonti– formulare ipotesi concrete sulle ragioni di questa riforma, che in ogni caso non possono ridursi a questione meramente nominalistica: l'alternativa tra forma colonaria e forma municipale parrebbe piuttosto avere carattere sostanziale, in primo luogo sul piano del diritto pubblico, per quanto attiene in particolare alla base giuridica del rapporto che legava Roma alle comunità locali.

La formula elaborata dalla *lex Pompeia*, si è detto, è chiaramente ispirata ai principi della colonizzazione latina tradizionale, che all'epoca rappresentava l'unico possibile modello di riferimento per un provvedimento il quale, nella sostanza, mirava ad estendere alle *civitates peregrinae* della Cisalpina l'insieme dei diritti goduti fino al 90 a.C. dall'intero *nomen Latinum*. Quest'ultimo, come è noto, raggruppava comunità formalmente sovrane: i *socii nominis Latini*, legati a Roma da trattati di alleanza la cui struttura perpetuava negli aspetti fondanti le clausole del vecchio *foedus Cassianum*.²⁰⁵ Alcune testimonianze portano a credere che anche le colonie latine fittizie istituite tra l'89 a.C. e l'età cesariana fossero, tecnicamente, *civitates foederatae*.

È quanto può ricavarsi, in primo luogo, dal dettato del *fragmentum Atestinum*,²⁰⁶ che trasmette due clausole di una legge del 48 a.C., varata allo scopo di ridefinire le competenze dei tribunali locali della Cisalpina all'indomani della concessione –sancta, nello stesso anno, dalla *lex Roscia*– della cittadinanza romana alle colonie latine fittizie della provincia, contestualmente promosse a *municipia civium Romanorum*.²⁰⁷

²⁰² García Fernández 2001, 73-124.

²⁰³ Locuzione direttamente attestata dalla *lex Irnitana* (cap. 30), ma già implicitamente presente nella *tabula Siarensis* (RS 37), fr. b, col. I, ll. 7-8: *neve quid eo die rei seriae publice agere [liceret mag(istratibus) p(oppuli) R(omani) iisque qui i(ure) d(icundo) p(raerunt) in] municipio aut colonia, c(ivium) R(omanorum) aut Latinorum*.

²⁰⁴ Kremer 2006, 180-188. Hanno assetto municipale gli *oppida Latina* costituiti a partire dall'età giulio-claudia nelle province alpine e africane, e lo stesso ricorso struttura la generalizzata concessione dello *ius Latii* all'*universa Hispania* sotto Vespasiano. Assai più complesso è il quadro offerto dalle province galliche, germaniche e danubiane, su cui gravano i dubbi relativi ai tempi e ai modi dell'eventuale estensione dello *ius Latii* alle comunità locali, in se stessa postulabile solo in via di ipotesi. Se nel caso delle province germaniche (Raepsaet Charlier 1999) e danubiane (Cirjan 2010; Varga 2011) la compresenza di *coloniae* (con certezza o probabilità tutte di diritto romano) e *municipia* (eventualmente di diritto latino) non contrasta con l'assunto iniziale, nel caso delle tre Gallie (Dondin Payre 1999) –dove l'unica *colonia civium Romanorum* certa è quella di *Lugdunum*– si pone il problema relativo alla natura giuridica di quelle *civitates* apparentemente *peregrinae* per le quali la documentazione epigrafica attesta titolatura colonaria, a fronte in particolare dell'assenza in queste province di comunità privilegiate a statuto dichiaratamente municipale. Andrà tenuta seriamente in conto l'ipotesi che in tutti questi casi lo statuto coloniaro sia da intendere non già come la chiave istituzionale adottata in funzione dell'attribuzione stessa dello *ius Latii*, ma come il segno della concessione di benefici aggiuntivi (cf. Kremer 2006, 162-164).

²⁰⁵ Sánchez 2016.

²⁰⁶ *CIL* I² 600 (=RS 16).

²⁰⁷ Sulla cronologia e il contenuto di questo provvedimento rimando a Sisani 2016a, 47-52.

Nella clausola derogatoria²⁰⁸ volta a confermare in via transitoria le competenze giurisdizionali dei magistrati locali già eletti prima dell'approvazione della *lex Roscia*, le massime cariche di governo delle comunità cisalpine²⁰⁹ sono richiamate cumulativamente tramite la locuzione *Ilvir isve qui ibi lege foedere plebive scito senatusve consulto institutove iure dicundo praefuit*: dove l'asindeto *lege foedere* –intendi: *lege foederis*²¹⁰– allude con tutta evidenza ad assetti istituzionali fondati su *foedera* i quali, a fronte del contesto storico in cui si inserisce la normativa, non possono che essere quelli che avevano accompagnato la costituzione *ex lege Pompeia* delle colonie latine fittizie della provincia.²¹¹ La suggestione offerta dal *fragmentum Atestinum* è sostenuta e confermata dalla qualifica di *populus foederatus* che Cicerone, nel 56 a.C., assegna a *Ravenna*,²¹² comunità cisalpina senza dubbio insignita dello *ius Latii* fin dall'89 a.C.: una qualifica estesa, nello stesso contesto, anche a *Saguntum*,²¹³ la cui trasformazione in colonia latina –come si è visto– ha buone probabilità di risalire già al 72-71 a.C.

Possiamo dunque concludere che nell'89 a.C. la trasformazione in colonie latine fittizie delle *civitates peregrinae* della Cisalpina si sia accompagnata alla ratifica di veri e propri *foedera* con le singole comunità: o meglio, coerentemente con le dinamiche più attese, che queste ultime abbiano nel loro insieme aderito ad una “formula-tipo” volta da un lato a sancire i principi dell'autonomia locale, dall'altro a specificare –sul modello del *foedus Cassianum*– i contenuti giuridici dello *ius Latii*; a definire nel concreto i nuovi assetti amministrativi e territoriali avranno invece provveduto, centro per centro, i *constitutores* operanti in virtù della stessa *lex Pompeia*, che dovette propriamente configurarsi (teste Asconio) come una *lex colonaria*. Solo in questa forma la riorganizzazione istituzionale delle comunità locali di una intera provincia poteva essere espletata con la dovuta celerità secondo criteri di razionalità ed equità. È anzi probabile che la formula elaborata per la Cisalpina abbia costituito il modello anche per le successive applicazioni dell'istituto, che fino all'età cesariana dimostrano piena aderenza al precedente introdotto dalla *lex Pompeia*.

²⁰⁸ *Fragmentum Atestinum*, col. I, ll. 10-[22]: *Quoius rei in qu<o>que municipio colonia praefectura quouisque Ilvir(i) eiusve, qui ibei lege foedere pl(ebi)ve sc(ito) s(enatus)ve c(onsulto) institutove iure dicundo praefuit, ante legem seive illud pl(ebi) sc(itum) est quod L. Roscius a(n)te d(iem) V Eid(us) Mart(ias) populum plebemve rogavit, quod privatim ambig<er>etur, iuris dic[ti]o iudicis arbitri recuperatorum datio addictio[ve] fuit] quantaeque rei pequniaeve fuit, eius rei pequni[ae]ve quo magis privato Romae revocatio sit quo[ve] mi]nus quei ibei i(ure) d(icundo) p(raefuit) d(e) e(a) r(e) ius dicat iudice[m] addicat det, ita] utei ante legem sive illud pl(ebi) sc(itum) est [quod L. Roscius a(n)te d(iem)] V Eidus Mart(ias) populum plebe[m]ve rogavit ei quei ibei i(ure) d(icundo) p(raefuit) iuris dictione]m iu[dicis] arbitri recuperatorum dationem additionemve esse oportuit, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur)].*

²⁰⁹ *Municipia coloniae praefecturae* (cf. col. I, l. 5): secondo la specifica forma istituzionale –nel caso delle colonie latine fittizie, quella di *municipia*– assunta (o mantenuta) dalle comunità locali all'atto dell'estensione della *civitas Romana* all'intera provincia. Sull'assetto magistratuale delle comunità cisalpine si veda ora Sisani 2018, 60-70.

²¹⁰ Cf. Luraschi 1983, 312-324. La locuzione è direttamente attestata da Liv. 23.10.6 e da Verg. *Aen.* 11.321-322.

²¹¹ Non può infatti trattarsi dei vetusti *foedera* stretti anteriormente alla guerra sociale (sui quali cf. Luraschi 1979, 23-101), che è impensabile contenessero clausole volte a regolare l'assetto interno delle comunità alleate, alcuni dei quali tra l'altro –come afferma Cicerone (*Balb.* 32) in relazione ai Cenomani e agli Insubri– escludevano espressamente ogni forma di concessione della cittadinanza romana: un ricorso invece strutturale nel caso delle colonie latine fittizie, che dimostra come tali trattati, a partire dall'89 a.C., fossero ormai agli effetti giuridici lettera morta.

²¹² Cic. *Balb.* 50.

²¹³ Cic. *Balb.* 23.

Tra le clausole di questa formula dovevano senza dubbio figurare quelle relative agli *iura* costitutivi del nuovo *Latium*: in primo luogo le norme regolanti lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, che andava a sommarsi –come dichiara esplicitamente Asconio– all’insieme dei diritti già goduti dalle colonie latine di tipo tradizionale. Ad intendere alla lettera la testimonianza del commentatore di Cicerone,²¹⁴ dovremmo concludere che alle colonie fittizie istituite nell’89 a.C. fossero state riconosciute tutte quelle prerogative –lo *ius commercii*, lo *ius conubii*, lo *ius migrandi* e lo *ius suffragii*– che avevano mantenuto piena operatività lungo l’intero corso della storia del *nomen Latinum*.²¹⁵ Nelle fonti, va detto chiaramente, conferme esplicite della vigenza di questi *iura* per le colonie cisalpine non ve ne sono: non mancano tuttavia indizi significativi, almeno per quanto attiene da un lato allo *ius* entero o *commercii*,²¹⁶ dall’altro allo *ius migrandi* e allo *ius suffragii*.²¹⁷ La questione si pone in termini più articolati nel caso dello *ius conubii*: ed è questione cruciale, perché proprio in relazione ad essa è possibile intendere, a mio avviso, un aspetto centrale della *Latinitas* municipale di età imperiale.

Che le colonie latine fittizie, al pari di quelle tradizionali, godessero dello *ius conubii* è suggerito con forza dalla documentazione epigrafica delle comunità narbonensi che avevano ottenuto lo *ius Latii* in età cesariana, dalla quale emerge chiaramente come i figli di unioni “miste” –nati cioè da padre romano e madre latina o da padre latino e madre romana– seguissero la condizione giuridica paterna.²¹⁸ La circostanza è in apparente contrasto con le previsioni della *lex Minicia*, che presuppongono l’esistenza di comunità di diritto latino ormai prive di *conubium*:

*Quod autem diximus,*²¹⁹ *inter c(iuem) R(omanam) peregrinumque nisi conu<bium sit eum qui> | nascitur peregrinum esse, lege Minicia cau<tum> | est, ut si is quidem <deterioris> parentis condicionem s<equatur>; | eadem lege enim ex diuerso cauet<ur ut>, si peregrin<am cum> | qua ei conubium non sit uxorem dux<erit*

²¹⁴ Cf. Luraschi 1979, 218-220.

²¹⁵ Luraschi 1979, 221-299.

²¹⁶ Si vedano in merito le riflessioni sviluppate da Luraschi 1979, 333-336, in relazione al mutamento di regime giuridico che dovette interessare l’*ager peregrinus* della Cisalpina nell’89 a.C. Una testimonianza diretta di tale mutamento è ora offerta dal catasto B di Verona (Cavaliere Manasse – Cresci Marrone 2015 e 2017), da datare senza dubbio nei decenni iniziali del I sec. a.C.: documento che va propriamente inteso come il prodotto di una ricognizione censuale (cf. Maganzani 2015), promossa dal governo centrale allo scopo di ridefinire –sul piano giuridico, più che gromatico– l’assetto dell’*ager Veronensis* a seguito della trasformazione del centro in colonia latina fittizia. Nel caso degli *oppida Latina* di età imperiale, la conferma decisiva della vigenza dello *ius commercii* si avrebbe attribuendo carattere di attualità a *Tit. Ulp.* 19.4: *Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est*, dove l’allusione ai *Latini coloniarii* può eventualmente mascherare –come in *Gai. Inst.* 1.29: *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis cuius et ipsi essent (...)*– un riferimento alle comunità beneficiarie dello *ius Latii* (cf. Luraschi 1979, 246-247).

²¹⁷ È quanto emerge da alcuni episodi degli anni Sessanta del I sec. a.C., legati alla *causa Transpadanorum*: cf. Luraschi 1979, 342-352.

²¹⁸ Chastagnol 1998. Non esistono prove che questo regime abbia subito modifiche in età adrianea: cf. in merito Gascou 1999.

²¹⁹ Cf. *Gai. Inst.* 1.75-77: *Ex iis quae diximus apparet, sive civis Romanus peregrinam sive peregrinus civem Romanam uxorem duxerit, eum qui nascitur peregrinum esse (...)* *Loquimur autem de his scilicet, <inter> quos conubium non sit; nam alioquin si civis Romanus peregrinam cum qua ei conubium est uxorem duxerit, sicut supra quoque diximus, iustum matrimonium contrahitur et tunc ex his qui nascitur civis Romanus est et in potestate patris erit. Item si civis Romana peregrino cum quo ei conubium est nupserit, peregrinum sane procreat et is iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset.*

*c(iuis) R(omanus)>, peregrinus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu neces[saria] lex Minicia: nam remota ea lege diuersam | condicionem sequi deb[er]et, quia> ex eis inter quos non | est conubium qui nascitur iure gentium matris con[d]icioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex c(iue) R(omano) et peregrina peregrinum nasci, superuacua uidetur: | nam et remota ea lege hoc utique iure gentium | futurum erat. Adeo autem hoc ita est, ut ex *** | *** | *** <non> | solum exterarum nationes et gentes, sed etiam qui Latini nominantur: sed ad alios Latinos pertinet, qui | proprios populos propriasque ciuitates habebant | et erant peregrinorum numero.²²⁰*

Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur; non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo qui ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur; quoniam lex Minicia [edd., Mensia cod.] ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.²²¹

La testimonianza di Gaio –nonostante le lacune del testo– è nel complesso piuttosto chiara, grazie anche alla convergente seppure assai più sintetica illustrazione degli estratti (pseudo-)ulpiane.²²² La *lex Minicia* andava a modificare, in tema di *status liberorum*, la norma secondo la quale i figli nati in assenza di *conubium* seguivano *iure gentium* la condizione giuridica della madre, sancendo il criterio assoluto della *deterioris parentis condicio*. La legge concerneva nello specifico le unioni contratte *non interveniente conubio* tra *cives Romani* e *peregrini*, ivi compresi *qui Latini nominantur*. La chiosa di Gaio –*sed ad alios Latinos pertinet*– è chiaramente funzionale ad evitare che i *Latini* soggetti alle previsioni della *lex Minicia* venissero confusi con un'altra categoria di *Latini*: i *Latini Iuniani*, sui quali si appuntavano i maggiori interessi del giurista. Gli *alii Latini* –stante il contesto cronologico della testimonianza, in cui essi figurano come una categoria giuridicamente vitale– dovranno allora identificarsi proprio con i membri delle comunità beneficiarie dello *ius Latii*: comunità che la *lex Minicia* evidentemente trattava a tutti gli effetti alla stregua di *civitates peregrinae*, ponendole sullo stesso piano delle *exterarum nationes et gentes*.²²³

Prima di interrogarsi sulle ragioni delle modifiche introdotte rispetto alle norme contemplate dallo *ius gentium*, è cruciale cercare di determinare la cronologia della legge.²²⁴ Essa è ancora vigente ai tempi di Gaio, che ne parla in termini di attualità;

²²⁰ Gai. *Inst.* 1.78-79. Riproduco in forma semi-diplomatica la lezione del palinsesto veronese basandomi sulle edizioni Krueger – Studemund 1923 e David – Nelson 1954-1968: a fronte delle oggettive difficoltà di lettura presentate in questo punto dal codice (si veda l'apografo di Studemund 1874, con i supplementi di Krueger – Studemund 1923, xvii-xxxix, e la riproduzione fotografica di Briguglio 2012), ho ritenuto opportuno distinguere le stringhe di testo chiaramente leggibili (in neretto) da quelle di restituzione meno sicura; le ipotesi di integrazione delle lacune figurano tra parentesi unciniate.

²²¹ *Tit. Ulp.* 5.8.

²²² Per una rivalutazione in senso classico di quest'opera, la cui paternità è stata recentemente ricondotta se non allo stesso Ulpiano alla sua cerchia di allievi, si veda Mattioli 2012.

²²³ Questa, in estrema sintesi, l'analisi di Luraschi 1979, 238-257, che accolgo in pieno. Mi sembra anzi decisivo, a sostegno di tale lettura, il parallelo tra Gai. *Inst.* 1.79: (...) *sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numero*, e 1.95: *Quod ius [il Latium] quibusdam peregrinis civitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatu vel a Cesare* (cf. Luraschi 1979, 250-251).

²²⁴ Su questo problema si veda in particolare Luraschi 1976 (cf. Luraschi 1979, 254), e da ultima Mancini 1997, 31-42.

le sue previsioni parrebbero inoltre presupposte da un *senatus consultum* adrianeo,²²⁵ volto in apparenza a meglio definire lo *status liberorum* nelle unioni contratte in assenza di *conubium*, che sanciva la condizione di *iustus patris filius* di colui che fosse nato da padre *peregrinus* e madre *civis Romana* (Fig. 5).

In termini cronologici, l'alternativa che si pone è in particolare quella tra l'età repubblicana –giocoforza *post* guerra sociale, se il contesto giuridico è effettivamente quello del nuovo *Latium*– e l'età imperiale: nel qual caso la *lex Minicia*, trattandosi di *lex rogata*, dovrà risalire ad età augustea o tiberiana.²²⁶ A fronte di quanto si è detto in relazione alla vigenza dello *ius conubii* per gli *oppida Latina* della Narbonense, credo che una datazione della legge in età post-cesariana debba considerarsi ipotesi preferenziale: un *terminus post quem* che costituisce in se stesso un ottimo indizio per circoscrivere la cronologia della *lex Minicia*, il cui *rogator* andrà verosimilmente identificato –piuttosto che con il console dell'88 d.C. *L. Minicius Rufus*– con un ignoto *consul suffectus* di età tiberiana.²²⁷

Giusta questa attribuzione cronologica, la *lex Minicia* sarebbe quindi successiva alle attribuzioni dello *ius Latii* effettuate in età triumvirale-augustea, e dunque alla stessa nascita della nuova categoria dei *municipia Latina*. Proprio quest'ultima riforma costituisce del resto la premessa a mio avviso necessaria per intendere i contenuti della legge, elaborata in funzione di una *Latinitas* ormai esclusa –a differenza delle colonie latine fittizie istituite tra l'89 a.C. e l'età cesariana– dal godimento dello *ius conubii*.²²⁸

La mancanza di questa prerogativa, almeno nel caso dei *municipia Latina* di età flavia, è confermata dal tenore dell'ultimo *caput* della *lex Irnitana* (la cosiddetta *epistula Domitiani*),²²⁹ dove l'allusione ai *quaedam conubia* contemplati dalla *lex Latii* lascia chiaramente intendere che, in se stesso, lo *ius conubii* non era più un

²²⁵ Gai. *Inst.* 1.77: *Hoc tamen tempore <ex> senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est, etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur, iustus patris filius est; cf. 1.92: Peregrina quoque si vulgo conceperit, deinde civis Romana fiat et tunc pariat, civem Romanum parit; si vero ex peregrino secundum leges moresque peregrinorum conceperit, ita videtur ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est, civem Romanum parere, si et patri eius civitas Romana donetur.* L'intervento di Adriano in materia sarà da collegare all'interesse manifestato dall'imperatore nei riguardi dello *ius Latii* (*Hist. Aug. Hadr.* 21.7: *Latium multis civitatibus dedit*), verosimilmente da lui stesso riformato con l'introduzione del *Latium maius* (cf. Luraschi 1979, 321).

²²⁶ Le ultime leggi note per le quali la procedura comiziale venne certamente seguita –le *leges (Juniae) Petroniae de liberalibus causis, de servis e de adulterii iudicio* (19 d.C.), la *lex Valeria Aurelia de honoribus Germanici* (20 d.C.), la *lex (Asinia Antistia) de flaminica Dialis* (23 d.C.), la *lex Visellia de libertinis* (24 d.C.), la *lex Iunia Vellaea testamentaria* (28 d.C.)– risalgono ad età tiberiana; l'eventuale ricorso a questo *iter* fino ancora al principato di Nerva, quand'anche ammesso, parrebbe contemplare unicamente leggi rogate dagli stessi imperatori. Cf. Rotondi 1912, 108-113, e da ultimo Ferrary 2012.

²²⁷ Così Mancini 1997, 39. Restano valide a riguardo le osservazioni di Roos 1918, 208-209, pur se formulate sulla base di una errata lettura della datazione consolare riportata dalla cd. *tabella emptio* di Tolsum (*FIRA III* 137 = *AE* 2010, 1053): *C. Fuufio (!) Cn. Min(icio) co(n)s(ulibus)*, ora da correggere in *C. Fufeo (!) Geminio (!) co(n)s(ule)* (29 d.C.). Vi è semmai qualche possibilità di riferire la *lex Minicia* al consolato di *L. Minicius Severus* e *L. Plotius Marcellus*: coppia consolare –attestata da *ILS* 5161k: *III Non(as) Oct(obres) L. Minic(io) L. Plotio*, e da *TabHere*, nr. 11, 298-299: [*L. Mi]nicio Severo [L. Plo]tio Marcello co(n)s(ulibus)*– da collocare in un anno non precisabile ma certamente anteriore, come assicura il documento ercolanense, al 62/63 d.C.

²²⁸ Cf. Luraschi 1979, 256-257.

²²⁹ *Lex Irnitana*, tab. X, col. c, ll. 33-38: *Conubia comprehensa quaedam lege Lati scio et postea aliqua, sic u{i}t sollicitudo vestra indicat, parum considerate coisse; quibus in praeteritum veniam do, in futurum exigo memineritis legis, cum iam omnes indulgentiae partes consummatae sint.* Si tratterà di quelle stesse unioni “latine” richiamate dalla normativa (capp. 21 e 40) come *legitimae* o *iustae nuptiae*: cf. Cherry 1990, 245-246.

LATINI PEREGRINIVE				
Gaius	<i>interveniente conubio</i>	padre	madre	figli
1.56, 76	<i>ius conubii</i>	<i>Romanus</i>	<i>peregrina</i>	<i>Romani</i>
1.77	<i>ius conubii</i>	<i>peregrinus</i>	<i>Romana</i>	<i>peregrini</i>
non interveniente conubio				
1.67, 78	<i>ius gentium</i>	<i>Romanus</i>	<i>peregrina</i>	<i>peregrini</i>
1.78	<i>lex Minicia</i>	<i>Romanus</i>	<i>peregrina</i>	<i>peregrini</i>
1.78	<i>ius gentium</i>	<i>peregrinus</i>	<i>Romana</i>	<i>Romani</i>
1.78	<i>lex Minicia</i>	<i>peregrinus</i>	<i>Romana</i>	* <i>peregrini</i>
1.77, 92	<i>SC auctore Hadriano</i>	<i>peregrinus</i>	<i>Romana</i>	* <i>peregrini</i>
LATINI IVNIANI				
Gaius	<i>interveniente conubio</i>	padre	madre	figli
1.56	<i>ius conubii</i>	<i>Romanus</i>	<i>Latina</i>	<i>Romani</i>
(1.56)	<i>ius conubii</i>	<i>Latinus</i>	<i>Romana</i>	<i>Latini</i>
non interveniente conubio				
(1.80)	<i>lex Aelia Sentia</i>	<i>Romanus</i>	<i>Latina</i>	<i>Romani (?)</i>
1.67	<i>SC auctore Hadriano (?)</i>	<i>Romanus</i>	<i>Latina</i>	* <i>Latini</i>
1.80	<i>lex Aelia Sentia</i>	<i>Latinus</i>	<i>Romana</i>	<i>Latini (?)</i>
1.30, 66, 80	<i>SC auctore Hadriano</i>	<i>Latinus</i>	<i>Romana</i>	* <i>Romani</i>
(non interveniente conubio)				
1.81	<i>SC auctore Hadriano</i>	<i>Latinus</i>	<i>peregrina</i>	<i>peregrini</i>
1.81	<i>SC auctore Hadriano</i>	<i>peregrinus</i>	<i>Latina</i>	<i>Latini</i>

Figura 5. La normativa sullo *status liberorum* relativa ai *Latini* nelle *Institutiones* di Gaio.

elemento costitutivo del nuovo *Latium*.²³⁰ Si spiegano, in questo senso, le nuove previsioni collegate allo *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, in virtù delle quali il riconoscimento della *civitas Romana* era esteso non solo ai figli e ai nipoti –come già in età repubblicana– ma anche ai genitori (o forse meglio agli ascendenti maschi) e al coniuge dell'ex magistrato.²³¹ previsione quest'ultima resa opportuna

²³⁰ Mancini 1997, 39-42; López Barja de Quiroga 2002-2003, 69-70. Altra prospettiva in Dardaine 2003, 99-106.

²³¹ *Lex Irnitana*, cap. 21 (su cui si veda in particolare Dardaine 2003): *R(ubrica). Quae ad modum civitatem Romanam in eo municipio consequantur. Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisve municipii Flavi Irnitani magistratus, uti h(ac) l(eg)e) comprehensum est, creati sunt erunt, ii, cum eo honore abierint, cum parentibus*

proprio dall'assenza di *conubium*. Per contro, la liberalità della normativa flavia in tema di naturalizzazioni –tutta apparente: si pensi alle limitazioni concernenti il numero dei magistrati coinvolti– non rischiava di produrre una incontrollata (e in quanto tale indesiderata) amplificazione del fenomeno, quale poteva essere innescata dall'eventuale attribuzione *iure gentium* della *civitas Romana* alla prole concepita dalle figlie e dalle nipoti dell'ex magistrato, ove queste avessero contratto matrimonio con un *civis Latinus* o un *peregrinus*: esito precluso appunto dalle previsioni della *lex Minicia*, evidentemente elaborata proprio a questo scopo.

La circostanza spinge a postulare l'attuazione, tra l'età cesariana e l'età flavia, di una radicale riforma dell'istituto, che non può che risalire ad età triumvirale-augustea, in connessione diretta con l'introduzione del nuovo assetto di marca municipale che caratterizza la *Latinitas* di età imperiale: credo, in altri termini, che l'invenzione del *municipium Latinum* sia da intendere come un autentico *escamotage*, funzionale a veicolare le modifiche apportate da Augusto ai contenuti giuridici dello *ius Latii*. Se nel caso delle colonie latine fittizie tali contenuti erano stati fissati una volta per tutte dalle clausole del *foedus*-modello elaborato nell'89 a.C., quest'ultimo risultava come è chiaro inapplicabile a comunità municipali, lasciando al legislatore piena libertà per una ricontrattazione dei diritti riconosciuti ai centri oggetto di nuova promozione.

Successivamente a questa riforma, la *Latinitas* provinciale comprenderà dunque due diverse categorie di comunità –le colonie latine fittizie, ormai concentrate nella sola Narbonense, e i municipi di diritto latino– e due diversi regimi giuridici, distinti sulla base dell'attribuzione o meno dello *ius conubii*. In questo contesto, la *lex Minicia* recepisce e sviluppa una premessa evidentemente già contenuta nella riforma augustea, che attraverso la cassazione dello *ius conubii* dai diritti costitutivi dello *ius Latii* aveva di fatto sancito la piena equiparazione tra *municipes Latini* e *peregrini*.

Al momento della sua elaborazione nell'89 a.C., lo *ius Latii* si caratterizzava per la natura meramente transitoria di questa forma “guidata” di promozione, come conferma la rapida attribuzione della *civitas Romana* alle colonie latine fittizie della Cisalpina, attuata ad appena quarant'anni di distanza dalla promulgazione della *lex Pompeia*. Si intende appieno, in quest'ottica, il dissenso espresso da Cicerone nei confronti dell'operato del console del 51 a.C. Claudio Marcello, che aveva ordinato la fustigazione di un latino di *Novum Comum* reo di un non meglio determinato crimine.²³² La riprovazione dell'Arpinate –tutta basata su un'unica considerazione: “*erat tamen Transpadanus*”– è indicativa di un atteggiamento evidentemente diffuso, che riconosceva ai *cives Latini* una dignità pari, *de facto* se non *de iure*, a quella dei *cives Romani*. Le estensioni dello *ius Latii* attuate nel corso dell'età cesariana muovono ancora da queste stesse premesse, come dimostra nel caso della Sicilia la quasi immediata promozione a *municipia civium Romanorum*, ad opera di Antonio,

coniugibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum [f]uer<i>nt, item nepotibus ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentum fuer<i>nt, cives Romani sunt, dum ne plures cives Romani sint quam quod ex h(ac) l(ege) magis[t]ratus creare oportet. Le più antiche testimonianze di questo regime “allargato” sono offerte dagli editti ottavianei *de privilegiis veteranorum* (FIRA I^o 56 = I^o 6.1) e *de Seleuco navarcha* (FIRA I^o 55 = I^o 6.2): cf. Luraschi 1979, 325-328.

²³² Cic. *Att. 5.11.2: Marcellus foede de Comensi. Etsi ille magistratum non gesserit, erat tamen Transpadanus; ita mihi videtur non minus stomachi nostro quam Caesari fecisse. Sed hoc ipse viderit.* Sull'episodio (cf. *Plu. Caes. 29 e App. BC 2.98*) si veda Luraschi 1979, 457-486.

degli *oppida Latina* istituiti da Cesare:²³³ promozione la cui effimera durata non ne sminuisce il valore concettuale.

A partire dall'età triumvirale-augustea, e in forma più marcata dopo l'approvazione della *lex Minicia*, *civitas Latina* e *civitas Romana* vengono invece incanalate su binari di fatto paralleli. Il passaggio dall'una all'altra condizione giuridica è ancora consentito, ma solo attraverso il canale ufficiale aperto dallo *ius adipiscendae civitatis per magistratum*: il canale "ufficioso" – quello delle unioni matrimoniali, che in determinate condizioni consentiva alla prole l'accesso automatico alla cittadinanza – era stato prima disinnescato dalla riforma augustea, che attraverso il mancato riconoscimento dello *ius conubii* aveva reso poco appetibili i matrimoni misti,²³⁴ poi definitivamente chiuso dalla *lex Minicia*, che in relazione ad essi aveva sancito il principio assoluto della *deterioris parentis condicio* nella determinazione dello *status liberorum*.

4. Bibliografia

- Abascal Palazón, J. M. (2002): "La fecha de promoción colonial de *Carthago Noua* y sus repercusiones edilicias", *Mastia* 1, 21-44.
- Amela Valverde, L.
 (2000): "Las ciudades fundadas por Pompeyo Magno en Occidente: *Pompaelo*, *Lugdunum Convenarum* y *Gerunda*", *Polis* 12, 7-41.
 (2011): "Sagunto, colonia", *Arse* 45, 153-161.
 (2012): "Sobre la dificultad de leer una inscripción: la leyenda monetar *L. AP. DEC.*", *Hispania Antiqua* 36, 67-85.
 (2014): "Sobre amonedaciones en tiempos de guerra. El caso de Carteia", *Acta Numismatica* 44, 93-108.
 (2014-2015): "Reflexiones sobre el origen de la colonia romana de *Carthago Nova*", *Arse* 48-49, 317-329.
 (2015): "Sobre un pasaje de Livio (Liv. 34, 9, 3): la instalación de colonos cesarianos en *Emporiae* y el papel de Domicio Calvino", *Tiempo y Sociedad* 19, 58-74.
 (2016a): "Las colonias 'cesarianas' del mediodía peninsular. Una síntesis", *Hispania Antiqua* 40, 85-117.
 (2016b): "Las primeras emisiones de *Emporiae*", *Hécate* 3, 96-110.
- Andreu Pintado, J. (ed.), (2009): *Los Vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la antigüedad peninsular* (=Universitat de Barcelona. Col·lecció Instrumenta 32), Barcelona.
- Andreu Pintado, J. – Jordán Lorenzo, Á. (2007): "Nuevas reflexiones en torno a las fuentes literarias sobre los Vascones en la antigüedad", *Lucentum* 26, 233-252 (<http://dx.doi.org/10.14198/LVCENTVM2007.26.10>).
- Artica Rubio, E. (2009): "Algunos apuntes sobre los Vascones en la guerra sertoriana", [in] Andreu Pintado (ed.), 2009, 169-190.
- Badian, E. (1970-1971): "Roman politics and the Italians (133-91 B.C.)", *Dialoghi di Archeologia* 4-5, 373-409.

²³³ Cic. *Att.* 14.12.1.

²³⁴ Una testimonianza diretta in questo senso è offerta da Sen. *Ben.* 4.35.1: *Promisi tibi in matrimonium filiam; postea peregrinus adparuisti; non est mihi cum externo conubium; eadem res me defendit, quae vetat.* Cf. Cherry 1990, 263.

Bandelli, G.

(2002): “La colonizzazione romana della penisola iberica da Scipione Africano a Bruto Callaico”, [in] *Hispania terris omnibus felicio: Premesse ed esiti di un processo di integrazione*, Pisa, 105-142.

(2009): “Parma durante la repubblica. Dalla fondazione della colonia a Cesare”, [in] D. Vera (ed.), *Storia di Parma* II, Parma, 181-217.

Barbati, S. (2013): “Ancora sulle cosiddette ‘colonie latine fittizie’ transpadane (Ascon. in *Pis.* 3 Clark)”, *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 3, 59-106.

Barreda Pascual, A. (2007): “Las magistraturas monetales de las primeras acuñaciones de fundaciones latinas en Hispania”, [in] M. Mayer – G. Baratta – A. Guzmán (eds.), *Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae. XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona, 3-8 Septembris 2002)*, Barcelona, vol. I, 113-122.

Bats, M. (2007): “Droit latin, *adtributio* et *contributio*. Strabon, Pline, Nîmes et les Volques Arémomiques”, *MEFRA* 119, 51-62 (<https://doi.org/10.3406/mefr.2007.10325>).

Battistoni, F. (2011): “Time(s) for Tauromenion: the pilaster with the list of the *stratagoi* (*IG* XIV 421) – The Antikythera mechanism”, *ZPE* 179, 171-188.

Bérard, F. (2010): “Remarques sur les tribus dans les cités de Gaule Narbonnaise”, [in] M. Silvestrini (ed.), *Le tribù romane*, Bari, 21-27.

Bradeen, D. W. (1958-1959): “Roman citizenship *per magistratum*”, *CIJ* 54, 221-228.

Briguglio, Ph. (2012): *Gai codex rescriptus in Bibliotheca Capitulari Ecclesiae Cathedralis Veronensis*, Firenze.

Broughton, T. R. S. (1951-1986): *The magistrates of the Roman Republic*, New York (=MRR).

Brunt, P. A. (1987): *Italian manpower (225 B.C. - A.D. 14)*, Oxford².

Burnett, A. – Amandry, M. – Ripollès, P. P.

(1998): *Roman Provincial Coinage I. From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC - AD 69)*, London² (=RPC I).

(2015): *Roman Provincial Coinage. Consolidated supplement I-III (1992-2015)*, London (=RPCSuppl).

Caballos Rufino, A. (1987-1988): “M. Trahius, C.f., magistrado de la *Italica* tardorrepública”, *Habis* 18-19, 299-317.

Cadiou, F.

(2008a): *Hibera in terra miles. Les armées romaines et la conquête de l'Hispanie sous la République (218-45 av. J.-C.)*, (=Bibliothèque de la Casa de Velázquez 38), Madrid.

(2008b): “Entre épigraphie et archéologie: remarques sur certaines difficultés du dossier de la *Valentia* hispanique à l'époque républicaine”, *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 19, 35-52 (<https://doi.org/10.3406/ccgg.2008.1667>).

Camodeca, G. (2017): *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento I* (=Vetera 20), Roma (=TabHerc).

Canto, A. M.

(2001): “Sinoicismo y *stolati* en *Emerita, Caesaraugusta* y *Pax*: una relectura de Estrabón III, 2, 15”, *Gerión* 19, 425-476 (<http://dx.doi.org/10.5209/GERI.15171>).

(2010): “I Traii betici. Novità sulla famiglia e le origini di Traiano”, [in] J. Alvar – J. M. Blázquez (eds.), *Traiano* (=«L'Erma» di Bretschneider. Biblioteca Spagnola di Studi Classici 5), Roma, 27-64.

Cavaliere Manasse, G. – Cresci Marrone, G.

(2015): “Un nuovo frammento di *forma* dal *Capitolium* di Verona”, [in] Cresci Marrone (ed.), 2015, 21-54.

- (2017): “Due frammenti di *formae* dal *Capitolium* di Verona”, [in] S. Segenni – M. Bello-mo (edd.), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano, 65-94.
- Cels-Saint-Hilaire, J. (1985): “Les *libertini*: des mots et des choses”, *DialHistAnc* 11, 330-379 (<http://dx.doi.org/10.3406/dha.1985.1667>).
- Chastagnol, A. (1998): “La condition des enfants issus de mariages inégaux entre citoyens romains et pérégrins dans les cités provinciales de droit latin”, [in] G. Paci (ed.), *Epigrafia romana in area adriatica*, Pisa–Roma, 249-262.
- Chaves Tristán, F. (1979): *Las monedas hispano-romanas de Carteia*, Barcelona.
- Cherry, D. (1990): “The Minician law: marriage and the Roman citizenship”, *Phoenix* 44, 244-266 (<http://dx.doi.org/10.2307/1088935>).
- Christol, M.
 (1999): “La municipalisation de la Gaule Narbonnaise”, [in] Dondin Payre – Raepsaet-Charlier (éd.), 1999, 1-27.
 (2006): “Interventions agraires et territoire colonial: remarques sur le cadastre B d’Orange”, [in] A. Gonzáles – J.-Y. Guillaumin (éd.), *Autour des Libri coloniarum. Colonisation et colonies dans le monde romain*, Besançon, 83-92.
- Christol, M. – Goudineau, C. (1987): “Nîmes et les Volques Arècomiques au I^{er} siècle avant J.-C.”, *Gallia* 45, 87-103 (<https://doi.org/10.3406/galia.1987.2881>).
- Christol, M. – Heijmans, M. (1992): “Les colonies latines de Narbonnaise: un nouveau document d’Arles mentionnant la *Colonia Iulia Augusta Avennio*”, *Gallia* 49, 37-44 (<https://doi.org/10.3406/galia.1992.2927>).
- Cichorius, C. (1922): *Römische Studien*, Leipzig–Berlin.
- Çirjan, R. (2010): “Droit romain et droit latin dans les cités danubiennes de l’empire romain (I^{er}-III^e siècles): remarques méthodologiques”, [in] M. V. Angelescu – I. Achim – A. Băl-tâc – V. Rusu Bolindeț – V. Bottez (éd.), *Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à Alexandru Suceveanu*, Cluj-Napoca, 121-130.
- Corell, J. (2012): *Inscripciones romanes del País Valencià VI. Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els seus territoris*, Valencia (=IRILAD²).
- Crawford, M. H. (ed.), (1996): *Roman Statutes I* (=BICS Supplement 64), London (=RS).
- Cresci Marrone, G. (ed.), (2015): *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità* (=Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina 26), Roma.
- Curchin, L. A. (2015): *The local magistrates of Roman Spain. A supplement*, Waterloo (=LMRS²).
- Dardaine, S. (2003): “Citoyenneté, parenté, *conubium* dans les réglemens des municipes flaviens de Bétique”, [in] S. Armani – A. U. Stylow – B. Hurllet Martineau (eds.), *Epigrafia y sociedad en Hispania durante el Alto Imperio: estructuras y relaciones sociales* (=Acta Antiqua Complutensia IV), Alcalá de Henares–Madrid, 93-106.
- David, M. – Nelson, H. L. W. (1954-1968): *Gai institutionum commentarii IV*, Leiden.
- De Hoz García Bellido, M. P. – Díaz Ariño, B. – Ribera Lacomba, A. (2013): “Grafitos sobre cerámica procedentes de los niveles romanorrepúblicanos de *Valentia* (Valencia, España)”, *Palaeohispanica* 13, 407-429.
- Díaz Ariño, B. (2008): *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona (=ELRH).
- Diego Santos, F. (1986): *Inscripciones romanas de la provincia de León*, León (=IRPL).
- Dondin Payre, M. (1999): “Magistratures et administration municipale dans les Trois Gau-les”, [in] Dondin Payre – Raepsaet-Charlier (éd.), 1999, 126-230.
- Dondin Payre, M. – Raepsaet-Charlier, M.-Th. (éd.), (1999): *Cités, municipes, colonies. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain* (=Histoire ancienne et médiévale 53), Paris.

- Encarnação, J. d' (1984): *Inscrições romanas do Conventus Pacensis*, Coimbra (=IRCP).
- Espinosa Espinosa, D.
 (2014): *Plinio y los "oppida de antiguo Lacio". El proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior* (=BAR International Series 2686), Oxford.
 (2016): "Reflexiones sobre la probable promoción de *Cesse/Tarraco* a colonia latina", *Klio* 98, 570-604 (<https://doi.org/10.1515/klio-2016-0043>).
- Esteban Ortega, J. (2014): *Corpus de inscripciones latinas de Cáceres III. Capera*, Cáceres (=CILCC III).
- Fantasia, U. (1999): "Ἰ σιτοφύλακες e ἰ σιτώνια di Tauromenio", [in] *Sicilia epigraphica*, Pisa, 251-279.
- Faoro, D. (2015): "*Gentes e civitates adtributae*. Fenomeni contributivi della romanità cisalpina", [in] *Simblos. Scritti di storia antica* VI, Bologna, 155-199.
- Ferrary, J. L.
 (1979): "Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia II. La loi *de iudiciis repetundarum* de C. Servilius Glaucia", *MEFRA* 91, 85-134 (<https://doi.org/10.3406/mefr.1979.1186>).
- (2012): "La législation augustéenne et les dernières lois comitiales", [in] J. L. Ferrary (ed.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 569-592.
- Firpo, G. (2009): "*Colonia Arretium*: da Silla a Cesare", *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 143, 87-118.
- Gabba, E.
 (1973 [1954]): "Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.", [in] *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze, 193-345.
 (1973 [1970]): "Aspetti della lotta di Sesto Pompeo in Spagna", [in] *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze, 473-520.
- García Bellido, M^a P. – Blázquez, C. (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos* (=CSIC. Textos Universitarios 35-36), Madrid (=DCPH).
- García Fernández, E.
 (2001): *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional* (=Gerión Anejos. Anejo V), Madrid.
 (2009a): "Reflexiones sobre la latinización de Hispania en época republicana", [in] J. Andreu Pintado – J. Cabrero Piquero – I. Rodà de Llanza (eds.), *Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano* (=Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Documenta 11), Tarragona, 377-390.
 (2009b): "*Gracurris* y los *oppida* de antiguo Lacio", [in] Andreu Pintado (ed.), 2009, 215-230.
 (2011): "Movilidad, onomástica e integración en Hispania en época republicana: algunas observaciones metodológicas", [in] J. M. Iglesias Gil – A. Ruiz Gutiérrez (eds.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander, 47-66.
 (2012): "Sobre la condición latina y su onomástica: los ediles de *Andelo*", *ETF Serie II, Historia Antigua* 25, 423-436 (<https://doi.org/10.5944/etfii.25.2012.10300>).
 (2014): "Estrabón (III 2, 1) y la fundación de Córdoba. Una nueva propuesta de interpretación", [in] M. Chiabà (ed.), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste, 173-187.
 (2015): "Clientela y difusión onomástica en Hispania: algunas observaciones sobre la documentación de Sagunto", [in] A. Beltrán – I. Sastre – M. Valdés (eds.), *Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la antigüedad*, Besançon, 589-605.

Gascou, J.

(1982): “La politique municipale de Rome en Afrique du Nord. De la mort d’Auguste au début du III^e siècle”, [in] *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* II/10.2, Berlin-New York, 136-229.

(1991): “Duumvirat, quattuorvirat et statut dans les cités de Gaule Narbonnaise”, [in] *Epigraphia. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrossi* (=Collection de l’École française de Rome 143), Rome, 547-563.

(1997): “Magistratures et sacerdoces municipaux dans les cités de Gaule Narbonnaise”, [in] M. Christol – O. Masson (éd.), *Actes du X^e congrès international d’épigraphie grecque et latine* (=Publications de la Sorbonne. Série Histoire Ancienne et Médiévale 42), Paris, 75-140.

(1999): “Hadrien et le droit latin”, *ZPE* 127, 294-300.

(2002): “Une inscription de Martigues et le statut de *Maritima Avaticorum*”, *RANarb* 35, 195-198 (<https://doi.org/10.3406/ran.2002.1103>).

González Fernández, J.

(1982): *Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz*, Cádiz (=IRPCa).

(1984): “*Italica, municipium iuris Latini*”, *MelCasaVelazquez* 20, 17-43.

(1991a): *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II. Sevilla I: La Vega (Hispalis)*, Sevilla (=CILA 2).

(1991b): *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II. Sevilla II: La Vega (Italica)*, Sevilla (=CILA 3).

González Román, C. – Mangas Manjarrés, J. (1991): *Corpus de Incripciones Latinas de Andalucía III. Jaén I*, Sevilla (=CILA 6).

Gregori, G. L. (2012): “I Flavi e le popolazioni alpine *adtributae* a *Brixia*”, [in] F. Morandini – P. Panazza (edd.), *Divus Vespasianus*, Brescia, 111-131.

Henderson, M. I. (1942): “Julius Caesar and *Latium* in Spain”, *JRS* 32, 1-13 (<http://dx.doi.org/10.2307/296455>).

Hernández Fernández, J. S. (1994): “Tito Livio XLIII,3 y los *nomina* de los magistrados monetales de *Carteia*”, *Faventia* 16, 83-109.

Humbert, M. (1976): “*Libertas id est civitas*: autour d’un conflit négatif de citoyennetés II^e s. avant J.-C.”, *MEFRA* 88, 221-242 (<https://doi.org/10.3406/mefr.1976.1056>).

Klotz, A. (1927): *C. Iuli Caesaris Commentarii* III, Leipzig.

Kremer, D. (2006): *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l’Empire*, Paris.

Krueger, P. – Studemund, G. (1923): *Gai Institutiones*, Berlin⁷.

Laffi, U.

(1966): *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa.

(2001 [1976]): “Sull’organizzazione amministrativa dell’area alpina nell’età giulio-claudia”, [in] *Studi di storia romana e di diritto* (=Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi 206), Roma, 325-359.

(2001 [1988]): “La colonizzazione romana tra la guerra latina e l’età dei Gracchi: aspetti istituzionali”, [in] *Studi di storia romana e di diritto* (=Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi 206), Roma, 85-111.

López Barja de Quiroga, P. (2002-2003): “Relaciones entre el *ius Latii* y el *ius personarum* (ley Flavia, caps. 21-23 y 97)”, *Memorias de Historia Antigua* 23-24, 59-75.

Luraschi, G.

(1976): “Sulla data e sui destinatari della *lex Minicia de liberis*”, *SDHI* 42, 431-443.

- (1978): “Sulle *leges de civitate (Julia, Calpurnia, Plautia Papiria)*”, *SDHI* 44, 321-370.
- (1979): *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (=Publicazioni della Università di Pavia. Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali n.s. 29), Padova.
- (1983): “Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di *Frag. Atest.* linn. 10-12)”, *SDHI* 49, 261-329.
- (1986): “Nuove riflessioni sugli aspetti giuridici della romanizzazione in Transpadana”, [in] *La Lombardia tra protostoria e romanità*, Como, 43-65.
- (2007): “Per l’identificazione della colonia invocata da Catullo nel carne 17”, [in] *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, Napoli, 3047-3064.
- Maganzani, L. (2015): “Il nuovo catasto di Verona. Profili giuridici”, [in] Cresci Marrone (ed.), 2015, 93-117.
- Mancini, G.
 (1990): “*Ius Latii et ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* nella *lex Irnitana*”, *Index* 18, 367-388.
 (1997): *Cives Romani municipes Latini I*, Milano.
- Mattioli, F. (2012): “Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui *Tituli ex corpore Ulpiani*. Ipotesi e prospettive di ricerca”, [in] G. Purpura (ed.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori II*, Torino, 85-117.
- Meister, K. (1976): “Die Bundesgenossengesetzgebung des Gaius Gracchus”, *Chiron* 6, 113-125.
- Morabito, S. (2010): “Entre Narbonnaise et Italie: le territoire de la province des *Alpes Maritimae* pendant l’Antiquité romaine (I^{er} s. av. J.-C. - V^e s. apr. J.-C.)”, *Gallia* 67/2, 99-124.
- Nicolet, C. (1989): *L’inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell’impero romano*, Roma-Bari.
- Olesti, O. (2010): “Los veteranos de Cneo Pompeyo y Quinto Cecilio Metelo Pio en la *Hispania Citerior*”, [in] C. Fornis Vaquero – J. Gallego – P. López Barja de Quiroga (eds.), *Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido*, Zaragoza, 1007-1028.
- Padilla Monge, A. (2011): “Algunas cuestiones en torno a la elite de *Carteia*”, *Gerión* 29, 239-263 (http://dx.doi.org/10.5209/rev_GERI.2011.v29.n1.39056).
- Pena, M^a J.
 (1986): “Los magistrados monetales de *Valentia*”, *Saguntum* 20, 151-164 (<http://dx.doi.org/10.7203/SAGVNTVM..3717>).
 (1989): “Consideraciones sobre el estatuto jurídico de *Valentia*”, *Saguntum* 22, 303-317 (<http://dx.doi.org/10.7203/SAGVNTVM..3703>).
 (1992): “*Emporiae*”, *Dialoghi di Archeologia* 10, 65-77.
 (2004): “La tribu Velina en Mallorca y los nombres de *Palma* y *Pollentia*”, *Faventia* 26/2, 69-90.
- Periñán Gómez, B. (2014): “Apuntes sobre la *lex Gellia Cornelia de civitate danda*”, [in] P. I. Carvajal – M. Miglietta (eds.), *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito III*, Alessandria, 547-577.
- Pina Polo, F. (2009): “Deportation of indigenous population as a strategy for Roman dominion in Hispania”, [in] Á. Morillo – N. Hanel – E. Martín (eds.), *Limes XX. XX Congreso Internacional de Estudios sobre la Frontera Romana* (=Anejos de Gladius 13), Madrid, vol. I, 281-288.

- Purpura, G. (2012): *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*, Torino (=FIRA³).
- Raepsaet Charlier, M.-Th. (1999): “Les institutions municipales dans les Germanies sous le Haut Empire: bilan et questions”, [in] Dondin Payre – Raepsaet-Charlier (éd.), 1999, 271-352.
- Ribera Lacomba, A. – Jiménez Salvador, J. L. (2012): “*Valentia*, ciudad romana: su evidencia arqueológica”, [in] J. Beltrán Fortes – O. Rodríguez Gutiérrez (eds.), *Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas* (=Universidad de Sevilla. Serie Historia y Geografía 203), Sevilla, 77-120.
- Riccobono, S. (1940-1943): *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, Firenze (=FIRA²).
- Ripollès, P. P.
 (1988): *La ceca de Valentia* (=Estudis Numismàtics Valencians 2), Valencia.
 (2002): “La ordenación y la cronología de las emisiones”, [in] Ripollès – Llorens (eds.), 2002, 273-301.
- Ripollès, P. P. – Llorens, M. M. (eds.), (2002): *Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad y su territorio*, Sagunto (=AS).
- Ripollès, P. P. – Velaza, J. (2002): “*Saguntum, colonia Latina*”, *ZPE* 141, 285-291.
- Roos, A. G. (1918): “Quo tempore exarata sit tabella emptionis in Frisia nuper reperta”, *Mnemosyne* 46, 201-215.
- Rotondi, G. (1912): *Leges publicae populi Romani*, Milano.
- Rubincam, C. (1998): “How many books did Diodorus Siculus originally intend to write?”, *Classical Quarterly* 48, 229-233 (<http://dx.doi.org/10.1093/cq/48.1.229>).
- Rutter, N. K. (2001): *Historia Numorum. Italy*, London (=HNI).
- Sánchez, P. (2016): “*Latini, id est foederati*. Le statut juridique des colonies latines sous la République”, *Athenaeum* 104, 50-82.
- Sánchez Moreno, E. (2017): “Las guerras celtibérico-lusitanas (114-93 a.C.) y su dimensión geopolítica”, [in] J. Principal Ponce – T. Naco del Hoyo – M. Durán Caixal – I. Mestres Santacreu (eds.), *Roma en la península ibérica presertoriana. Escenarios de implantación militar provincial* (=Universitat de Barcelona. Col·lecció Instrumenta 56), Barcelona, 59-77.
- Saquete, J. C. – Guerra Millán, S. (2015): “Una inscripción constructiva procedente de *Mettellinum* (provincia Lusitania)”, *ZPE* 196, 303-306.
- Sartori, F. (1993 [1954]): “Appunti di storia siceliota: la costituzione di Tauromenio”, [in] *Dall'Italia all'Italia I* (=Saggi e Materiali Universitari 27), Padova, 323-347.
- Schäfer, Th. – Alföldy, G. (2015): *Inschriften*, [in] Th. Schäfer – K. Schmidt – M. Osanna (Hrsg.), *Cossyra I. Die Ergebnisse der Grabungen auf der Akropolis von Santa Teresa/Pantelleria* (=Tübinger Archäologische Forschungen 10), Rahden, 777-804 (=ICos).
- Silberman, A. (1988): *Pomponius Mela. Corographie*, Paris.
- Sisani, S.
 (2011): “*In pagis forisque et conciliabulis*. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media repubblica e l'età municipale”, *MemLinc* IX/27, 541-780.
 (2015): *L'ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica*, Roma.
 (2016a): “Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia”, [in] L. Capogrossi Colognesi – E. Lo Cascio – E. Tassi Scandone (edd.), *L'Italia dei Flavi* (=Acta Flaviana 3), Roma, 9-55.
 (2016b): “Il significato del termine *Italia* nella *tabula Heracleensis* e la data di costituzione a provincia della Gallia Cisalpina”, *Historikà* 6, 83-98.

- (2017): “*Tergeste* e le ‘colonie’ cesariane della Gallia Togata (in margine a *b.g.* 8.24.3)”, [in] A. Giovannini (ed.), *Trieste e l’Istria*, Trieste, 105-152.
- (2018): “Le magistrature locali delle comunità municipali di ambito provinciale: uno studio sulla diffusione del quattuorvirato e del duovirato tra l’età tardo-repubblicana e l’età imperiale”, *Gerión* 36/1, 41-77 (<http://dx.doi.org/10.5209/GERI.60293>).
- Soraci, C. (2018): “Diritto latino, cittadinanza romana e municipalizzazione: trasformazioni graduali e progressive in Sicilia tra Cesare e Augusto”, *DialHistAnc* 44/1, 37-58.
- Stannard, C. – Faria, A. M. de (2009): “*M-OCT IIIIVIR* at *Paestum*, not *P-MION IIIIVIR* at *Carteia*: the intellectual history of a misattribution”, *SchwNumRu* 88, 81-100.
- Studemund, G. (1874): *Gaii Institutionum commentarii quattuor*, Leipzig.
- Syme, R. (1979 [1968]): “Pliny the procurator”, [in] *Roman papers* II, Oxford, 742-773.
- Tarpin, M. (2018): “*Urbem condere / coloniam deducere*: la procédure de ‘fondation’ coloniale”, [in] M. Tarpin (ed.), *Settlement systems: structures hierarchies and territories. New approaches*, Besançon (in corso di stampa).
- Varga, R. (2011): “*Cives Romani Latinive cives?*”, [in] I. Piso – V. Rusu Bolindeț – R. Varga – S. Mustață – E. Beu Dachin – L. Ruscu (edd.), *Scripta classica. Radu Ardevan sexagenarii dedicata*, Cluj-Napoca, 377-383.
- Vera, D. (1996): “Augusto, Plinio il Vecchio e la Sicilia in età imperiale. A proposito di recenti scoperte epigrafiche e archeologiche ad Agrigento”, *Kokalos* 42, 31-58.
- Villaronga, L. (1994): *Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem*, Madrid (=CNH).
- Weber, E. (1991): “Le città transalpine. Lo stato della ricerca”, [in] *Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrassi* (=Collection de l’École française de Rome 143), Rome, 539-545.
- Willemur, P. (2015): “De quelques émissions coloniales romaines en Sicile: retour à *Tyndaris*”, [in] P. G. van Alfen – G. Bransbourg – M. Amandry (eds.), *Fides. Contributions to numismatics in honor of Richard B. Witschonke*, New York, 435-453.
- Wiseman, T. P. (1971): *New men in the Roman senate (139 B.C. - 14 A.D.)*, London–New York.
- Wuilleumier, P. (1963): *Inscriptions latines des Trois Gaules*, Paris (=ILTG).